



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

8
ANGELO SULLAM
—


Problemi di Economia
e Legislazione delle Bonifiche

PADOVA

TIPOGRAFIA DEL SEMINARIO

1935 - XIII

U



ANGELO SULLAM

Problemi di Economia
e Legislazione delle Bonifiche

PADOVA

TIPOGRAFIA DEL SEMINARIO

1935 · XIII

Proprietà riservata



PREFAZIONE

Figlio di una famiglia di bonificatori ho dedicata la maggior parte della mia vita alle bonifiche.

Ora, già vicino alla vecchiaia, raccolgo in questo volume alcuni dei miei studi, che non avevo sinora, in alcun modo, pubblicati.

Sono gli studi di uno che, laureato in giurisprudenza ed avvocato, ha però progettate e compiute bonifiche idrauliche, le ha dissodate, coltivate, popolate di case e di piante, di uomini e di bestiame, e vive da anni la vita delle bonifiche private e dei Consorzi di bonifica.

I miei studi non sono quindi, e non vogliono essere, soltanto teorici, ma piuttosto l'esposizione delle riflessioni, delle ricerche, dei suggerimenti, che è tratto a fare ed a dare chi — come me — ha, e per i molti anni e per le opere eseguite e per il grande e angoscioso patire, una lunga, dura, intima esperienza dei difetti e dei pregi delle teorie economiche e delle norme giuridiche immaginate o vigenti sulle bonifiche.

Temo che il mio piccolo libro non piacerà ai molti.

Non a taluni bonificatori, cui parrà che io parli troppo di leggi (ch'essi dovrebbero conoscere ma che spesso invece, con loro danno, ignorano); non a qualcuno tra i pochi giurisperiti che si sono occupati di bonifiche e a cui sembrerà che io esponga teorie troppo pedestri e che enumeri con soverchia ampiezza i casi accaduti a me personalmente o che conosco come avvocato, e le prove agrarie da me fatte.

Ma gli uni e gli altri dovrebbero pur ammettere che forse non è del tutto inutile, che tra quelli i quali hanno scritto e vanno scrivendo di bonifiche (e certuni non sanno nemmeno che cosa sia veramente una bonifica), compaia anche qualcuno che non è soltanto un teorico, ma che dopo aver vissuto nella palude non ancora risanata e dopo averla mutata in campi fecondi d' alberi e di messi, può avere presente al suo sguardo, secondo l' insegnamento del Savigny, tutti i rapporti morali, politici ed economici della vita reale.

Venezia, Agosto 1935-XIII

ANGELO SULLAM

I.

Le bonifiche e la difesa nazionale.

- 1) La guerra totalitaria e le opere di bonifica.
- 2) Il problema dei combustibili.
- 3) Le bonifiche e la Carta d' Italia.

« ... è l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. E il vomere e la lama sono entrambi di acciaio temprato come la fede dei nostri cuori. Ora comprendete perchè voi avete udito tuonare la voce del cannone insieme con la mia ».

MUSSOLINI: Inaugurando la provincia di Littoria - 18 dicembre dell'anno XIII°.

La guerra totalitaria e le opere di bonifica

Le zone militarmente importanti e la guerra futura. — Attacchi aerei contro impianti idrovori: i precedenti. — Le bonifiche e i problemi della preparazione militare. — Provvedimenti necessari.

L' art. 97 delle Norme per la bonifica integrale, approvate col R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215, è il solo che ponga in relazione le bonifiche con la difesa del territorio statuendo :

« All' esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone « riconosciute militarmente importanti, si provvede previo « il nulla osta dell' Autorità Militare ».

Parrebbe quindi che sia sottoposta al nulla osta dell' Autorità Militare soltanto l' esecuzione dei lavori di bonifica e unicamente nelle zone riconosciute militarmente importanti, modificando così (ma non lo si è detto chiaramente) la norma stabilita, sia pur solo per le strade e per le opere marittime, dall'art. 2 della Legge sui lavori pubblici (allegato F, alla Legge 20 Marzo 1865 N. 2248 per la unificazione amministrativa del Regno d' Italia).

La legge del 1865 (riproducendo l' art. 2 — più chiaro e più esatto nella sua redazione — della Legge 20 Novembre 1859 del Governo Sardo) statuiva e per talune opere sta-

tuisce ancora che « le attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici per quanto riguarda la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie..., di strade provinciali, comunali e vicinali, e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministero della guerra, ogniquale volta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato ».

Se con l' art. 97 delle Norme per la bonifica Integrale si è inteso di modificare l' art. 2 della legge del 1865 l' ingerenza dell' Autorità Militare nelle opere di bonifica parrebbe rimanesse, anche per le strade e i lavori marittimi, compresi nelle bonifiche, limitata alle zone riconosciute militarmente importanti.

In realtà dalla legge 1° Giugno 1931 N. 886 sul « Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti ⁽¹⁾ appariva chiaro che in tutte le zone militarmente importanti (Tabella A, Tabella B per la parte che si trova ad altezza superiore ai 1500, l' intervento dell' Autorità militare non concerne soltanto l' esecuzione ma eziandio la progettazione delle opere di bonifica (art. 3) e questo anche, evidentemente, in relazione alla demolizione delle opere stesse e di quelle idraulico forestali, demolizione che l' Autorità militare ha la facoltà di ordinare

(1) Legge 1° Giugno 1931 N. 886 in Gazz. Uff. 18 Luglio 1931 N. 164 con allegate Tabella A (1ª Zona militarmente importante) con Elenco dei comuni soggetti alle limitazioni di cui al Capo I della legge; e Tabella B (2ª zona militarmente importante) con Elenco dei Comuni soggetti alla limitazioni di cui al Capo II della legge.

A questi due elenchi si devono aggiungere quelli allegati al D. M. 5 Aprile 1933 (in Gazz. Uff. 27 settembre 1933 N. 225) I due elenchi allegato alla legge sono stati corretti e lievemente modificati dalle leggi 18 Dic. 1932 N. 1836 e D. L. 19 Aprile 1934 N. 796 (convertito nella Legge 17 Dic. 1934 N. 2236.

(art. 4 capoverso). Per le zone militarmente meno importanti (Tabella B) (eccettuate le parti di territorio ad altitudine superiore ai 1500 metri) è data all' autorità militare (art. 11) « di concerto col ministero dell' agricoltura e delle foreste la facoltà d' intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nella esecuzione di ogni altra opera che, a pregiudizio della difesa nazionale, modifichi lo stato delle proprietà fondiarie ».

E, poichè le bonifiche tendono essenzialmente a modificare « lo stato delle proprietà fondiarie », bisognerà vedere caso per caso se tali modificazioni possano pregiudicare la difesa nazionale.

Ritornero in seguito su questo punto anche per le zone che non sono tra quelle militarmente importanti

Intanto ora rilevo che per le dighe di ritenuta, che possono in taluni casi essere comprese tra le opere di bonifica, il parere dell' autorità militare deve (art. 13) essere « richiesto in qualsiasi parte del territorio del Regno ».

Queste disposizioni sono state poi chiarite e completate (in vero non sempre in modo molto limpido e preciso, dalle « Norme esecutive per l' applicazione della legge 1^o Giugno 1931 N. 886 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » approvate con decreto Ministeriale 5 Aprile 1933 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 Settembre 1933 N. 225.

L' art. 3 di queste Norme dice « Salvo l' eccezione di cui ai successivi articoli 6 (centri urbani) e 7 (dighe di ritenuta) in tutti i territori determinati dalla Tabella A della legge e nei territori che, essendo compresi fra quelli determinati dalla Tabella B della legge, si trovano ad altitudine superiore ai 1500 metri sul livello del mare sono subordinate al nulla osta militare le seguenti attività:

c) *lavori di bonifica*, quando interessino superficie

di terreno maggiore a 10 ettari ; costruzione di opere idrauliche ;

h) costruzioni edilizie di qualunque genere nonchè ampliamenti e sopraelevazioni, quando l' area coperta dalla nuova costruzione o dall' ampliamento sia superiore a 100 metri quadrati o l' altezza complessiva della costruzione venga a superare i m. 10 ;

m) tutti quei lavori che, pur non essendo indicati nelle lettere precedenti, siano congeneri a quelli specificati al secondo comma dell' art. 2 della legge ».

Per i territori della zona B (di altitudine inferiore ai 1500 metri) l' art. 5 del Decreto modifica notevolmente il disposto dell' art. 11 della legge in quanto dice :

« In tutti i territori determinati dalla Tabella B della legge, l' autorità militare, di concerto con il ministero dell' agricoltura e delle foreste, ha facoltà di intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell' esecuzione, *anche già iniziata, di ogni altra opera non compresa nel precedente articolo (e quindi non subordinata a nulla osta militare)* che, a pregiudizio della difesa nazionale, modifichi lo stato delle proprietà fondiarie ».

L' art. 7 conferma che per le dighe di ritenuta « in tutto il territorio del regno » dev' essere richiesto il parere dell' autorità militare.

L' art. 24 stabilisce che previo « concerto con il Ministero dell' agricoltura e delle foreste o con gli uffici da questo delegati » possono « per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, essere demolite in tutto o in parte opere di bonifica ed idraulico - forestali tanto se sorte dopo il nulla osta militare quanto se preesistenti alla legge o sorte senza il nulla osta ».

È allegato a queste Norme un elenco di altri Comuni « nel territorio delle piazze marittime e zone militari ma-

rittime», che non erano indicate nelle Tabelle unite alla legge e che vengono inclusi alcuni nella Tabella A, altre nella Tabella B della legge».

Date le su citate disposizioni della legge e del regolamento le bonifiche (non soltanto l' esecuzione come dice inesattamente il Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215) o una parte delle opere di bonifica devono ottenere l' approvazione dall' Autorità Militare prima di essere eseguite e possono essere modificate, anche quando sieno già iniziate o compiute ove ciò appaia necessario per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse.

Tra le opere di bonifica modificabili, per lo meno nelle zone comprese nella Tabella A della legge e del Decreto ministeriale, rientrano, per esempio, indubbiamente molti tra i fabbricati idrovori in quanto quelli delle maggiori bonifiche hanno « un' area coperta superiore ai 100 metri o un' altezza maggiore di 10 metri ».

Basta, per esempio, leggere i due elenchi delle Tabelle A allegati alla legge ed al regolamento per vedere quante sono nella sola provincia di Venezia le bonifiche e i macchinari idrovori, cui le disposizioni qui riportate o riassunte possono essere applicate e per persuadersi della necessità che nel raccogliere o stabilire in un decreto (come è quello 13 febbraio 1933 N. 215) le norme per la bonifica integrale vi si fossero regolati con maggiore esattezza e maggiore ampiezza i rapporti tra le bonifiche pubbliche, ed anche private, (perchè indubbiamente il capo VI art. 24 del D. M. 5 Aprile 1933 contempla anche le bonifiche private), e la difesa del territorio nazionale.

Infatti oggi davanti alla minaccia aerea che sovrasta su tutto il territorio la distinzione tra zone elencate o non elencate tra quelle militarmente importanti è una distinzione che vale sino ad un certo punto e sarebbe assai più

rispondente alle attuali possibilità della guerra il disciplinare, in relazione con la difesa nazionale, tutte le opere di bonifica e di sistemazione montana, graduando la disciplina stessa sia a seconda della importanza dei luoghi sia in ragione della ampiezza e della giacitura delle bonifiche, la loro mole o la loro importanza per l' economia del Paese.

E che per le bonifiche (e molte altre opere) non sia più il caso di far distinzione tra zone militarmente importanti o non importanti dà una prima prova il R. Decreto 28 Settembre 1934 N. 1728 che elencando le principali notizie d' interesse militare, delle quali è vietato la divulgazione, annovera tra di esse, nell'allegato, al N. 14, « dighe di ritenuta, canali, *impianti idrovori* ».

« Impianti idrovori » senz' altro, ossia impianti idrovori anche in zone non militarmente importanti.

E così doveva dirsi perchè, già nella guerra passata: 1915-1918: gli impianti idrovori sono stati bersaglio degli attacchi aerei nemici anche se non erano in « zone militarmente importanti ».

Credo, per esempio, che tra gli impianti idrovori quello di Codigoro (non è in zona militarmente importante) sia stato il bersaglio maggiore e più frequentemente attaccato, perchè per ben 9 (nove) volte dovette sottostare alla minaccia degli aerei nemici:

« Il 27 Maggio 1915 un idrovolante austriaco discese per guasto alla Bocca del Bianco presso Volano e fu catturato. Questa rappresentò la prima incursione contro Codigoro che non potè avere esito.

« Il 12 febbraio 1916 si ebbe la seconda incursione nella quale sull' idrovoro di Codigoro furono lanciate tre bombe. Danni insignificanti salvo la rottura dei vetri.

« In paese di Codigoro (che è vicino all' impianto idrovoro) si ebbero 5 morti.

« Seguono le incursioni del 13 Aprile 1917 senza conseguenze e quella del 2 Maggio 1917 alle ore 21 nella quale fu colpito lo spogliatoio operai, che andò distrutto, ed il locale caldaie in destra dello stabilimento Acque Alte con la messa fuori servizio di 3 caldaie.

Seguirono le incursioni dell' 11 Maggio, 3 Giugno, 8 Giugno, 2 Agosto e 3 Agosto 1917 che causarono lievi danni anche perchè dal Maggio 1917 lo stabilimento era difeso da alcuni pezzi antiaerei » (1).

Si potrebbero ricordare altri tentativi di distruzione compiuti anche dai nostri aviatori contro impianti idrovori delle zone invase tra il Novembre 1917 e l' Ottobre 1918, ma i ripetuti bombardamenti delle idrovore di Codigoro, anche se, per fortuna, hanno prodotti danni limitati dimostrarono da soli come contro i grandi (e facilmente individuabili) bersagli rappresentati dai macchinari idrovori potessero già in un periodo in cui l' aviazione disponeva di mezzi di offesa limitati, sia come quantità ed efficienza delle bombe trasportate, sia come precisione di tiro, svolgersi attacchi con risultati non trascurabili.

Se invece di colpire locali e caldaie secondarie le bombe austriache fossero cadute sulla sala delle motrici maggiori o sulle pompe delle acque basse una parte della Grande Bonificazione (se ne ricordi l' altimetria) sarebbe rimasta sommersa con danno gravissimo per l' alimentazione nazionale.

Il pericolo è divenuto minore quando gli impianti idrovori sono stati protetti da batterie antiaeree, le quali pare anzi abbiano così spaventato l' avversario da indurlo a cessare addirittura i suoi attacchi, che non si sono, per

(1) Riassumo queste notizie da una lettera (luglio 1935) del cortese Direttore della Grande Bonificazione Ferrarese Ing. D. Tommasini.

fortuna, rinnovati nemmeno quando nel Novembre del 1917 o nel Giugno del 1918 gli attacchi e le distruzioni alle spalle dell' esercito in ritirata o impegnato nella battaglia del Solstizio avrebbero avuta una grande importanza materiale e morale.

Si devono però tener presenti:

a) la non grande abbondanza di mezzi di cui disponeva l' aviazione austriaca, che perciò poteva ritenere conveniente di non tentare nuovi attacchi contro bersagli isolati quando questi avessero – come era avvenuto per Codigoro – una protezione d' artiglieria;

b) il carattere della guerra 1915-18 che pur essendo una guerra di masse era pur sempre una guerra di eserciti combattenti gli uni contro gli altri.

Ma mutato col prevalere della lotta aerea il carattere della guerra e divenuta questa veramente una guerra totalitaria i pericoli che sovrastano alle bonifiche ed essenzialmente agli impianti idrovori si sono enormemente accresciuti.

Per ovviarvi non basta certo quel solo provvedimento che ho prima ricordato; la proibizione, cioè, di divulgare notizie sulle dighe di ritenuta e sugli impianti idrovori.

Questo provvedimento, la cui applicazione, tra l'altro, pare contrasti con gli obblighi di pubblicazione dei progetti di bonifica (art. 4 del R. Decreto 13 febbraio 1933 N. 215 e art. 38 del Regolamento approvato col R. Decreto 8 Maggio 1904 N. 368), avrà in realtà un' importanza assai limitata sia perchè l' ubicazione dei grandi impianti idrovori può risultare nettamente dalle levate di campagna all' 1/25.000 dell' Istituto Geografico Militare sia perchè le pubblicazioni sulle maggiori bonifiche hanno oramai largamente diffuse fotografie e notizie sui grandi impianti idrovori.

D'altra parte anche se l'impedire la divulgazione delle notizie sugli impianti idrovori potesse avere una certa efficacia, i grandi impianti idrovori si rivelerebbero facilmente da sè e per il loro isolamento, che molte volte li fa spiccare nettamente in mezzo alle pianure di bonifica scarse di edifici, e per la stessa grandiosità, che in qualche caso si è voluta dare ai fabbricati e che arrischia di farne più chiaramente un bersaglio.

Non basta, quindi, soltanto proibire la divulgazione di notizie sugli impianti idrovori ma bisogna provvedere, per quanto possibile, a diminuire i pericoli che sovrastano agli impianti idrovori e quindi alle bonifiche.

Qualcuno penserà, naturalmente, alla creazione di difese antiaeree per gli impianti idrovori.

Ma ai bombardamenti operati con voli in massa e con voli radenti bisognerebbe poter opporre non solo difese con artiglierie e mitragliatrici ma anche stormi da caccia e non pare possibile suddividere per tutta la zona delle bonifiche mezzi che evidentemente possono, al più, essere messi a protezione dei grandi centri urbani ed industriali.

Si potrà quindi fare limitato assegnamento su una difesa attiva antiaerea e bisognerà invece pensare a difese passive.

Sotto quello stesso numero 14 dell'allegato al R. D. 28 Settembre 1934 N. 1728 sotto cui sono elencati gli impianti idrovori tra gli argomenti, di cui è proibito divulgare notizie, sono anche annoverate le dighe di ritenuta.

Ora per queste che, come ho ricordato più sù, possono far parte di opere di bonifica « deve essere richiesto il parere dell'autorità militare » in qualsiasi parte del regno esse vengano compiute » (art. 13 della Legge 1° Giugno 1931 N. 886 e art. 7 del D. M. 5 Aprile 1933 e pubbl. nella Gazz. Uff. 27 Sett. 1933 N. 225).

Ed è noto quali predisposizioni d'interesse militare vengano imposte per simili opere.

Per gli impianti idrovori sembra che l'Autorità Militare potrà richiedere che se ne diminuisca la visibilità, ed anche (e sarebbe in molti casi più opportuno) che si progettino impianti divisi, indipendenti come, per non citare altre opere pubbliche; si è fatto e si va facendo per i ponti sui grandi corsi d'acqua, i quali, come è noto, non soltanto non sono più costruiti per due binari o per strada ferrata e strade rotabili, ma a volte persino separatamente, e a notevole distanza, binario per binario e a travate indipendenti.

Per gli impianti idrovori bisogna che i progettisti e i costruttori ricordino che, quanto più nascosto e quanto più piccolo sarà il bersaglio, tanto più probabile sarà ch'esso sfugga agli attacchi aerei.

Ma non sarebbe però possibile oggi di rifare tutti gli impianti idrovori perchè corrispondano alle esigenze della protezione antiaerea. Indubbiamente però è possibile studiare e attuare provvedimenti perchè gli impianti idrovori sieno, entro certi limiti, mascherati o sieno difficilmente incendiabili.

Un altro studio che dovrebbe essere fatto è quello di stabilire se e come le bonifiche possano funzionare in caso di distruzione totale o parziale dei loro macchinari, se e quali raccordi stabili o provvisori si debbano fare o sieno attuabili in breve tempo per porre in comunicazione due diversi bacini o anche due diverse bonifiche, dove devano essere piazzati i macchinari di fortuna e se e come essi possano sopperire a tutti i bisogni della bonifica.

A questi studi e provvedimenti, riguardanti essenzialmente gli impianti idrovori, io credo che altri potrebbero accompagnarsene per vedere se e come altre opere di boni-

fica o di sistemazione montana, corrispondano agli interessi della difesa e se e come debbano eseguirsi e modificarsi.

Basta pensare alle strade, per esempio, anche nelle cosiddette « bonifiche di difesa » (non di difesa militare – bisogna dirlo per i profani – ma di difesa dell'assetto fondiario già esistente) per comprendere come, anche per ovviare al rinnovarsi o all'accrescersi di spese o per renderle veramente utili allo Stato (che in misura diversa vi contribuirà sempre o quasi sempre), sia necessario che non poche opere sieno eseguite o modificate d'accordo con l'Autorità Militare ed eventualmente anche a richiesta dell'Autorità Militare sieno o non sieno in zone militarmente importanti.

Io percorro frequentemente territori di recente e di vecchia bonifica ed ho veduto e vedo progetti di bonifica studiati talora da tecnici eminenti ed ho dovuto constatare come mai, almeno per quanto io so, si è tenuto e si tien conto, sia in opere di grande mole e implicantissime spese di milioni sia in opere di limitata importanza, della preparazione militare terrestre o marittima.

In qualche caso le necessità della difesa apparivano evidentissime, ma a chi osservava (e mettiamo che quel chi fossi io) che sarebbe stato opportuno di ampliare una strada o un argine per consentire il passaggio agli automezzi o all'artiglieria, si è risposto che il Consorzio doveva pensare ai bisogni propri e non a quelli degli altri e che se mai le autorità Militari avrebbero rimediato, se volevano, in un secondo tempo.

In verità come si è provveduto col Decreto Interministeriale 15 Settembre 1933-XI e con la circolare N. 35 del 16 Settembre 1933-XI ai « Piani regolatori di bacini

idrografici e opere di sistemazione montana ⁽¹⁾ per le sistemazioni idraulico forestali, così si sarebbe dovuto e si dovrebbe, (modificando completamente l'art. 97 del R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215 ed estendendo chiaramente alle bonifiche ed alle sistemazioni montane la norma, opportunamente corretta ⁽²⁾, sancita con l'art. 2 della citata legge 20 Marzo 1865 N. 2248) provvedere per tutto il territorio del Regno a stabilire nell'interesse della difesa nazionale piani e principî regolatori delle opere di bonifica e di sistemazione montana, le quali complessivamente, non è inutile ricordarlo, riguardano quasi i due quinti della superficie agraria e forestale ⁽³⁾ (produttiva) della nostra Italia.

(1) Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: A. Serpieri: *La legge sulla Bonifica integrale nel IV anno di applicazione*, pagg. 78-79, 253-6; 306-315.

(2) « Corretta » anche perchè; « concerti » dovranno prendersi evidentemente anche col Ministero dell'Aeronautica.

(3) Più esattamente Ha 11.005.792 su Ha 28.519.000. Cfr. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. A. Serpieri: *La legge sulla Bonifica integrale nel V anno di applicazione*, pag. 76. Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia, Compendio Statistico Italiano 1934, pag. 83.

Il problema dei combustibili

I divieti e i controlli sui prodotti e sui macchinari stranieri. — La deficienza di combustibili italiani. — L'energia elettrica. — Combustibili e lubrificanti italiani per le bonifiche italiane.

Anche prima che il principio fosse statuito per legge, il Ministero dei Lavori Pubblici nel dare la concessione ai Consorzi per un'intera opera di bonifica o per parte di essa, imponeva l'obbligo di « preferire l'industria nazionale per le forniture e provviste occorrenti per la esecuzione delle opere, tanto nel caso che vi sia parità di condizioni nelle offerte presentate da ditte straniere ed italiane, quanto nel caso in cui l'offerta della ditta nazionale sia meno vantaggiosa di un ventesimo in confronto di quella di ditte estere » (1).

Venne poi il Regio Decreto-Legge 7 Gennaio 1926 N. 216 (convertito con modificazioni nella legge 15 Luglio 1926 N. 1379) che fece obbligo alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende ammesse o comunque dipendenti dalle Ammini-

(1) Trascrivo questa disposizione dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 22 Marzo 1924 (Registrato alla Corte dei Conti il 17 Aprile 1924) con cui veniva concessa al Consorzio di Bonifica Cà Lattis Gorino Sullam l'esecuzione delle opere occorrenti per la bonificazione del suo bacino.

strazioni ed Enti predetti») di dare la preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, negli acquisti, da effettuare sia direttamente sia per conto proprio..., di materiali, di apparecchi, di macchine e strumenti e di manufatti e prodotti finiti e semilavorati di ogni genere, semprechè l'industria nazionale sia in grado di farne la fornitura entro gli stessi limiti di tempo e con le stesse garanzie delle ditte straniere ed il prezzo della merce nazionale non ecceda il prezzo della concorrenza straniera, accresciuto del dazio doganale e delle spese di trasporto a destino, di una percentuale superiore al 5 per cento (che può essere elevata sino al 10 per cento).

Il disposto dell'articolo su citato venne reso più comprensivo da quello del successivo Decreto legge 20 Marzo 1927 N. 527 (convertito con modificazioni, nella legge 7 Marzo 1928 N. 519) che, pure all' art. 1, ha fatto obbligo alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, agli enti autarchici e a quelli sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle aziende annesse o comunque dipendenti dall'Amministrazione od enti predetti, nonchè alle società, ditte, istituti o enti concessionari di beni o servizi pubblici o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato... negli acquisti, nelle forniture e nei lavori di ogni specie, a cui debbono provvedere, di dare la preferenza a ditte nazionali.

Nei successivi articoli di quest' ultimo decreto-legge si assimilavano alle ditte nazionali, quelle « equiparate (art. 9 e 10) e si stabiliva che alla regola di adoperare prodotti o manufatti italiani, si fa eccezione... quando si tratti di materie gregge e lavorate che non si producono in Italia » (art. 6).

Con queste disposizioni si è, quindi, da un lato allar-

gato la cerchia degli enti che sono obbligati a dare la preferenza alle ditte nazionali e si è, d'altro canto, non soltanto ammessa la facile mascheratura in ditte nazionali di ditte straniere ma anche di prodotti non italiani in prodotti nazionali, e si è pure, senz'altro (per forza, del resto) consentito l'uso di materie greggie e lavorate che non si producono in Italia, e quindi dei combustibili e dei carburanti e dei lubrificanti, di cui l'Italia non ha che una produzione molto ristretta e, per taluni tipi, addirittura nulla.

Su questa libertà lasciata agli Enti e perciò ai Consorzi di adoperare prodotti stranieri si è cercato però di esercitare una vigilanza e poi di porre qualche freno.

L'Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica e d'Irrigazione infatti, con ripetute circolari⁽¹⁾ ha invitati i Consorzi a comunicare gli acquisti fatti all'estero ed i motivi di tali acquisti. Tra gli acquisti figurano quelli di carburanti, lubrificanti, carbone.

L'ultima circolare dell'Associazione (N. 90 del 16 Gennaio 1935) precisa che è necessaria l'autorizzazione del Ministero delle Corporazioni per tutti gli acquisti di merce di provenienza estera, quindi anche per quelli che, a mezzo di importatori, vengono contratti nel Regno, e per cui i pagamenti non vi sia bisogno di valuta estera.

I Consorzi devono quindi, o per lo meno dovrebbero, anche quando i prodotti stranieri sieno preferibili per il prezzo, chiedere l'autorizzazione per acquistare all'estero i macchinari, i carburanti, i lubrificanti ed il carbone oppure anche per comperarli in Italia quando sieno di provenienza estera.

(1) Circolare 4 agosto 1930, 28 Gennaio 1931, 22 ottobre 1932, 14 Maggio 1934 e 16 Gennaio 1935. Cfr. Serpieri: *La legge sulla bonifica Integrata*, Anno III° ed Anno V°

Questi provvedimenti varranno a far sì che i macchinari non sieno di produzione straniera ossia che quell'esclusione di motrici, di pompe ecc. fabbricate all'estero, la quale in gran parte avveniva già da anni per la bontà della produzione Italiana, divenga addirittura completa.

Più difficile invece mi pare, per non dire impossibile, far sì che i Consorzi rinuncino con gli impianti attuali ai carburanti, ai carboni, ai lubrificanti stranieri o, se anche manipolati in Italia, derivati da prodotti esteri.

La necessità in cui si trova l'Italia di ricorrere ai combustibili ed ai lubrificanti stranieri costituisce in tempo di pace una grave inferiorità economica ed in guerra un pericolo continuo e non agevolmente rimediabile.

Perciò da tempo il Governo Nazionale, specialmente per mezzo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, stà notoriamente facendo studiare questi gravi problemi.

Di essi però si è anche pubblicamente già molto parlato in riviste, in giornali, in riunioni prima ⁽¹⁾ e dopo il Convegno del Carburante Nazionale radunato in Firenze il 9 Giugno 1934 presso la R. Accademia dei Georgofili ⁽²⁾. Ma sia nel Convegno sia nelle Riviste e nei giornali si è

(1) Vedi, tra gli altri numerosissimi; i seguenti:

Colonnello FRANCESCO FOSCHINI: *Il problema dei carburanti in pace ed in guerra* in Rassegna Italiana Aprile-Maggio 1921;

Il Congrès International du Carbone Carburant: Milano (Touring Club Italiano) 1-5 Ottobre 1932 (gli atti furono pubblicati nel 1933).

Generale GIULIO COSTANZI: *Il problema dell'autotrazione in Italia*, Rivista Aeronautica: Dicembre 1932;

Prof. DOMENICO TOCCHI: numerosi articoli dal 1931 in avanti nel Giornale dei Lavori Pubblici; nel Giornale di Agricoltura della Domenica ecc. essenzialmente però sull'alcool come carburante nazionale.

L'«Energia Termica» Rivista Tecnica Mensile Milano Anno 1° 1933, Anno II° ecc.

(2) Atti della R. Accademia dei Georgofili: V Serie: Volume XXX Disp. 4° Ottobre-Novembre 1934. Convegno del Carburante Nazionale: Firenze 9 Giugno 1934.

soprattutto trattato dei carburanti e dei lubrificanti che si potrebbero produrre in Italia e sarebbero adatti a fornire la forza motrice agli automezzi terrestri o agli aerei.

Anch' io, or sono pochi mesi, ho tenuta una comunicazione accademica all' Ateneo di Venezia sul « Dominio dello spazio e l' agricoltura Italiana » in cui ho cercato di dimostrare come sia indispensabile di produrre ed adoperare in Italia quei carburanti che la nostra agricoltura può fornire e specialmente quelli che essa può dare illimitatamente (1).

Perchè a me sembra, e persisto in questa mia opinione anche per quello che concerne la bonifiche, che sieno i nostri boschi e la nostra agricoltura che potranno e dovranno dare i combustibili ed i carburanti per i motori italiani.

* * *

Il problema è stato studiato anche per quanto riguarda le bonifiche ed anche da parecchi anni, ossia da quando la grande guerra ha da un lato dimostrata (se bisogno ve ne era) la difficoltà dei nostri approvvigionamenti di carbone e carburanti e dallo altro canto le bonifiche, dopo l' avvento del Governo Nazionale, hanno preso a svilupparsi con un ritmo del tutto diverso da quello che avevano avuto in passato.

Sino alla guerra gli impianti idrovori di bonifica erano dotati quasi esclusivamente di motrici a vapore mentre erano in numero molto limitato gli impianti elettrici (2) o

(1) Ateneo Veneto: IV Riunione: Sezione di Scienze: 3 febbraio 1935 XIII°. ANGELO SULLAM: *Il dominio dello spazio e l' Agricoltura italiana* in « Ateneo Veneto » Anno CXXVI° Aprile 1935: Vol. 118: N. 4.

(2) Ricordo nella Bonifica dell' Isola di Ariano, compiuta nel 1904 su progetto dell' Ing. Zechettini, i due macchinari idrovori per i due bacini mi.

quelli (di potenza limitata) funzionanti con motori a gaz povero (1).

Dopo la guerra si diffondono gli impianti elettrici e i motori Diesel, mentre le motrici termiche (che bruciavano e bruciano quasi esclusivamente carbone) se anche non si riducono di numero non aumentano però proporzionalmente all'accrescersi, in numero ed in ampiezza, delle bonifiche.

E sorge allora il problema della fornitura dell'energia elettrica alle bonifiche.

Lo Stato cerca con una serie di provvedimenti (2) di favorire il consumo dell'energia elettrica sia negli impianti delle bonifiche idrauliche, sia, anche per gli usi agricoli, ma le Società, che producono l'energia con impianti idroelettrici e praticamente ne hanno il monopolio, non vedono di buon occhio questi nuovi clienti; le bonifiche; clienti che consumano poche ore di energia (800-1000) in un anno e sono esigentissime nell'esigere garanzie per avere la certezza di poter disporre della energia in qualsiasi momento.

D'altra parte le bonifiche non possono pagare l'energia al di là di un determinato prezzo.

Si sono escogitati perciò dei rimedi.

La Federazione delle Bonifiche, nel 1920, in una memoria sull'impiego dei combustibili propone di studiare

norì, funzionanti mediante l'energia elettrica che però era prodotta dalle motrici termiche dell'impianto centrale.

(1) Nella tenuta Cà Tiepolo dei Conti Papadopoli in Comune di Porto Tolle funzionò sino al 1923 un motore a gaz povero costruito dalla Società Veneta e Fonderia di Treviso parecchi anni prima della guerra.

(2) Decreto-Legge 2 Ott. 1919 N. 1995, T. U. 30 Dic. 1923 N. 3256 art. 122; Decreto-Legge 29 Luglio 1925 N. 1315, R. Decreto 13 febr. 1933 N. 215 art. 2 e 43.

l'impianto di centrali termo-elettriche in cui verrebbe bruciata la torba.

Nel 1923 il « Giornale dei Lavori Pubblici » suggerisce di creare impianti termo-elettrici nei bacini lignitiferi, asserendo (e su questo è lecito aver molti dubbi) che questi sono per il Paese anche più importanti di quelli idroelettrici (1).

D'altra parte la Federazione delle Bonifiche si fa iniziatrice, d'accordo con alcune Province e Comuni, di un Ente, indipendente dalle Società, per la produzione dell'energia elettrica con propri impianti sulle Alpi e le Prealpi, ma l'iniziativa combattuta aspramente dalle Società non arriva a risultati concreti.

Perciò la fornitura di energia elettrica rimane alle Società, le quali sotto la pressione del Governo e dell'Associazione Nazionale dei Consorzi, concedono tariffe più o meno ridotte secondo le regioni, i Consorzi ed i consumi.

Dati i prezzi dell'energia, data le oscillazioni dei consumi, data la possibilità di interruzioni i Consorzi finiscono sempre o quasi sempre coll'adottare nei loro impianti, nuovi o rinnovati, due tipi di motori: quelli elettrici per l'andamento ordinario, i Diesel per i momenti di punta e come riserva (2).

In molti impianti minori si vedono, soltanto motori Diesel. sia in un caso (motori elettrici e motori Diesel)

(1) In « Giornale dei Lavori Pubblici » 15 Novembre 1923; ripubblicato nell'opuscolo: « In occasione del Congresso Nazionale dei Bonificatori: Napoli Settembre 1925: Dell'ordine di precedenza nel programma dei Lavori Pubblici ».

(2) Federazione Nazionale delle Bonifiche: Ing. PAOLO GASPARINI: *Uno sguardo sommario alle motrici termiche usate nelle bonifiche a sollevamento meccanico*. Estratto dal Volume « Atti del Congresso Nazionale dei Motori a scoppio tenuto in Padova 16-17 Giugno 1927 ».

sia nell' altro (motori Diesel soli) i Consorzi adoperano in larga misura prodotti stranieri: la nafta e i lubrificanti.

Al Convegno di Firenze si è ricordato come, entro certi limiti, i lubrificanti vegetali: olio di oliva ed olio di ricino, di cui l' Italia è o potrebbe essere larga produttrice, possano sostituire i lubrificanti derivati dagli olii minerali (1).

Quanto alla sostituzione della nafta con altri combustibili, che potrebbero prodursi od aversi in Italia, se ancora non si è giunti a risultati indiscutibili, pare però che si possa arrivarvi.

Ma, in ogni caso, mi sembra che i problemi da risolvere non sieno soltanto quelli di trovare lubrificanti e combustibili per i motori attualmente in uso, ma piuttosto di trovare o creare motori che funzionino con energia, diciamo così, prodotta in Italia e con lubrificanti italiani.

Per i lubrificanti pare che il problema non sia di difficile soluzione.

Per la energia vien fatto, naturalmente di ripensare all' energia elettrica, che però da sola non può e non deve bastare.

L' energia elettrica offre grandi vantaggi (2) e si può oramai trovare con discreta abbondanza (ove si prescinda dai prezzi) in quasi tutta l' Italia (dico quasi tutta perchè vi sono zone che le Società non hanno voluto e non vogliono

(1) Vedi oltre i citati atti del Convegno di Firenze anche:

Generale GIULIO COSTANZI: *Il problema del lubrificante nazionale e la coltivazione del ricino in Italia*. Rivista Aereonautica, Settembre 1931. Per l' olio di oliva cfr. Lobin in « Revue oléicole » Juillet 1933. Vedi anche Gior. Agric. della Domenica (23 Giugno 1935) « Convegni agricoli a Bologna ».

(2) Cfr. BELLUZZO: *Il progresso della meccanica nelle Idrovore di bonifica*. Conferenza tenuta in Napoli il 3 Sett. 1925 e spec. pag. 111; nel volume « Atti del Primo Congresso Nazionale dei Bonificatori: Federazione Nazionale delle Bonifiche, Vicenza 1926.

servire perchè, dicono loro, sarebbero povere e cattive consumatrici!!).

Quindi un primo provvedimento da adottarsi sarà l'installazione di motori elettrici, per lo meno, sussidiari in tutti gli impianti idrovori.

Ma l'energia elettrica può subire interruzioni, tanto più frequenti e tanto più lunghe quanto più aspra sia domani una guerra, e le interruzioni di energia possono essere mortali per le bonifiche.

Perciò se negli impianti meglio concepiti si è creduto anche per il tempo di pace (e non lo si è fatto soltanto per il costo dell'energia) di non poter contare soltanto sull'energia elettrica ma si sono sempre adottati anche motori a vapore o Diesel, tanto più per il tempo di guerra bisogna avere motrici non elettriche almeno come riserva.

Ed è necessario cercare che questi motori funzionino con combustibili che non sieno stranieri ma sieno dati dall'agricoltura o dalle cave o miniere italiane.

Per le motrici a vapore bisognerebbe vedere se e come esse sieno in grado di funzionare con combustibili italiani (ligniti, carbone di legna, legna, paglia ecc.), o se debbano essere opportunamente modificate. Per i motori Diesel si dovrebbe studiare se e quali combustibili italiani possano sostituire la nafta, mutando parte dei motori, degli iniettori ecc. Non è da escludersi però che si possa o si debba arrivare a tipi di motrici diverse da quelle attuali particolarmente adatte ai combustibili italiani.

A questo proposito è da ricordare il Decreto Ministeriale 8 Marzo 1933 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 Marzo 1933 N. 62) con cui il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste provvedeva alla « Costituzione d'una Commissione per lo studio della trasformazione dei residui di

legna in carbone per la produzione di forza motrice ad uso agricolo sul posto ».

Indubbiamente anche la forza motrice che occorre alle bonifiche è « forza motrice ad uso agricolo sul posto ».

Ma se questo Decreto non bastasse, e mi sembra non possa bastare perchè non si ci può limitare a studiare l'impiego o trasformazione dei residui di legna, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dovrebbe provvedere ai necessari studi, ricerche e costruzioni sperimentali, con tutta urgenza, interpretando in tal senso l'art. 6 del R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215: o modificandolo a questo scopo, ove si creda che gli studi e le ricerche sui combustibili non rientrino tra quelli previsti dall'articolo come è attualmente redatto.

Abbandonare o ridurre l'uso del carbone, della nafta, dei lubrificanti stranieri può avere un'importanza vitale per il nostro Paese sia in pace che in guerra.

Per volere del Duce noi ci siamo liberati dalla servitù del pane straniero.

Dobbiamo liberarci anche, e al più presto, dalla servitù dei combustibili stranieri.

Le nostre bonifiche devono essere prosciugate con energia prodotta in Italia, anzi, per quanto possibile, con combustibili e con lubrificanti prodotti nelle stesse bonifiche.

Le bonifiche e la carta d' Italia

La trasformazione dei territori compiuta dalle bonifiche. - Necessità di una collaborazione dei Consorzi e dei privati bonificatori per gli aggiornamenti della carta d' Italia.

Nell' autunno del 1914 avevo segnalato ad un Comando Centrale l' opportunità di provvedere a sistemazioni difensive di un ampio territorio nell' Italia Settentrionale, che io avevo frequente occasione di percorrere e di cui una parte era stata bonificata da una decina di anni.

Fui perciò chiamato a conferire con alcuni Ufficiali Superiori, i quali mi obiettarono che non sembrava loro fosse il caso di occuparsi in alcun modo di quella zona, la quale nelle carte, ch' essi avevano davanti a loro e che mi mostrarono, appariva tuttora essenzialmente paludiva.

Invano io esposi loro quali erano le opere di bonifica compiute che mutavano sostanzialmente quei luoghi e li potevano rendere meta e bersaglio di attacchi nemici, invano li invitai ad assumere informazioni presso il Genio Civile di quella provincia.

Le carte segnavano « paludi » e come paludi quei luoghi rimasero indifesi sino all' autunno del 1917 e all' inverno del 1918 quando finalmente si comprese, per fortuna non troppo tardi, che quel territorio non poteva rimanere privo di qualsiasi difesa.

Ho rievocato questo episodio perchè tuttora esistono per le zone di bonifica, e sono molte ed estese ed in parte notevole proprio nell' Italia Settentrionale, tavolette (levate di campagna) 1/25.000 e carte 1/100.000 in cui le opere di bonifica (strade, canali, coltivazioni, case ecc.) non figurano o figurano imperfettamente.

Perciò manca a chi deve preparare i piani di difesa del territorio, e che non può certo percorrerlo tutto minutamente, la visione esatta di ciò che esiste e che o deve essere protetto o può servire per scopi di difesa o di offesa.

Queste deficienze delle carte militari non sono certo imputabili al nostro eccellente Istituto Geografico Militare, che ha sempre adempiuto con la massima cura ai gelosi compiti che gli sono stati affidati.

L' Istituto Geografico Militare non può mantenere in campagna tutte le squadre rilevatrici o in aria tutti gli aerei che occorrerebbero per aggiornare continuamente le levate di campagna.

Ma se all' Istituto Geografico Militare pervenissero da tutti i Consorzi ed anche dai privati bonificatori le planimetrie dei loro comprensori e se queste planimetrie fossero regolarmente aggiornate il compito dell' Istituto sarebbe molto facilitato, pur dovendo esso per evidenti ragioni tecniche, provvedere poi alla revisione superlocale del materiale cartografico ricevuto dalle varie bonifiche.

Questo invio oggi non è affatto obbligatorio perchè non è regolato da alcuna legge o da alcun decreto ⁽¹⁾. L' Istituto

(1) Ho assunte in proposito precise informazioni da competente fonte e mi risulta che a tutto luglio 1935 XIII non esisteva alcuna disposizione (nemmeno sotto forma di circolare) a questo riguardo. L' Istituto Geografico Militare, allora denominato Istituto Topografico Militare è stato « costituito sotto l' alta Direzione del Comando Generale del Corpo di Stato Maggiore

richiede dati ai Consorzi ed ai privati ma non è certo di ricevere, specie da questi ultimi, esatte ed esaurienti risposte.

Vi può anzi essere in taluno il desiderio di non rispondere, perchè così non appaia nelle tavolette di campagna le trasformazioni e i miglioramenti introdotti nelle bonifiche e non servano poi agli uffici fiscali per trarne argomento per aumenti di imposte, come si può temere quando si legga il paragrafo 3 dell'Istruzione XV^a (modificata) per la qualificazione, classificazione ed il classamento dei terreni, pubblicata nel 1934 dalla Direzione Generale del Catasto e più ancora qualche parere della Direzione stessa.

Comunque è necessario che all'Istituto Geografico sieno fornite fedelmente e continuamente tutte le notizie di cui esso abbisogna per tenere aggiornata la carta d'Italia, perchè un buon materiale cartografico è una delle basi indispensabili per preparare la guerra e per vincerla.

Per quanto riguarda le sistemazioni montane, in cui la Milizia Forestale ha così larga parte, io credo che anche senza bisogno di speciali disposizioni questa già provvederà o, altrimenti, facilmente potrà provvedere a rimettere all'Istituto Geografico i più precisi rilievi dei lavori eseguiti.

Invece per i Consorzi e per i privati bonificatori io credo che sia necessario emanare norme precise perchè essi sieno tenuti ad inviare allo Istituto le esatte planimetrie delle loro bonifiche e a tenerle continuamente al corrente.

Bisognerebbe che fosse chiaramente statuito esser obbligo di ogni Consorzio di rimettere per il tramite del Genio Civile all'Istituto Geografico una copia delle planimetrie,

col Regio Decreto 27 Ottobre 1872 N. 1084 Sez. II annunz. nella Gazz. Uff. del 25 Nov. 1872 N. 326.

Vedi anche i R. Decreti 26 dic. 1872 N. 1205 e 14 Maggio 1908 N. 232 per l'Istituto Idrografico della R. Marina.

piante e sezioni di ogni stato di avanzamento in cui sieno comprese opere stradali, canali, stabilimenti idrovori, trasformazioni di colture ecc. ossia opere che in qualsiasi modo modifichino l'aspetto e la consistenza dei luoghi.

Per quel che concerne i privati dovrebbe stabilirsi ch'essi devono, per il tramite degli Ispettorati Agrari Regionali o Provinciali, mandare all'Istituto le planimetrie, piante, sezioni di tutte le opere compiute indipendentemente da un piano generale di bonifica, siano esse o non sieno sussidiate dallo Stato ma riguardino una superficie maggiore di 10 ettari (e ricordo questa superficie perchè è quella fissata nell'art. 3 lettera c) del Decreto Ministeriale 5 Aprile 1933 (in Gazz. Uff. 27 Settembre 1933, N. 225) per le bonifiche in zone militarmente importanti).

Soltanto quando i Consorzi ed i privati avessero adempiuto a questo obbligatorio invio di dati si darebbe corso alla liquidazione dello stato di avanzamento o al pagamento del sussidio.


Queste mie proposte non riusciranno gradite a molti, perchè molti vedranno nell'attuazione di esse soltanto un aumento di lavoro o una perdita di tempo.

Per conto mio dico subito che agli obblighi, che vorrei vedere imposti agli altri, ho già per quanto stava in me spontaneamente adempiuto anche se non erano scritti in alcuna legge o regolamento.

Io credo che ognuno di noi deva in ogni momento cercare di servire il Paese come meglio può, anche nei compiti apparentemente più modesti (ma in realtà importantissimi) come può sembrare quello di fornire dati per le carte militari, senza le quali però, non è inutile dirlo e ripeterlo, un Esercito, una Marina, un'Aviazione non sanno operare e non possono vincere.

II.

L'esenzione ventennale sull'aumento del
reddito dei fondi idraulicamente bo-
nificati da privati.



L'Esenzione ventennale sull'aumento del reddito dei fondi idraulicamente bonificati dai privati.

Il voto del Congresso di Napoli nel 1925. - Il Decreto-Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312. - Modificazioni stabilite col Decreto 13 Febbraio 1935 N. 215. - L'esenzione ventennale dev'essere accordata a tutte le bonifiche idrauliche private senza limite di tempo. - La rinnovazione delle bonifiche - Le bonifiche distrutte o danneggiate dalla guerra. - Ricordi e previsioni.

Nel Primo Congresso Nazionale dei Bonificatori tenuto in Napoli nel Settembre 1925 io chiudevo la mia Relazione sulle « Bonifiche Private » proponendo all' Assemblea, che unanime lo approvava, il seguente ordine del giorno ⁽¹⁾, che era già stato formulato e chiarito in una precedente riunione di Agricoltori in Firenze da S. E. Serpieri e dall' Avv. Giuseppe Lovati.

« il Congresso dei Bonificatori Italiani... ».

Premesso che la legge catastale fondamentale del 1886 stabiliva il principio della inalterabilità degli estimi per 30 anni, che invece il decreto del 1922 riduce tale inalterabilità a 5 anni pel maggior reddito dato da migliorie fondiarie: che più particolarmente, per effetto di re-

(1) Federazione Nazionale delle Bonifiche. Atti del Primo Congresso Nazionale dei Bonificatori. Napoli 3-5 Settembre 1925 (Vicenza-Rossi 1926 pag. 194-195.

centi decreti sulla revisione delle colture e degli estimi e dall'attuazione del nuovo catasto, alle bonifiche private, che non hanno ancora compiuto il ventennio di vita, viene tolto anche il beneficio dell'esenzione quinquennale: che tutto ciò è contrario agli interessi della produzione, perchè i frutti dei miglioramenti agrari si realizzano dopo molti anni e non dopo soli cinque: che per quanto concerne le bonifiche private, il trattamento ad esse fatto è contrario:

a) a giustizia, perchè i bonificatori privati, che hanno sostenuto senza rimborso anche la parte di spesa di bonificazione, che doveva stare a carico dello Stato e degli Enti locali, meritano di essere premiati e non puniti;

b) alla legge fondamentale sul catasto, per la quale il reddito tassabile deve essere ordinario e continuativo;

c) ai precedenti legislativi, perchè, se fu imposto anche alle bonifiche private, che non hanno ancora compiuto il ventennio, il tributo per ettaro di lire due per i terreni bonificati, ciò significa che anche esse, come le consorziali, furono riconosciute terreni bonificati e non semplici miglorie;

f a v o t i

che in tesi generale, tutte le miglorie debbano godere di un periodo di esenzione di almeno un ventennio».

L'ordine del giorno non valse per circa due anni a far modificare le disposizioni legislative e le interpretazioni che ne davano allora gli Uffici Fiscali, ma nel 1927, per le ripetute istanze della Federazione Nazionale delle Bonifiche e mie (io rappresentavo in seno alla Federazione le bonifiche private) si potè ottenere la promulgazione di un Decreto Legge (R. D. L. 27 Ottobre 1927 N. 2312 pubblicato nella Gazzetta Uff. del 22 Dicembre 1927 N. 295)

che porta il titolo: « Norme per assicurare il migliore funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica » ma che all' art. 5 stabilisce:

« L' esenzione per venti anni dall' imposta fondiaria sull' aumento di reddito dei fondi bonificati, concessa con l' art. 123 del Testo Unico 30 dicembre 1923 N. 3256, è estesa anche alle bonifiche private eseguite da privati indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purchè esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel detto testo unico.

L' applicabilità dell' esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal ministro per i lavori pubblici, il quale determina anche la data di ultimazione della bonifica ai fini della decorrenza del ventennio di esenzione ».

« Per l' applicazione di queste nuove norme » il Ministro dei Lavori Pubblici dava, con circolare 14 febbraio 1928, « talune direttive » (IV^a Esenzione dall' imposta fondiaria) (1) tra le quali importantissima quella che stabiliva « l' esenzione poter esser consentita alle bonifiche per le quali il ventennio non era ancora trascorso al momento dell' entrata in vigore del decreto e cioè al 22 Dicembre 1927 ».

Queste direttive rimanevano immutate anche quando, per effetto del R. Decreto 27 Settembre 1929 N. 1726, passavano « alla dipendenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale presso il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, i servizi... relativi alla bonifica idraulica », e quindi anche il potere di stabilire l' applicabilità del-

(1) Vedi Bollettino Ufficiale del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 febbraio 1928 (N. 6 del 1928).

La Circolare Ministeriale è riprodotta anche in « Lex » Annata 1928: vedi specialmente pagg. 348-9.

l' esenzione ventennale alle singole bonifiche private e di determinarne la data di ultimazione.

E restava pure invariata la competenza degli Uffici del Genio Civile a dare il parere sull' importanza delle bonifiche private e sulle date di ultimazione delle opere, anche dopo l' istituzione (R. Decreto Legge 18 Novembre 1929-VIII^o N. 2071) degli Ispettorati Regionali per l' Agricoltura.

Invece una modificazione notevole nelle disposizioni per le bonifiche private veniva apportata dal Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215. benchè l' articolo 117 del Decreto stesso in apparenza sia quasi identico a quello del Decreto Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312.

Dice infatti l' articolo 117 :

« L' esenzione per 20 anni dall' imposta fondiaria sull' aumento dei redditi dei fondi bonificati, di cui all' articolo 86, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purchè esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto.

« L' applicabilità dell' esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal Ministero per l' agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio e di esenzione viene determinata cogli stessi criteri dell' articolo 86 ».

E l' articolo 86 stabilisce che :

« Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale *il Ministero delle Finanze*, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di qualità di coltura o di classe nei terreni bonificati ».

La modificazione, evidentemente, si ravvisa nel com-

binato disposto dell' ultima parte dell' art. 117 e dell' art. 86.

Infatti sino all' entrata in vigore del Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215 unico giudice dell' applicabilità dell' esenzione ventennale e della decorrenza del ventennio di esenzione era il Ministro dei Lavori Pubblici e poi (per effetto del citato Decreto 27 Settembre 1929 N. 1726) il Ministro dell' Agricoltura.

Invece dall' aprile 1933 in avanti ⁽¹⁾ si è lasciato al Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste soltanto il potere di accertare l' applicabilità dell' esenzione ventennale alle bonifiche idrauliche eseguite dai privati, ma gli si è tolta la facoltà di stabilirne la decorrenza, dando tale facoltà al Ministero delle Finanze.

Veramente lo Jandolo ritiene ⁽²⁾ che « rientri nell' esclusiva facoltà del Ministero dell' agricoltura il riconoscere se le opere eseguite hanno i caratteri propri delle opere pubbliche di bonifica e che *tutto al più* - occorra il concerto col ministero delle Finanze per determinare, a sensi dell' art. 86, quando si sia verificata una variazione di qualità di coltura o di classe nei terreni bonificati, e cioè quando si inizi il ventennio di esenzione ».

Ed aggiunge in nota « A rigore, l' intervento del Ministero delle Finanze non sarebbe richiesto neppure per la determinazione della decorrenza del ventennio di esenzione, giacchè, per stabilire la data di decorrenza, l' art. 117 si richiama *agli stessi criteri*, e non, in generale, alle modalità di determinazione previste dallo art. 86 ».

Però, in realtà, il Ministero dell' Agricoltura inter-

(1) Il Decreto 13 febbraio 1933 N. 215 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 Aprile 1933 XI N. 79.

(2) JANDOLO: *La legge sulla bonifica integrale*. Volume I Le opere, Capitolo X, par. 50: I privilegi fiscali pag. 274 (Padova, Cedam 1935).

roga sempre il Ministero delle Finanze prima di riconoscere l'applicabilità dell'esenzione ventennale, e si attiene strettamente al parere delle Finanze per stabilirne la decorrenza, senza nemmeno preoccuparsi di controllare se, data l'epoca di compimento delle bonifiche, le Finanze abbiano o no competenza a decidere.

E poichè queste e per esse le Sezioni Tecnico Catastali, tengono (come più ampiamente illustrerò più sotto) gran conto anche dei più modesti inizi delle opere di bonificazione ne consegue che spesso, troppo spesso, l'esenzione viene negata con il pretesto che la bonifica era già compiuta venti anni prima della entrata in vigore del Decreto-Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312 o che il ventennio è comunque già tutto trascorso.

* * *

Ma a quali bonifiche private deve effettivamente applicarsi il combinato disposto degli art. 117 e 86 delle Norme approvate col R. Decreto 13 febbraio 1933 N. 215?

Non mi pare vi possano essere dubbi per le bonifiche che hanno presentata la domanda di esenzione prima dell'entrata in vigore delle predette « Norme » del 13 febbraio 1933.

A queste bonifiche si applicherà indiscutibilmente il Decreto Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312.

Un dubbio invece pare possa sorgere per le bonifiche private compiute sotto l'impero del Decreto Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312, e prima dell'entrata in vigore delle Norme 13 febbraio 1933 N. 215, ma per le quali è stata presentato l'istanza dopo l'entrata in vigore delle Norme (Aprile 1933).

Però anche questo dubbio non ha ragione di esistere

perchè secondo il principio generale statuito dallo art. 2 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile « la legge non dispone che per l' avvenire, essa non ha effetto retroattivo ».

Mi sembra quindi, dato anche che le « Norme » 13 febbraio 1933 N. 215 (che hanno con l' art. 119 abrogate molte altre leggi e decreti) non abrogano esplicitamente il Decreto Legge 27 Ottobre 1927 N. 2316, poter pure asserirsi che a tutte le bonifiche private compiute prima dell' entrata in vigore dalle Norme 13 febbraio 1933 N. 215 (ossia prima del 19 Aprile 1933) deve applicarsi il Decreto 27 Ottobre N. 2316 e non le predette Norme, così che per codeste bonifiche private (*compiute* prima del 19 Aprile 1933) il Ministero dell' Agricoltura avrà facoltà non solo di riconoscere se esse abbiano i caratteri e gli scopi proprii delle bonifiche pubbliche, ma anche di stabilire la decorrenza del ventennio di esenzione.

Diversa, nettamente diversa, dalla mia è su questi punti l' opinione dello Jandolo.

Egli afferma infatti ⁽¹⁾ che « essendosi, con la nuova legge, riportata la norma fra le disposizioni transitorie deve oramai ritenersi che possano godere dell' esenzione, soltanto i proprietari di terreni bonificati idraulicamente, prima dell' entrata in vigore del decreto legislativo 13 febbraio 1933 N. 215 ».

E prosegue « inoltre poichè si parla di bonifiche idrauliche, eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa, deve trattarsi di opere che avrebbero potuto formare oggetto di concessione e cioè di opere aventi, a tenore della legge nuova, le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica.

(1) JANDOLO: *Op. citata* pag. 273.

Non potrà, quindi, beneficiare dell' esenzione, quel privato che abbia eseguito opere di sistemazione idraulica, da considerare come miglioramento fondiario, a sensi dell' art. 43 della legge.

Tutto ciò importa che, avanzata dall' interessato la domanda di esenzione dall' imposta fondiaria, è indispensabile accertare se le opere di prosciugamento o di colmata, per la natura dei risultati conseguiti (igienici, demografici, economici o sociali) e per la rilevanza loro dal punto di vista del pubblico interesse « corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri propri delle opere pubbliche di bonifica ».

Con tutto il rispetto, che io ho per lo Jandolo, non posso riconoscere le sue affermazioni come una retta interpretazione dei precedenti in materia, delle disposizioni vigenti e come rispondenti all' equità.

Si rilegga infatti l' ordine del giorno votato dal Congresso di Napoli che, in mancanza di discussioni e di relazioni parlamentari, può essere considerato come un precedente del Decreto-Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312 e si vedrà che i proponenti e il Congresso chiedevano nei riguardi dell' esenzione ventennale la completa equiparazione delle bonifiche idrauliche private con quelle pubbliche.

E questo i bonificatori privati hanno continuato a domandare, anche dopo il Congresso di Napoli, ed indubbiamente si è voluto loro concedere col Decreto Legge del 27 Ottobre 1927 N. 2312.

Con questo Decreto Legge non si era quindi posto alcun limite di tempo per ottenere la concessione dell' esenzione ventennale, che poteva essere accordata sia ai terreni bonificati prima di quel Decreto Legge (salvo la bonifica non fosse compiuta da oltre un ventennio) sia a quelli bonificati dopo.

Riportando la stessa norma, con le modificazioni di

cui ho prima parlato, nel Decreto Legislativo 13 Febbraio 1933 N. 215, si è voluto soltanto raccogliere in codesto Decreto (che è un vero Testo Unico) anche codesta norma e quindi il principio da essa riconosciuto ossia l'equiparazione, riguardo l'esenzione ventennale, delle bonifiche private con quelle pubbliche, purchè corrispondano agli stessi scopi e ne abbiano gli stessi caratteri.

L'aver collocata la norma dell'art. 5 del Decreto Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312, divenuta l'art. 117 del nuovo Decreto, tra le disposizioni transitorie non ne limita affatto, a mio avviso, l'efficacia soltanto a favore delle bonifiche idrauliche private compiute prima dell'entrata in vigore del Decreto del 1933.

Piuttosto, mi sia lecito dirlo, io vorrei scorgere in quella collocazione più che l'intenzione di segnare un termine all'applicazione di quella norma, un'altra delle imperfezioni del Decreto legislativo, imperfezioni di cui lo stesso Jandolo alcune ha già segnalate, e alle quali, per quanto possibile, bisognerebbe porre riparo con una revisione di quel Testo Unico, specialmente se e quando vi si vorranno aggiungere o inserire le norme che si erano già discusse alla Camera dei Deputati nel dicembre del 1934.

Quanto alle opere che possono condurre ad ottenere l'esenzione sembra a me che non si possa fare differenza (ed in realtà non è facile dire quale possa essere) tra le opere o molte delle opere contemplate dall'art. 43 del Decreto Legislativo 13 Febbraio 1933 N. 215 e quelle invece elencate nell'art. 2 dello stesso Decreto.

Le opere che l'art. 43 brevemente chiama « opere di sistemazione idraulica e idraulico agraria, le ricerche e la provvista di acqua potabile, la costruzione di strade ecc. » sono le stesse, identiche opere contemplate nell'art. 2.

Soltanto le opere di cui parla l' art. 2 sono nei comprensori di prima e seconda categoria e riguardano tutto il comprensorio o « una parte notevole di esso », le opere enumerate nell' art. 43 possono essere entro o fuori dei comprensori di I^a o di II^a categoria e sono da farsi o sono state fatte da un privato.

Si potrebbe invece sostenere che non possano godere dell' esenzione ventennale le opere compiute o da compiersi secondo l' art. 43 del Decreto 13 febbraio 1933 N. 215 in quanto esse abbiano ottenuto un sussidio dal Ministero dell' Agricoltura.

Infatti tanto l' art. 5 del Decreto Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312 quanto l' art. 117 del Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215 dicono :

« L' esenzione per 20 anni è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato... ».

Queste due condizioni « concessione governativa » e « concorso nella spesa » parrebbe si verificassero se il privato per eseguire la sua bonifica privata ha ottenuto un sussidio dal Ministero dell' Agricoltura.

Effettivamente vi è una concessione ma non è quella di cui vuol parlare la legge.

La legge, evidentemente, intende alludere alla « concessione » di cui all' art. 13 del decreto 13 febbraio 1933 N. 215 (art. 17 del T. U. 30 Dec. 1923 N. 3256) ossia alla concessione di opere ritenute di competenza dello Stato, e non alla concessione di un sussidio per opere private che lo Stato non concede ma invigila.

Piuttosto, è innegabile, nelle opere contemplate dallo art. 43 vi è un concorso nella spesa da parte dello Stato

sia che questo « concorso » sia un sussidio o un concorso nell'interesse dei mutui.

Non risponderebbe però ai precedenti e ai principi dell'equità il negare anche in tal caso l'esenzione ventennale al bonificatore privato.

La si dà al bonificatore pubblico che ha compiuto o compie la sua bonifica con un contributo dello Stato del 75, dell'84, dell'87.50 o del 92% e la si vorrebbe negare a chi otterrà al massimo il 38%?

Ma si dirà che il bonificatore pubblico esegue opere di bonifica nei comprensori classificati e secondo piani approvati dallo Stato, mentre il privato può avere compiuto le sue opere fuori dai comprensori e in ogni caso con piani predisposti da lui o dai suoi tecnici.

Però per ottenere che sia accordato alla sua bonifica idraulica l'esenzione ventennale il privato deve dimostrare ch'essa ha scopi e caratteri uguali a quelli delle bonifiche pubbliche.

Questo è il fondamento dell'esenzione e che sia proprio questo risulta non solo dalle parole dei due Decreti (27 Ottobre 1927 N. 2312 e 13 Febbraio 1933 N. 215) ma anche dai chiarimenti che in proposito ha dato ai dipendenti Uffici il Ministro dei Lavori Pubblici con la circolare già citata del 14 febbraio 1928.

Credo quindi si possa affermare che alle bonifiche private dev'esser accordata l'esenzione ventennale senza limite di tempo, anche se esse abbiano goduto e godano di un sussidio del Ministero dell'Agricoltura purchè esse bonifiche per la loro estensione, per l'entità della spesa sostenuta dal loro proprietario, per l'utilità igienica ed economica corrispondano ad un pubblico interesse al pari delle bonifiche consorziali o statali.

* * *

Come ho già ricordato più sù, lo Jandolo, commentando l'art. 117 del Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215, che, riproducendo la norma stabilita con l'art. 5 del R. Decreto Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312 concede l'esenzione ventennale alle bonifiche idrauliche eseguite dai privati, afferma (1) «essendosi, con la nuova legge, riportata la norma fra le disposizioni transitorie, deve oramai ritenersi che possano godere dell'esenzione soltanto i proprietari di terreni bonificati idraulicamente, prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 13 febbraio 1933 N. 215».

Ho già combattuto anche nelle pagine precedenti questa affermazione dello Jandolo, e credo di avere dimostrato come in realtà l'art. 117 valga soltanto per le bonifiche compiute *dopo* l'entrata in vigore del R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215 mentre per quelle compiute *prima* sussistono tuttora le norme del R. Decreto Legge 27 Ottobre 1927 N. 2316, che non è stato abrogato.

Ma se anche, per dannata ipotesi, si potesse sostenere che apparentemente in stretto diritto ha valore il principio che lo Jandolo vorrebbe stabilire, il principio stesso in realtà non potrebbe avere alcuna efficacia perchè non corrisponde nè ai caratteri nè ai bisogni di molte bonifiche nemmeno alle parole ed allo spirito della vigente legislazione.

Le bonifiche, pubbliche o private che sieno, per quanto bene studiate non si compiono in un breve periodo di tempo, ma richiedono molti e molti anni di lavoro, rifacimenti, rinnovamenti, opere complementari ecc.

(1) JANDOLO, *opera citata* pag. 273.

Può quindi accadere che non basti un ventennio per « ultimare » una bonifica, ma che ne occorranò più d'uno e questo è chiaramente previsto dall' art. 86 del Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215, che ammette possano esservi « successivi miglioramenti sugli stessi terreni » e che per questi possano decorrere varii periodi di esenzione.

Per le bonifiche pubbliche « non potrà iniziare alcun ulteriore periodo di esenzione, dopo la dichiarazione Ministeriale di ultimazione della bonifica ».

Ma, come è noto, in qualche caso, anche dopo avvenuta tale dichiarazione si è dovuto in passato, e si dovrà probabilmente anche in avvenire, riconoscere che la bonifica non era finita o che era parzialmente perenta e che nuove opere, persino fondamentali, erano indispensabili.

Si è cioè rifatta, forzatamente, la bonifica di questa o di quella parte del comprensorio o perchè i terreni si erano costipati più del previsto, o perchè non si era provveduto all' irrigazione e i campi minacciavano d' isterilirsi per mancanza di acqua, o perchè un' inondazione aveva devastata parte del territorio ecc. ecc.

Non vi è dubbio che per tali opere pubbliche di bonifica sarà accordato un nuovo periodo ventennale di esenzione.

E perchè non concedere altrettanto alle bonifiche private, cui, si badi bene, tanto il Decreto legge 27 Ottobre 1927 N. 2312 quanto il Decreto legislativo 13 Febbraio 1933 N. 215 « estendono » l' esenzione ventennale dall' imposta fondiaria accordata alle bonifiche pubbliche?

I due decreti hanno voluto, e questo è certissimo, che lo stesso trattamento sia fatto alle bonifiche pubbliche e a quelle private quando quest' ultime « corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri delle bonifiche pubbliche.

Si noti che nello stesso art. 86 del Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215 si confermano « le esenzioni dall' imposta

fondiaria per l' impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere » ossia non soltanto per i nuovi frutteti, ma anche per quelli che vengono sistemati e perfezionati.

Collegando questa norma sui frutteti (che saranno sempre opere private) con l' altra già ricordata prima, contenuta nel medesimo art. 86 sui « successivi miglioramenti che si possono verificare sugli stessi terreni nelle bonifiche pubbliche » mi pare si possa ritenere che i « successivi miglioramenti » apportati alle bonifiche private potranno godere della esenzione ventennale in qualunque momento tali miglioramenti vengano eseguiti « sugli stessi terreni » o in altre zone della stessa bonifica privata.

È caratteristica propria delle bonifiche private di aumentare un po' alla volta la superficie prosciugata, ricorrendo, talvolta, in un primo tempo a macchinari di fortuna e adottando poi in un secondo o in un terzo tempo impianti veramente stabiliti di maggiore efficienza.

Questa bonificazione graduale non è certo contraria al pubblico interesse, anzi è conforme all' interesse pubblico qualora ben si intende, le successive opere di bonifica sieno ben coordinate tra loro e sieno anche (ed è questo punto sul quale ritornerò in un altro studio) coordinate con la sistemazione in atto o possibile nel territorio circostante.

Così pure è conforme al pubblico interesse che il bonificatore privato quando abbia compiuta la sua bonifica non solo la mantenga in piena efficienza ma la migliori e la ringiovanisca (come il frutticultore per il suo frutteto) sia aumentando la potenzialità delle idrovore e approfondendo i canali ove si siano notevoli costipamenti nei terreni, sia irrigando il fondo, sia dotandolo di strade ecc. ossia facendo privatamente quelle opere che l' art. 2 del R. Decreto 13

Febbraio 1933 N. 215 ha dichiarato di competenza dello Stato nei comprensori di bonifica.

E fino a che il bonificatore privato amplierà e migliorerà la sua bonifica deve essere a lui concesso il beneficio dell' esenzione ventennale, altrimenti il bonificatore privato, che non ha avuti sussidi dallo Stato o che ha avuti sussidi molto limitati, sarebbe trattato peggio del bonificatore pubblico, per le cui opere lo Stato dà così largo concorso.

Tutt' al più quando si farà il regolamento (per l' applicazione del Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215) si potrà inserirvi un articolo per stabilire che il bonificatore privato il quale intenda di usufruire di successivi periodi di esenzione, debba denunziare i cambiamenti introdotti nei propri fondi secondo le norme fissate negli art. III e seguenti del Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto (approvato col R. Decreto 26 Gennaio 1902 N. 76) e farli quindi constatare durante le verificazioni periodiche o con verificazioni straordinarie.

* * *

Mi sono soffermato sui « miglioramenti e sui ringiovanimenti » delle bonifiche private perchè di essi è necessario tener conto non soltanto per non far cessare all' entrata in vigore del R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215 l' epoca in cui per godere dell' esenzione le bonifiche dovrebbero esser state compiute, ma anche perchè il Ministero delle Finanze già ha negato e nega di riconoscere come opere di bonifica, che danno diritto all' esenzione ventennale, codeste opere di rinnovamento e di perfezionamento anche quando da esse sole, e non da quelle iniziali, dipenda la vita attuale delle bonifiche.

È opportuno, a questo punto, di chiarire quanto son venuto sin qui dicendo, e quanto dirò più sotto, con un esempio pratico.

Il Dottor C. ha acquistato un fondo la cui bonifica idraulica è stata eseguita privatamente molti anni prima dal proprietario precedente, tanto che tutto il fondo figura nel nuovo catasto come seminativo.

Il nuovo proprietario, esperto agricoltore, constata però che il fondo è effettivamente ben prosciugato soltanto per quella parte che, essendo gronda del fiume, era, originariamente, a quota più elevata e che si è poco o nulla costipata dopo il prosciugamento e la messa coltura, mentre invece tutta la zona che è più lontana dal fiume, ed è essenzialmente torbosa, pur essendo suscettibile di qualche coltivazione, è però soggetta a parziali sommersioni quando la stagione sia molto piovosa.

Il proprietario tenta un primo rimedio e approfondisce e sistema tutta la rete degli scoli prolungando anche il tubo di arrivo dell' idrovora.

Ma il rimedio vale per breve tempo perchè il terreno, torboso, quanto meglio è prosciugato e coltivato tanto più si costipa.

Dopo pochi anni bisogna decidersi a cambiare interamente l' impianto idrovoro sostituendo a quello che già esisteva una pompa di portata maggiore capace di vincere una prevalenza molto superiore a quella originaria, e, naturalmente, mossa da un motore di forza quasi doppia del precedente.

Mercè questo *nuovo* impianto, mercè la rete dei canali tutta approfondita nella zona torbosa, mercè la sistemazione accuratissima dei singoli appezzamenti la bonifica del Dottor C. diviene una piccola bonifica modello in cui prosperano tutte le colture: dal frumento al tabacco, dai gelseti alle

bietole, e in cui vivono o trovano lavoro costante numerose e feconde famiglie di contadini.

Eseguita la sistemazione della bonifica il Dottor C. fa istanza al Ministero dell' Agricoltura per ottenere l' esenzione ventennale e il Ministero apre l' istruttoria.

Il Genio Civile fa il suo sopralluogo e riconosce, con parole di vivo elogio, che la bonifica corrisponde completamente agli scopi ed ha tutti i caratteri contemplati nel Decreto 13 febbraio 1933 N. 215 e conclude quindi con dare parere favorevole all' accoglimento della domanda.

Ma il Ministero dell' Agricoltura crede di dovere, per l'art. 86 del Decreto 13 febbraio 1933 N. 215, interpellare il Ministero delle Finanze perchè [questo determini « la data da cui decorrerà il periodo ventennale di esenzione ».

Il Ministero delle Finanze consulta la Sezione Tecnica Catastale della Provincia e questa risponde che realmente il fondo, attualmente proprietà del Dottor C., è una bonifica, ma che non si può più far luogo ad alcuna esenzione perchè la bonifica idraulica, come ne fanno fede anche le tavolette dell' Istituto Geografico Militare alla scala 1/25000 con le correzioni del 1908, è stata compiuta molti anni or sono tanto che o la disposizione non è applicabile perchè la bonifica è stata eseguita venti anni prima dell' entrata in vigore del R. Decreto-Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312, o se anche la ultimazione è avvenuta poco dopo il 1907, il ventennio di esenzione è però certamente trascorso.

E il Ministero delle Finanze respinge perciò la domanda.

Tutte le spese, tutto il lavoro del Dottor C. non avranno alcun riconoscimento!

Dirà qualcuno: *imputet sibi.*

Il Dottor C. quando si è accorto che la bonifica di parte del suo fondo era soltanto apparente doveva far constatare dalla Sezione Tecnica Catastale, durante una veri-

ficazione periodica o con una verifica straordinaria, il costipamento avvenuto nella zona torbosa e la conseguente « perdita di potenza produttiva » (1) e così avrebbe ottenuta una diminuzione di rendita, e tale diminuzione egli avrebbe conservata per effetto dell'eszensione ventennale, che, previe codeste verifiche, gli sarebbe stata concessa per le nuove opere eseguite.

Il Dottor C. non ha chiesta alcuna verifica.... peggio per lui, ora paghi.

Questo può forse *parere* giusto secondo le parole delle leggi e dei regolamenti, non è giusto secondo lo spirito della legge sulle bonifiche e secondo i principii dell' equità.

Chi conosce le bonifiche per averne create o per avere spesa in esse e per esse la propria vita, sà a quante e quali vicende sia soggetta codesta creazione.

L' aumento o la perdita della forza produttiva può avvenire sia rapidamente sia lentamente sia con declinare o salire continuato, sia con sbalzi improvvisi.

Un proprietario anche se è (come nel caso del Dottor C) un tecnico valente o se è aiutato da tecnici esperti (e non sempre, ahimè, i cosiddetti tecnici fanno veramente che cosa sia e possa essere una bonifica) può sempre trovarsi davanti a qualche amara sorpresa.

Un anno molto piovoso, che faccia seguito ad anni siccitosi, rivela all'improvviso deficienze di scoli e di impianti, cui per molto tempo nessuno aveva pensato, perchè il fondo sembrava, ed era stato in effetto, in piena produzione per un lungo periodo.

Se i difetti saranno molto gravi e se si verificherà una perdita sensibile della produttività del fondo qualche boni-

(1) Secondo l' art. 104 del Regolamento per la conservazione del nuovo Catasto approvato con R. Decreto 26 gennaio 1902 N. 76.

ficatore provvederà a farlo constatare alla Sezione Catastale (ma nessuno curerà certo di far correggere le carte dell' Istituto Geografico Militare e a far segnare palude o prato dove una volta c'è stato seminativo arborato).

I più non penseranno tanto ad ottenere una diminuzione di imposta quanto a ridare ai propri terreni quella produttività ch'essi hanno perduta.

A chiedere una diminuzione o un' esenzione ci penseranno se mai, come nel caso del Dottor C., più tardi.

È una negligenza scusabile.

Scusabile perchè, bisogna pur dirlo, le attuali disposizioni legislative non sono chiarissime e non è affatto detto, almeno per ora (io l'ho proposto più sù come provvedimento da adottarsi in avvenire) che per ottenere l' esenzione ventennale si debba aver fatto constatare dal Genio Civile o dal Catasto lo stato in cui si trovavano i fondi prima di iniziare o di rinnovare l' opera di bonifica privata.

Scusabile soprattutto se (questo si che è equo sia preteso dai Ministeri dell'Agricoltura e delle Finanze) il bonificatore privato ha veramente rifatta in tutto o in parte la sua bonifica, dando ad essa un assetto nuovo tale da garantirne la produttività e da renderla in tutto rispondente agli scopi delle leggi sulla bonifica integrale.

L' importanza di questa opera di rifacimento apparirà certamente agli Ingegneri del Genio Civile e potrà e dovrà essere comprovata dalle spese, documentate o comunque dimostrabili, che il bonificatore privato avrà sostenuto per rinnovare la sua bonifica.

Questa visione dei luoghi e queste spese saranno ben più probanti che non i documenti (carte dell' Istituto Geografico Militare) o vecchie pubblicazioni più o meno esattamente citate, sui quali il Ministero delle Finanze cerca ora di basarsi per dimostrare come talune bonifiche private

sieno oramai compiute da più di un ventennio e come ad esse non spetti quindi più alcuna esenzione.

E se il rifacimento c'è stato e, se esso « per l'estensione della superficie *ribonificata*, la entità della spesa sostenuta, l'utilità igienica ed economica delle opere eseguite » valga ad equiparare la bonifica privata con quelle pubbliche, se sia accertabile la data di ultimazione delle nuove opere con prove documentali aventi data certa (atti di collaudo, quietanze di pagamenti, di saldo ecc.) o con prove testimoniali (1) » l'esenzione ventennale dovrà accordarsi alle bonifiche rinnovate, come si concede alle bonifiche private di nuova creazione, perchè è altrettanto di pubblico interesse, che sieno create nuove bonifiche, quanto che sieno mantenute in efficienza, migliorate, ringiovanite quelle già esistenti.

* * *

I dinieghi opposti dal Ministero delle Finanze alla concessione dell'esenzione ventennale per quelle bonifiche private, in cui molti anni or sono furono iniziati tentativi o opere parziali di prosciugamento, possono forse in qualche caso essere giustificati, o apparire giustificabili, perchè nel continuo ampliarsi e trasformarsi di talune bonifiche private non è sempre agevole il determinare se e quando la primitiva bonifica è perenta e quando è cominciata quella nuova o quanta parte delle opere attualmente esistenti sieno di vecchia data e quanta invece di recente costruzione.

(1) Sono queste le precise parole della Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1928 N. 756 con cui venivano fissate le direttive per la concessione dell'esenzione ventennale alle bonifiche private. Queste direttive come sopra ho ricordato sono tuttora in vigore.

Ma per un gruppo di bonifiche private questa incertezza non sussiste affatto ed il rifiuto del Ministero delle Finanze di estendere ad esse l'esenzione ventennale è completamente in contraddizione con la realtà, con i principi informativi delle leggi e sulle bonifiche con le direttive vigenti per l'applicazione di esse.

Il gruppo di bonifiche private, cui alludo, è quello delle bonifiche distrutte o danneggiate durante la guerra e per fatto di guerra, benchè non comprese nella zona dei combattimenti o nei territori invasi.

Il Ministero delle Finanze pare riconosca che, per le bonifiche private distrutte o danneggiate (1) perchè campi di battaglia o invase dal nemico, non si deve tener conto delle opere preesistenti alla guerra, ma si può concedere un periodo di esenzione ventennale che decorre dalla data in cui risultano compiute le opere di bonifica posteriori alla guerra.

Invece per le bonifiche private, che sono rimaste fuori dalla zona di combattimento e delle invasioni, ma che furono — per esempio — interamente sommerse dal Genio Militare per creare zone di difesa di determinati settori, il Ministero delle Finanze: esaminati gli atti ed assunte le necessarie informazioni (io non invento ma riproduco quanto scrive il Ministero) esprime parere contrario all'accoglimento delle istanze dei bonificatori privati perchè a) risulta da una vecchia dichiarazione del sindaco che quelle tali bonifiche esistevano molti anni prima della guerra;

(1) Le bonifiche private distrutte o danneggiate in seguito alle operazioni di guerra dell'anno 1917-18 furono ben cinquantuna come risulta dal volume « L'attività del Magistrato alle Acque dopo la guerra: le Bonifiche » (Milano - Alfieri Lacroix 1922) Parte II. Il ripristino degli impianti di bonifica distrutti o danneggiati in seguito alle operazioni di guerra dell'anno 1917-18. Pagg. 39-48. Una serie di fotografie dimostra chiaramente il martirio delle nostre bonifiche venete.

b) « nella carta topografica in scala 1/25.000 dello Istituto Geografico Militare del 1892 ⁽¹⁾ risulta che tutto il comprensorio delle bonifiche... era coltivato e fornito di numerosi fabbricati ».

Tutto questo è verissimo e tutto questo risultava chiaramente anche dalle stesse istanze dei bonificatori privati.

Ma questi avevano anche aggiunto, e provato, che le loro bonifiche, « ben coltivate e fornite di numerosi fabbricati » dal Novembre del 1917 al Maggio del 1918 erano state sommerse dal Genio Militare sotto un alto strato (in certi punti sino m. 1.70) di acqua salmastra, che col suo moto ondosso aveva cancellata quasi interamente la rete dei canali ed aveva impregnato di salsedine il terreno, così che dopo il prosciugamento del terreno ricomparve la flora dei terreni salsi e per alcuni anni i fondi, per quanto nuovamente dotati di macchinari e di scoli, non ritornarono alla produzione normale.

(Ancora quest'anno (1935) in taluni terreni, che pur secondo il Ministero delle Finanze sarebbero bonificati dal 1855, erano visibilissime larghe chiazze saline su cui mano a mano che la stagione diveniva più calda scompariva ogni traccia di vegetazione).

Quindi la bonifica si è dovuta rifare ma è stata quasi più difficile e più costosa della bonifica preesistente anche perchè, come avviene, si è voluto non semplicemente rifare quello che prima esisteva ma veramente arrivare alla completa bonifica idraulica dei vari fondi ⁽²⁾.

(1) Confronto con quanto, a questo proposito, ho scelto nell'altro Saggio sulle Bonifiche e la difesa nazionale.

(2) Questi perfezionamenti introdotti nel rinnovare le bonifiche non son stati frutto di un capriccio, ma piuttosto il frutto del giusto desiderio di rendere le bonifiche più rispondenti agli scopi economici ed igienici cui esse devono tendere.

Tutto questo si può provare non solo come prescrive la Circolare 14 febbraio 1928 del Ministro dei Lavori Pubblici o con quietanze di pagamenti, con atti di notorietà con certificati degli ufficiali sanitari e della Cattedra Ambulante di Agricoltura ma anche con attestazioni dell' Autorità Militare e persino con documenti della competente Intendenza di Finanza, che nell' immediato dopo guerra ha ripetutamente fatto eseguire accurati sopralluoghi dal suo Ufficio Tecnico per rilevare i danni arrecati ai raccolti e alle piantagioni per le annate 1918 e 1919.

Per questo gruppo di bonifiche non esiste quindi alcun dubbio sulla distruzione delle opere preesistenti, sull' epoca in cui si è verificato e sul fatto che tale distruzione non è avvenuta per incuria dei proprietari o comunque per volontà loro.

Alla volontà dei bonificatori privati e soltanto alla volontà dei bonificatori privati (il Magistrato alle Acque contribuì con 1400 lire (1)) è dovuta la rinascita di tutto questo gruppo di bonifiche e se le opere sono state eseguite con ritmi diversi e con mezzi diversi tutte le bonifiche però corrispondono pienamente agli scopi ed hanno i caratteri contemplati dal R. Decreto 13 febbraio 1933 N. 215.

Quanto alle epoche in cui furono ultimate le varie nuove sistemazioni esse sono provate con i documenti voluti dalla più volte citata Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 14 Febbraio 1928.

Nè l' attendibilità di questi documenti può venire minimamente infirmata dalla visione delle tavolette 1/25.000

Eguali criteri, del resto, adottò il Magistrato alle Acque nel rifare gli impianti idrovori nelle zone devastate dalla guerra. Vedi a questo proposito « Il Magistrato alle Acque dopo la guerra volume citato pag. 42.

(1) L' attività del Magistrato alle Acque dopo la guerra La bonifiche, pag. 48.

dell' Istituto Geografico Militare, in cui vengono raffigurate le condizioni permanenti del suolo, non gli stati transitorii del terreno.

Il fondarsi sulle carte militari per negare la distruzione operata dalla sommersione difensiva equivarrebbe al negare qualsiasi abbuono d'imposte per i danni arrecati dallo straripamento di un fiume... perchè dalle carte militari non risulta che il fiume abbia mai abbandonato il suo alveo normale.

In ogni caso poichè è certa la sommersione per scopi di guerra di quel territorio e poichè è pure certo che la sommersione ha perdurato sino alla primavera del 1918, è altrettanto certo che il rinnovamento delle bonifiche private di quella zona è posteriore al 1918 e quindi che, non essendo affatto trascorso un ventennio dal loro compimento, deve ad esse essere estesa l'esenzione dall'imposta fondiaria.

* * *

Quanto è accaduto ed accade per il gruppo di bonifiche private rifatte dopo la distruzione avvenuta per fatto di guerra dimostra come il Ministero delle Finanze cerchi di negare l'esenzione ventennale anche quando, come nel caso in termini, non vi sieno dubbi sulla ricostruzione delle bonifiche e sulla data in cui essa è avvenuta.

D'altra parte l'opinione dello Jandolo, che ho più sopra riportata, sul limite di tempo (entrata in vigore del Decreto 13 febbraio 1933 N. 215) al di là del quale i bonificatori privati non potrebbero più godere dell'esenzione ventennale, dimostra come anche l'atteggiamento della Direzione Generale delle Bonifiche non sia molto favorevole alle bonifiche private.

Per lunga tradizione familiare io sono stato un bonificatore privato e, nella misura delle mie forze, un patrono delle bonifiche private.

Oggi è diminuito il mio entusiasmo non per le bonifiche, ma per le bonifiche private e comincio a credere, e ne riparlerò più a lungo in un altro studio, che avesse ragione Alvise Corner quando quattro secoli or sono ⁽¹⁾ scriveva al Doge di Venezia «...il ritrarre paludi e luoghi inutili è solo cosa pertinente e propria al Signore e non a persone private... Et questa è la causa, che l'invidia dei vicini, e qualche volta il non saper ciò che faccia per loro è causa di contravvenire alla bonificatione de molti luoghi che si faria da privati».

Ma io credo, però, tuttora che sino a quando lo Stato non potrà o non vorrà assumersi esso il compito di riordinare il territorio nazionale e di compiere tutte le bonifiche necessarie, ed anche quando questo riordino sia, come dovrebbe essere, in ogni sua parte promosso e diretto dallo Stato, l'opera dei bonificatori privati, che non erroneamente fu chiamata «Epoepa» ⁽²⁾, debba essere incoraggiato dallo Stato, alla cui ricchezza quelle bonifiche contribuiscono come quelle pubbliche e forse ancora di più.

Tra questi incoraggiamenti (e l'idea non è nuova perchè fu, per non parlare di altri, di Sisto V^o ⁽³⁾ e della Veneta Repubblica ⁽⁴⁾, il più pronto e il più gradito è certo il condono o la diminuzione delle imposte.

(1) Citato dal MoZZI: *I Magistrati Veneti alle Acque e alle Bonifiche* pag. 18 (Zanichelli Bologna 1927).

(2) Federazione Nazionale delle Bonifiche. *L'epopea delle Bonifiche private*. Note dell' Ing. Gino Veronese. Padova Soc. Coop. Tipografica 1925 pag. 186.

(3) EUGENIO CASANOVA: *I precedenti storici, giuridici ed economici della legge per la bonifica integrale*. Milano, Treves 1929) pag. 156.

(4) Cfr. MoZZI, *opera citata* pagina 33.

Bisogna perciò che l' esenzione ventennale sia accordata a tutte le bonifiche che ne sono degne.

Alle bonifiche vere, cioè, non, come talora è accaduto, a pseudo bonifiche.

Nulla si deve dare ai pseudo bonificatori e se fu dato si potrà ritogliere.

Ma a coloro che costruirono con fatica e dolore le loro terre, a coloro che rinnovarono la creazione dopo la distruzione della guerra, a quelli un premio dev' essere dato, perchè « il Regime Fascista è un Regime di giustizia e premia coloro che lavorano » (1).

(1) MUSSOLINI: *Ai coloni dell' Agro Pontino* » Littoria 18 Dicembre 1933.

III.

Piante per le bonifiche.

*Ventos et varium caeli praediscere morem
Cura sit, ac patrios cultusque habitusque locorum
Et quid quaeque ferat regio, et quid quaeque recuset*

VERGILIO - *Georgiche*, I, 51-53.

Piante per le bonifiche.

*Ventus et varium caeli praediscere morem
Cura sit, ac patrios cultusque habitusque locorum
Et quid quaeque ferat regio, et quid quaeque recuset*

VERGILIO - *Georgiche*, I, 51-53.

SOMMARIO: Le nuove norme sulle piantagioni per le bonifiche e nelle bonifiche.

Le piantagioni frangivento. — I venti e la siccità: esempi. — Necessità di adattare i frangivento alle varie regioni.

Problemi giuridici: conservazione delle piantagioni frangivento già esistenti entro e fuori il perimetro delle bonifiche; possibilità di creare nuove piantagioni frangivento. — Diversità di diritti tra bonifiche pubbliche e bonifiche private: principi ammessi delle leggi vigenti.

Piantagioni nelle bonifiche: fabisogni dell' economia Nazionale. — Sperimentazioni necessarie.

Coltivazione nelle bonifiche delle piante annuali; studi teorici e prove pratiche da farsi: esempi.

Scopi essenziali degli studi e delle sperimentazioni.

Vantaggi delle produzioni agrario-industriali in bonifica.

Le leggi che influiscono indirettamente sulle bonifiche: i provvedimenti per la bieticoltura. Altri esempi.

Colture indispensabili per le aziende agrarie in bonifica.

Lavittoria del grano.

Tra le « norme per la bonifica integrale » approvate col R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215 alcune, e di queste molte sono nuove, riguardano, direttamente o indirettamente, la coltivazione delle piante nelle bonifiche e per le bonifiche, e le sperimentazioni.

Statuiscono queste norme:

Titolo II. - *Delle Bonifiche.*

Capo I. - *Della classificazione dei comprensori e del piano generale di bonifica.*

Art. 2: « Nei comprensori suddetti (soggetti a bonifica sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica :

a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici; anche mediante creazione di prati e pascoli alberati; di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento ».

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.

Art. 6: « Il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessarie alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè alla compilazione del piano stesso ».

Capo II. - *Della spesa delle opere e della sua ripartizione.*

Art. 8: « Il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell' art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso.

Capo V. - *Delle opere di competenza privata.*

Art. 40: « Alle aziende agrarie che nei perimetri di

bonifica si propongono di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all' art. 8, particolari premi di incoraggiamento ».

Titolo III. - Dei miglioramenti fondiarii indipendenti da un piano generale di bonifica.

Art. 43: « Possono essere sussidiate dal Ministero dell' Agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi.... le piantagioni.

Art. 47: « Il Ministero dell' Agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti.

Con queste disposizioni lo Stato non solo si è assunto di compiere le opere di rimboschimento e ricostituzione dei boschi deteriorati « in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque », ma ha pure riconosciuto come suo compito quello di consolidare le dune, di piantare alberi frangivento e di sovvenire le piantagioni compiute da privati.

D' altra parte lo Stato si è riservato il diritto di provvedere a studi e ricerche sia direttamente sia indirettamente.

Si provvederà quindi non soltanto a rimboschire le montagne o le colline, ma anche, ed è a lamentare che non lo si sia fatto prima, le dune e quelle zone in cui le piantagioni frangivento sono una premessa indispensabile per ogni ordinata coltura. Perchè quantunque la dizione dell' articolo 2 non sia chiarissima e lasci dubitare che gli alberi frangivento (ma perchè dire « piantagione di alberi frangivento », che fa pensare ad alberi isolati che frange-

rebbano nessun vento e non dire piantagioni frangivento?) debbano solo servire a consolidare le dune, pure si può sperare che lo Stato intenda provvedere a tutte le piantagioni frangivento anche là dove non vi sono dune ma dove occorre frenare l'impeto dei venti per poter coltivare i terreni e trarne regolarmente buon frutto.

Come è noto vi sono in Italia territori vastissimi che, totalmente aperti verso il mare, sono soggetti a venti frequenti ed impetuosi, i quali non solo scuotono eccessivamente le piante erbacee e legnose, ma aumentano in modo dannosissimo l'evaporazione; con conseguenze talvolta disastrose per l'economia della regione.

Sull'importanza vitale per alcune bonifiche di queste difese contro i venti hanno scritto ripetutamente, con assai maggior competenza della mia, il Peglion, il Pavari e lo Jandolo (1).

Il Pavari, in collaborazione con l'Ing. Natoni (Direttore dell'Ufficio Speciale (Idrografico) del R. Genio Civile per la Toscana in Firenze) sta facendo tutta una serie di osservazioni sull'evaporazione per cercar di ottenere qualche dato preciso.

Per conto mio ricorderò, come esempio, quello che accade nella media e bassa vallata della Bruna in provincia di Grosseto.

Come è noto una parte di questa vallata è stata bonificata. Un'altra parte rimase fuori dal comprensorio di bonifica ma entrò poi in quello di trasformazione fondiaria

(1) PEGLION: *Le bonifiche in Italia*. (Bologna Zanichelli 1924) e specialmente pagg. 94 e 95.

PAVARI: *Problemi italiani* 1923. tutta una serie di interessanti articoli nella Rivista «L'Alpe» anche sulle conifere straniere adatte al rimboschimento in Italia.

JANDOLO: *La legge sulla bonifica integrale*. Volume I (Padova Cedam 1935) pag. 26-7.

e finalmente una terza parte (quella a quota più elevata ma in molte zone quasi perfettamente piana o pianeggiante) non fu inclusa nemmeno nella trasformazione fondiaria.

Salvo per alcune piccole oasi, che sono alcune fuori ed altre dentro il comprensorio di bonifica, non si è provvisto alla irrigazione del territorio (benchè la irrigazione di almeno metà della grande piana sia non difficile e tra le opere meno costose del genere) e perciò tutto l' ampio territorio (circa 30.000 ettari in gran parte di terreno buonissimo) soffre per la siccità, che è resa talora addirittura spaventosa dai venti impetuosissimi, che fanno evaporare qualsiasi residuo di umidità.

Avviene così che in qualche azienda i vitelli e persino le pecore e gli agnelli muoiono per la sete e la mancanza di pascoli.

Alcuni raccolti: come le bietole, i foraggi e più ancora il grano turco in alcuni anni danno raccolti irrisori o addirittura nulli.

Per il granoturco si calcola che soltanto in un anno su sei sia possibile fare un raccolto discreto (1).

Questo pericolo che sovrasta al bestiame ed ai raccolti spiega come in una zona che potrebbe esser fertile, che è nel centro d' Italia, che è oramai in buone condizioni sanitarie e che ha una buona rete stradale, la popolazione sia scarsissima e come vada diminuendo la popolazione sparsa per le campagne, che non arriva a 15 persone per chilometro quadrato (2).

(1) Queste informazioni sono state da me personalmente raccolte da alcune grandi aziende a nord di Grosseto.

(2) VII. Censimento Generale della Popolazione: 21 Aprile 1931: Volume III° fascicolo 45: Provincia di Grosseto (Roma Istituto Centrale di Statistica 1934), e specialmente pagg. V-VII.

La popolazione della zona di pianura nel 1931 figura essere di 34 persone

Io non dico che le piantagioni frangivento rimedierebbero a questo stato di cose, per cui il solo, sicuro, efficace rimedio non può essere se non la irrigazione, ma io credo che se si fossero create o si creassero zone frangivento (le quali però prospererebbero e diverrebbero così più efficaci se fossero pur esse irrigate) si renderebbero meno gravi le condizioni che io ho qui rapidamente descritte e che sono del resto agevolmente visibili a chi percorra la Maremma Grossetana in qualche estate non eccezionalmente piovosa.

Ed ho accennato a zone frangivento perchè passando per la vallata della Bruna bruciata dal sole e dal vento io ho ripensato molte volte alle fasce boschive che frenano gli impeti dei venti sulle dune e le lievi alture tra la Danimarca e la Germania e fanno verdi di prati e bionde di spiche le pianure dell'entro terra, probabilmente per bontà di terreni meno fertile della pianura grossetana.

E mi son pur ricordato di quelle Isole Scilly, che Italo Giglioli tanti anni or sono ha additate come esempio (1), ed in cui la orticoltura e la floricoltura sono rese possibili non soltanto dal Gulf Stream, ma dalle siepi frangivento che da ogni parte le fasciano.

per chilometro quadrato (ed è diminuita dal 1921) ma ove se ne tolga il grosso nucleo di popolazione urbana raggruppat in Grosseto città e il nucleo industriale della miniera di Ribolla, si scende per la popolazione agraria sparsa alla cifra da me indicata se anche non si stà al disotto.

Cf. a conferma di queste cifre: Istituto Centrale di Statistica; Annali di Statistica; Serie VI: Vol. V° pagg. 38-39.

Vedi anche l'ottimo studio di Mario Tofani e Giulio Petrocchi: *Maremma Toscana* (Istituto Nazionale di Economia Agraria: Studi su trasformazioni fondiarie Vol. II (Roma 1930).

(1) ITALO GIGLIOLI: *Malessere agrario ed alimentazione in Italia* (Roma Loescher 1903) pag. 320-321 in nota. Il Giglioli però attribuisce la possibilità di colture orticole e floreali nelle Scilly al Gulf Stream e non anche, come avviene in realtà, alle siepi frangivento.

Oggi a questi esempi stranieri si può aggiungere un altro, bellissimo ed italianissimo, quello della Selva di Terracina, integrata dal Parco Nazionale del Circeo e completata con una fascia frangivento da Paola a Foce Verde per proteggere dai venti dominanti la pianura Pontina (1).

* * *

Ho rammentate le non liete condizioni di una parte della costa toscana, ma si potrebbero citare molte altre zone marittime e non marittime, in cui i venti, senza freno, producono spesso gravissimi danni.

Io credo però che per rimediarvi non basti pensare a fare piantagioni frangivento, ma che occorra prima conoscere quali dovranno essere codeste piantagioni.

Dico questo perchè, evidentemente, in un paese di climi diversi, come è l'Italia, dominato da venti diversi, in parte scarsissimo di acque irrigue, ma in parte anche irrigato o irrigabile bisognerà pensare a alberi frangivento molto diversi tra loro.

Io ho fatte alcune prove in proposito dal 1908 in avanti ed ho constatato, per esempio, che alle foci del Po i Cipressi Comuni (*Cupressus sempervirens pyramidalis*, *Cupressus sempervirens horizontalis*) crescono molto rapidamente tanto da sembrare preferibili alle altre conifere (2), ma un inverno eccezionale (come quello del 1929), può distruggere in un

(1) Vedi: SENNI L.: *La bonifica di un bosco (La Selva di Terracina)* in « Alpe » N. 4 1934 pagg. 113-120.

(2) I Cipressi non sono piante comuni alle foci del Po. Io li avevo provati perchè io li piantavo in un'isola e avevo davanti a me altre isole, della Laguna Veneta (S. Francesco del Deserto, San Lazzaro degli Armeni) dove esistono cipressi secolari.

colpo solo piantagioni già adulte e privare dalla protezione che già avevano, frutteti e vigneti, mentre il freddo, per, quanto intenso, non danneggia nè il *Pinus Halepensis*, nè il *Pinus Pinea*, nè il *Pinus Maritima* e nemmeno i Bossi (*Buxus sempervirens*) che come siepe bassa sono, se pure di lentissima crescita, una delle protezioni migliori.

Ma, a proposito di piantagioni frangivento, io vorrei esortare i tecnici (io sono soltanto... un bonificatore ed un agricoltore) a studiare e sperimentare anche quelle piante che possono prosperare in terreni umidi e che potrebbero forse servire a creare siepi frangivento anche al di fuori dei limiti della vera bonifica.

Io avevo a questo scopo iniziati alcune piccole colture sperimentali proprio prima della guerra, colture che dopo non ho più potute riprendere, ma che mi hanno fatto credere che, pur agendo con le dovute cautele, per non aver poi dolorose sorprese come le ho avute io con i miei cipressi, si può arrivare a qualche risultato interessante ed utile.

I nostri selvicoltori e la nostra Milizia forestale (come ne fanno fede anche tutti i numeri della Rivista « L' Alpe ») hanno già studiati problemi consimili o anche, in parte, questi stessi problemi, ma allo studio teorico bisognerebbe seguissero svariate esperienze in località diverse.

* * *

Questa creazione di piantagioni frangivento anche fuori dei limiti della bonifica, ma a vantaggio della bonifica può far sorgere due problemi giuridici :

1°) si potranno obbligare coloro (sieno essi lo Stato, un Comune, altri Consorzi di bonifica o privati) che possiedono piantagioni frangivento già esistenti a mantenerle perchè servano a tale scopo ?

2^o) si potranno obbligare codesti estranei (Stato, Comuni, Consorzi ecc.) a lasciar sorgere sui loro fondi piantagioni frangivento o a lasciar espropriare i terreni necessari per tali piantagioni?

I problemi sono assai più gravi e più complessi di quanto, forse, di primo acchito non sembri.

Si badi che le piantagioni frangivento esercitano talvolta la loro azione benefica a notevole distanza dai fondi che effettivamente proteggono.

Io ricordo, per esempio, che noi avevamo un vigneto a Zenson di Piave, in quel Zenson divenuto poi così famoso per le gloriose battaglie del 1918.

Il vigneto prosperò sino a che rimasero in piedi le ultime vestigia del Bosco del Montello (1). Poi quasi ogni anno una grandinata impediva di trarne alcun frutto, tanto che convenne estirparlo.

Il Montello dista da Zenson, in linea d'aria, circa 30 chilometri.

Non mi nascondo che sarebbe difficile creare servitù da esercitarsi con tanta ampiezza di raggio, ma pure vi sono alcuni casi in cui, indubbiamente, bisognerebbe costituirle a tanta distanza e forse a distanza anche maggiori.

Chi può dire quale effetto deleterio avrebbe per una parte della Grande Bonificazione Ferrarese, per una parte della Bonifica del II^o Circondario, per le Bonifiche dell'Isola di Ariano, per la zona meridionale della Bonifica dell'Isola Donzella l'abbattimento del Bosco della Mesola?

(1) Come conseguenza della legge 28 febbraio 1892 (progetto Chimirri) « Alienazione e ripartizione del Bosco demaniale del Montello ».

Alla distruzione del Montello aveva cercato, in precedenza, di opporsi Luigi Luzzatti (Lettera al Deputato Sella in « Rassegna di Agricoltura e Commercio di Padova », - luglio 1873 - riprodotta a pagg. 55-59 di: Luigi Luzzatti *I problemi della terra* (Bologna Zanichelli 1933).

E, guardando problemi più modesti, quale e quanta azione protettiva non esercitano, per esempio, per i terreni entro argine, i boschi delle golene fluviali (1).

Per i comprensori soggetti a bonifica mi pare che l'articolo 2 delle Norme approvate con il R. Decreto 13 febbraio 1933 N. 215 non lasci alcun dubbio. Esso enumera infatti tra le opere che « nei comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica » « la piantagione di alberi frangivento ». Ma lo Jandolo avverte « sempre per la considerazione che l'opera pubblica di bonifica è caratterizzata dallo scopo, l'elencazione, contenuta nell'art. 2 della legge, è da ritenere esemplificativa, non tassativa, dovendosi riconoscere di competenza statale anche quelle opere che eventualmente non si trovino citate nell'articolo, purchè siano necessarie ai fini generali della bonifica » (2).

Se la conservazione di una piantagione o di un bosco tagliavento sarà necessario per i fini generali di una bonifica o di più bonifiche, non vi è dubbio che la piantagione dovrà esser considerata come una opera pubblica di bonifica.

Ne avrà importanza il luogo dove la piantagione si troverà perchè, come pure insegna lo Jandolo (3), « essendo le opere pubbliche di bonifica caratterizzate dallo scopo, non ha importanza il luogo dove esse materialmente ricadano. Non si richiede, cioè, che esse incidano nel comprensorio da bonificare, potendo essere anche completamente fuori di esso, purchè servano a promuovere la trasformazione (e io direi anche ad impedire la retrogradazione) dell'ordinamento produttivo del comprensorio ».

D'altra parte col R. Decreto Legge 30 dicembre 1923

(1) Vi accenna anche lo JANDOLO, *op. citata*, pag. 26.

(2) JANDOLO, *op. citata*, pag. 24.

(3) JANDOLO, *op. citata*, pag. 23.

N. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) si è stabilito al Titolo I: Provvedimenti per la tutela di pubblici interessi: Capo I: Limitazioni alla proprietà terriera: Sezione II^a, Vincolo per altri scopi, all' art. 17:

« I boschi, che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati.... dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione..... ».

« Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo insieme con le spese per l' imposizione dei detti vincoli sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio ».

« Gli Enti ed i privati, di cui al primo comma, all' atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l' indennizzo di cui sopra ».

Mi pare quindi indiscutibile il diritto dello Stato o di chi, per lo Stato, compie la bonifica di un comprensorio soggetto a bonifica pubblica di imporre la conservazione delle piantagioni o anche di interi boschi quando essi proteggano il comprensorio bonificando o bonificato.

Quanto alla proprietà delle piantagioni o dei boschi tagliavento che saranno coattivamente conservati, fuori dei comprensorii di bonifica, per la protezione delle bonifiche pubbliche già esistenti o di nuova creazione, io ritengo per certo che si debbano, anche in questo caso applicare, oltre quanto è fissato dal citato articolo 17 del R. Decreto Legge 30 dicembre 1923 N. 3267, le direttive indicate da

S. E. il Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale nella circolare N. 33 del 18 Settembre 1933-XI^o (1).

Stabilisce la circolare :

« La legge ammette che in questo caso lo Stato si limiti ad occupare temporaneamente i terreni per poi restituirli ai proprietari dopo effettuate le necessarie piantagioni, (e nel nostro caso si intenderà « dopo eseguito il necessario riordino) ovvero espropri gli immobili, che restano così di pertinenza statale ».

« Nel caso di temporanea occupazione, la disponibilità del terreno ritorna, dopo la riconsegna, ai proprietari, ma lo Stato ne assicurerà la destinazione, mediante la imposizione del vincolo forestale ».

« Nel caso di espropriazione, gli immobili potranno essere assegnati alla Azienda Foreste Demaniali (soluzione sotto certi aspetti preferibile) se si tratti di rimboschimenti relativamente vasti, tanto più che il più delle volte si tratterà di boschi litoranei che, in tutto o in parte incidono (o, nel caso in termini, talora incideranno e talora saranno vicine) in zone demaniali dello Stato. Se si tratti invece di fasce arboree, esse saranno considerate ai fini della manutenzione, alla stessa stregua delle altre opere costituenti l'ossatura fondamentale della bonifica e, come tali, passeranno in gestione dei Consorzi i quali saranno tenuti a mantenere la destinazione ».

Non vi è perciò dubbio nemmeno sulla proprietà o sui vincoli imposti alla proprietà dei boschi o delle fasce arboree che saranno, coattivamente, conservate per proteggere le bonifiche pubbliche esistenti o da compiersi.

Tutto quanto sin qui si è detto o ricordato per dimo-

(1) Riprodotta a pagg. 317-319 del volume « Ministero dell' Agricoltura: A. SERPIERI: *La legge sulla bonifica integrale nel quarto anno di applicazione* Roma, Libreria dello Stato, 1934.

strare la possibilità di conservare coattivamente, anche fuori del comprensorio, boschi e fasce arboree necessarie od utili per la protezione di una bonifica pubblica, vale anche, indubbiamente, per le piantagioni nuove da farsi con il medesimo scopo, per la proprietà delle stesse, per i vincoli da imporsi per la loro manutenzione.

Per le bonifiche private, invece, esiste una diversità tra le norme già esistenti (e più su citate), che chiaramente concedono anche ai privati di rendere obbligatoria in conservazione dei boschi altrui che « difendono i terreni dalla furia dei venti », e i principî che si possono invocare per consentire di fare sui fondi altrui nuove piantagioni di boschi o di fasce arboree a difesa di codeste bonifiche private.

Questa diversità è una, tra le molte, prove della scarsa sollecitudine legislativa per le bonifiche private.

Di esse due sole leggi parlano apertis verbis.

Il Decreto Legge 27 Ottobre 1927 N. 2312 che, con l'art. 5, ha estesa l'esenzione ventennale dall'imposta fondiaria anche alle bonifiche private, e le « Norme per la bonifica integrale » approvate col R. Decreto 13 febbraio 1933 N. 215 che all'art. 117 riproducono, con le modificazioni illustrate nel capitolo II° di questo libro, il principio stabilito primieramente dal precipitato Decreto Legge.

Un'altra legge, veramente, accenna alle opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi senza distinguere tra bonificamenti pubblici e privati. Questa legge è il « Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie » approvato col R. Decreto 25 Luglio 1904 N. 225.

Questo Testo Unico, riproducendo gli articoli 127, 128, 129, 130, 131 dell'allegato F della legge 20 Marzo

1865 N. 2248 (l' allegato « F » è, come noto la legge sulle opere pubbliche), che, alla loro volta, sono, in parte, una riproduzione degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 99 della Legge 20 Novembre 1859 del Governo Sardo, regola nel Capo V. gli « Scoli artificiali » statuendo all' art. 63 (127 dell' allegato F 20 Marzo 1865 N. 2248) :

Art. 63: « Se i terreni manchino di scolo naturale i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale ».

« In tali casi, salvo sempre l' effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l' acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo e difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni termine derivare ».

« Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all' eseguimento dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata ».

La legge prosegue dando altre disposizioni sulle bonificazioni specialmente agli art. 64 e 67, disposizioni che già prima dell' entrata in vigore delle Norme approvate col R. Decreto 13 febbraio 1933 N. 215, il Fano (1) giusta-

(1) LUIGI FANO: *Storia ed utilità della bonifica integrale*. Cap. III. La

mente affermava dover ritenersi abrogate « da altre leggi da tempo emanate », e che tanto più devono credersi annullate da quando valgono codeste norme (del febbraio 1933) benchè esse non parlino esplicitamente di questa abrogazione in quell' articolo 119, che indica appunto le precedenti disposizioni abrogate.

In ogni caso la disposizione che a noi, in questo momento, particolarmente interessa è quella qui sopra riprodotta ossia quella stabilita con l' art. 63.

Per essa, modificando il principio sancito dall' articolo 536 del Codice Civile (« I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che da più elevati scolano *naturalmente*, *senza che vi sia concorsa l' opera dell' uomo* »), si fissa un altro principio (ed è questo principio che a noi importa) e cioè che, se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei fondi sottostanti (questa locuzione non è tecnicamente esatta perchè per scolare un fondo ossia per portarne l' acqua al mare o ad un corso d' acqua pubblico può occorrere di attraversare anche un fondo più elevato) non possono opporsi che in questi si *aprano canali* e si formino gli argini e le altre opere indispensabili per procurare a *quelli un sufficiente scolo artificiale* ».

Quest' articolo stabilisce cioè la possibilità di imporre sui fondi altrui una servitù di scolo artificiale.

Ma l' articolo dice qualche cosa che è ancora più importante, dice cioè che i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi alle occupazioni dei loro terreni per tutte le « altre opere necessarie all' eseguimento dei lavori di bonificazione ».

Parrebbe quindi che sia fuori di dubbio la possibilità

per i bonificatori privati di occupare i terreni altrui per farvi le piantagioni frangivento necessarie per proteggere le loro bonifiche.

Ma un primo dubbio viene invece per la poco felice redazione di codesto articolo, che parla di « opere necessarie *all' eseguimento* dei lavori di bonificazione » così da poter far credere che debba trattarsi di opere necessarie all' esecuzione dei lavori ossia sino a che durano i lavori e non di opere necessarie per la vita e la manutenzione delle bonifiche.

Però dal complesso dell' articolo mi sembra risulti evidente che le opere, di cui esso tratta, sono quelle necessarie per le bonifiche ossia non soltanto quelle temporaneamente occorrenti per la esecuzione dei lavori di bonifica, ma di cui la bonifica abbisogna permanentemente.

Senonchè coloro, su la cui proprietà il bonificatore privato pretenderebbe di fare le piantagioni, potrebbero sostenere che queste non sono necessarie per la bonifica.

Le « Norme » approvate col R. Decreto 13 febbraio 1933 N. 215 riconoscono come opere di bonifica le piantagioni frangivento ma le elencano in quell' art. 2 che tratta delle opere da farsi dallo Stato nei comprensori classificati.

Si può estendere questa norma anche quando la bonifica sia eseguita da un privato?

Qualcuno potrebbe, senz' altro, dire di sì basandosi sullo art. 43 di quelle stesse « Norme » in quanto l' articolo ammette tra le opere sussidiabili « le piantagioni ».

Ma si dice soltanto « piantagioni » e non come all' art. 2 « piantagione di alberi frangivento ».

In ogni caso mi sembra che l' art. 43 voglia alludere soltanto a piantagioni nel fondo per il miglioramento del quale viene dato il sussidio o il concorso statale.,

Quindi un dubbio sul diritto del bonificatore privato di fare, coattivamente, piantagioni frangivento sui fondi altrui appare, se non altro, sollevabile, così che sembrerebbe opportuna una esplicita norma di legge che dia al bonificatore privato il diritto di fare piantagioni frangivento nel fondo altrui.

E se allo stato attuale della legislazione sulle bonifiche non sarebbe forse agevole stabilire codesta norma per tutte le bonifiche private, io ritengo però che non sarebbe difficile – e che sarebbe equo – per lo meno – statuirlo a favore di quelle bonifiche private delle quali si siano riconosciuti o si riconosceranno (a mente e per gli effetti dell' art. 5 del R. Decreto legge 27 ottobre 1927 N. 2212 e dell' art. 117 delle Norme, approvate col R. Decreto 13 febbraio 1933 N. 215) i caratteri e gli scopi come corrispondenti a quelli delle bonifiche pubbliche.

Accordando questo diritto alle bonifiche private riconosciute come rispondenti ad un interesse pubblico e non a tutte le bonifiche private si verrebbe a stabilire una distinzione, che potrà avere una importanza per altre divisioni e per altre norme future, tra le proprietà la cui sistemazione ha determinati caratteri e scopi e le altre proprietà rurali, che non rispondono o che non occorre rispondano a tali caratteri e scopi.

Tutte le proprietà private, sieno o non sieno bonifiche, hanno, in virtù del ricordato art. 17 del Decreto Legge 30 Dicembre 1923 N. 3267, il diritto incontrastabile di far imporre limitazioni nell' utilizzazione dei boschi altrui che le proteggono dalla furia dei venti.

Non si domanda che a tutti i proprietari privati sia concesso il diritto di andare a piantare boschi o siepi frangivento sul fondo altrui perchè la concessione di un diritto

simile potrebbe portare ad uno sconvolgimento di tutto o di gran parte della proprietà terriera.

Si chiede invece soltanto che, con cautele simili a quelle stabilite dal R. Decreto Legge 30 Dicembre 1923 N. 3267 in tutta la Sezione II^a (da art. 17 a 23) del Capo I, del Titolo I, possa essere data facoltà alle bonifiche private, che abbiano i caratteri e gli scopi di quelle pubbliche (e si badi che tra caratteri ci deve essere anche l'estensione) di fare sui fondi altrui piantagioni che le salvino dalla furia dei venti.

Lo Stato si è già attribuito un tale diritto con l'art. 2 lettera c delle « Norme » approvate col R. Decreto 13 febbraio 1933 N. 215. Lo Stato deve dare un uguale diritto anche ai bonificatori privati quando esso ha già riconosciuto che le loro opere rispondono – come quelle pubbliche – all'interesse generale.

* * *

Ho sin qui parlato delle piantagioni frangivento e dei problemi economici e giuridici che quelle sono connessi.

Ma, naturalmente, le piantagioni nelle bonifiche non consistono e non possono consistere unicamente nelle piantagioni frangivento, che sono soltanto una parte, importantissima, ma una parte, delle piantagioni da farsi nelle bonifiche.

A questo proposito io non cercherò di ripetere con le mie povere parole quanto hanno con tanta autorità insegnato il Pegliori nel suo libro sulle « Bonifiche in Italia » e il Serpieri nella sua memorabile prolusione « sul compito dell'agronomo nella bonifica integrale » (1).

(1) A. SERPIERI: *Il compito dell'agronomo nella bonifica integrale*. Prolusione al Corso dei Tecnici Agricoli tenuto in Roma il 3 febbraio 1930, riprodotto

Vorrei però non tralasciare di ricordare come le vicende degli scambi internazionali in questi ultimi anni consiglino ad essere molto prudenti nel piantare, senza limite, nuovi frutteti nelle zone di recente bonifica quando già preoccupa il trovare sbocchi per la produzione dei frutteti vecchi.

E mentre plaudo a tutte le misure prese per conservare e tutelare i gelsi, dove già esistono e dove già per lunga consuetudine si trova una mano d'opera esperta nella bachicoltura, riterrei prudente non allargare troppo nemmeno la gelsicoltura perchè il gelso, se non serve per alimentare i bachi, può essere utilmente sostituito da altri alberi.

Io non dirò quali debbano essere questi alberi perchè io non sono un arboricoltore patentato e perchè, ritornerò in seguito su questo punto, credo che per ogni regione, e forse anzi, se non per ogni bonifica od almeno per ogni zona di bonifiche, occorran piante diverse secondo la natura del terreno ed il clima.

Aggiungerò soltanto che da un lato nella scelta degli alberi da piantare nelle bonifiche si dovrà non meno cercar di provvedere ai bisogni delle aziende (anche, se possibile, per i combustibili delle idrovore) che a quelli di tutta l'economia del Paese.

Questo ha bisogno illimitato di combustibili, di lubrificanti, di legnami da opera e di cellulosa e il produrre una parte degli uni e dell'altra dovrebbe essere uno dei compiti dei coltivatori delle nuove terre che con tante opere e con tanto dispendio Stato, Consorzi e privati hanno creato o riscattate o vanno creando e riscattando.

* * *

Per rispondere a codesti bisogni delle singole aziende e del Paese l'arboricoltura in bonifica dovrebbe basarsi su una larga sperimentazione, perchè, (e io ho fatte nei decenni scorsi, alcune coltivazioni di prova abbastanza interessanti) non sempre conviene o non sempre è possibile ricorrere agli alberi tradizionalmente coltivati nelle terre vecchie delle stesse regioni, ma si possono ottenere risultati, agrariamente ed economicamente, migliori ricorrendo a piante non comuni nella medesima regione e talvolta importate da paesi lontani.

(Il Pavari ed altri hanno pubblicato in proposito alcuni studi molto interessanti) ⁽¹⁾.

La sperimentazione però, specie nel nostro Paese che ha terreni e climi diversissimi ⁽²⁾, dovrebbe svolgersi, come ho detto prima, se non in ogni bonifica almeno per gruppi di bonifiche e a questo mi pare che sia possibile giungere se il Ministero dell'Agricoltura, avendo tutti i mezzi necessari per farlo, provvederà, direttamente o indirettamente, a quegli studi e a quelle ricerche sperimentali, di cui parlano gli art. 6, 40 e 47 delle «Norme» approvate col R. Decreto 13 febbraio 1933 N. 215.

(1) Vedi ad esempio: PAVARI A.: *Studio preliminare sulla coltura di specie forestali esotiche in Italia*. Annali del R. Istituto Superiore Forestale. vol. I. e Firenze 1914-15.

PAVARI A.: *Gli Eucalipti*. Federazione Pro Montibus e Pubblicazione N. 1 Luglio-Settembre 1922.

PAVARI A.: *Le conifere esotiche nella selvicoltura italiana*. L'Alpe 8-9, 1934 pag. 273-9.

(2) Vedi ad esempio, sulla diversità dei climi: BRICCOLI M.: *Importanza dei microclimi dal punto di vista agrario* in «Italia Agricola» Luglio 1930.

* * *

Quanto ho detto sin qui a proposito della coltura, in bonifica delle specie legnose vale anche per la coltivazione delle piante annuali.

Noi abbiamo in Italia alcune eccellenti stazioni sperimentali per la granicoltura, la maiscoltura, la risicoltura, la praticoltura e la bieticoltura ecc., dirette da Uomini che sono Maestri ascoltati ed onorati anche fuori d'Italia. Queste Stazioni hanno arrecati innumerevoli benefici alla nostra agricoltura specialmente da quando è Capo del Governo Benito Mussolini, assertore, ancor prima della Marcia su Roma, dell'importanza primordiale dell'agricoltura per la vita della Nazione.

Ma nessuna di queste Stazioni (se ne tolga quella di Risicoltura che è anche Stazione per le colture irrigue e che sull'irrigazione ha cominciato fin dal 1931 per disposizione di S. E. Serpieri, Sottosegretario per la Bonifica Integrale, una interessante serie di ricerche sperimentali) (1), ha tra i suoi compiti quello di studiare le colture più adatte per le bonifiche.

Però presso il R. Istituto Superiore Agrario di Pisa è stato istituito nel 1931 (2) un corso di specializzazione per la bonifica integrale per laureati in agraria, in cui vengono, tra l'altro, studiate le colture più adatte per le bonifiche.

(1) G. SAMPIETRO: *Il campo sperimentale di Vilarboit* in *Giornale di Risicoltura* 30 novembre 1933 - 31 Dicembre 1933 - 31 Gennaio 1934, 31 Marzo 1934.

(2) Il corso è stato inaugurato il 24 Gennaio 1931 con una prolusione di S. E. Serpieri « *Bonifica integrale ed Economia Corporativa* » (riprodotta in SERPIERI: « *La legge sulla bonifica integrale nel secondo anno di applicazione* » (Roma Libreria dello Stato 1932, pag. 175-185).

D'altra parte in qualche comprensorio di bonifica si stanno compiendo studi ed accurate esperienze. Come esempio, segnalo quello dell'Agro Pontino, in cui la benemerita Opera Nazionale per i Combattenti dopo aver fatte compiere una serie di studi e di ricerche ed aver predisposta la carta pedologica, ha istituiti sotto la sapiente direzione del Prof. Giuseppe Tommasi, Direttore della R. Stazione chimico-agraria di Roma, cinque poderi sperimentali per provare colture e concimazioni diverse, l'irrigazione ecc. (1).

Altre bonifiche hanno pur esse istituito o stanno per istituire poderi sperimentali, come notoriamente è stato fatto anche all'estero (2).

Io riterrei però necessario da un lato accelerare, dall'altro coordinare il sorgere di queste nuove stazioni agrarie nelle bonifiche e perchè, mancando opportune sperimentazioni, non si ripetano errori o non si continuino supinamente le colture delle terre vecchie, e perchè è necessario tener conto delle prove già fatte nelle altre stazioni agrarie, ed anche dai privati, e non trascurare i problemi scientifici, tecnici ed economici alla cui soluzione codeste stazioni dovrebbero tendere. Ogni stazione dovrà, naturalmente, studiare per conto suo le condizioni ecologiche della sua bonifica e del suo gruppo di bonifiche, e quindi la natura dei terreni, la flora spontanea o semi spontanea ecc. (3).

(1) G. TOMMASI: *La bonifica dell' Agro Pontino. I vari tipi di terreno e le loro possibilità*. « Italia Agricola » Agosto 1934.

G. TOMMASI: *La bonifica dell' Agro Pontino. La sperimentazione agraria per la valorizzazione delle terre bonificate*. « Italia Agricola » Novembre 1934.

(2) Rammento il Polder sperimentale di *Andijk* nello Zuidersee. Cfr. La grande bonifica dello Zuidersee in « Le via d' Italia e del Mondo ». Milano: Touring: Dicembre 1934 pag. 1472.

(3) Vedi, come imitabile modello, i volumi R. Magistrato alle Acque: *Studi fito-geografici sulla laguna di Venezia*. (Pubblicazione N. 54, Volume I. Testo. Volume II. Tavole. Venezia Ferrari 1913 in 8° di pagg. 348 e LXXV tavole.

Ma tutte le stazioni insieme o le stazioni che si trovano in condizioni simili potrebbero studiare alcuni problemi comuni.

Ricordo, come esempio a questo proposito, le ricerche del Tallarico (1) sul trattamento della pianta madre del grano per spostamento climatico in altitudine, e gli studi del Sampietro e del Poli sulla salinità delle acque di irrigazione in risaia (2) o quelle del Verona sulle concimazioni jodiche (3).

Ricerche e studi che alla lor volta possono portare, come sempre accade, ad altri studi e sperimentazioni, come (ne additerò un gruppo di cui per quanto so (4) non è balenata ad altri l'idea) quella sulla talassoterapia delle sementi e delle piante, idea suggeritami dalla migliore qualità dei risi coltivati nel Delta Padano in confronto di quelli provenienti dal Piemonte e della Lombardia.

Quanto agli studi e alle prove da farsi per scopi tecnico-pratici indicherò quelli sui consumi di acqua per le colture irrigue e per le risaie, che, dopo esser state in passato

(1) TALLARICO G.: *Il grano come alimento e come semente*. Memorie della Reale Accademia d'Italia. Classe di Scienze Fisiche ecc. Volume III. Biologia N. 1. (Roma 1931) pagg. 181. Cfr. BASSI: *Il trattamento climatico delle sementi* » in *Giornale di Agricoltura della Domenica* » 14 febbraio 1932.

(2) G. SAMPIEROT: *La salinità delle acque di irrigazione in risaia*, in *Giornale di Riscoltura* 31 ottobre 1926.

POLO POLI: *Note sur l'irrigation des rizières égyptiennes* in *L'Egypte Agricole*. La Caire April 1931 e specialmente pagg. 266-7. Il Poli parla soltanto dell'Egitto ma le sue considerazioni valgono anche per le risaie italiane vicine al mare.

(3) VERONA O.: *Oligodinamismo e concimazioni iodiche* in « *Italia Agricola* » Luglio 1931.

(4) Ho tra gli altri interrogato il compianto Prof. Ceresole, studioso di tutti i problemi della talassoterapia e il M. R. Padre Francesco Saverio Zanon direttore dell'Osservatorio Geofisico del Seminario Patriarcale di Venezia che particolarmente si occupa di climatologia marina.

oggetto di tanta censura (1), pare ritornino ora in onore anche nelle zone di bonifica (2).

Ed accanto alle colture irrigue, o anche umide, tradizionali converrà studiarne e provarne altre di nuove o di poco note e di non abituali nelle zone di bonifica e che potrebbero essere particolarmente adatte ai diversi stadi di sistemazione delle bonifiche (3) o convenienti per impiegare la mano d'opera locale o rispondenti al fabbisogno nazionale di tessili, di cellulosa e di combustibili.

Con questi scopi, sino dal 1907, io ho iniziate alcune coltivazioni sperimentali alle foci del Po, specialmente per studiare il ricino (4), il girasole (*Helianthus annuus*) (5), il lino come piante da olio e da cellulosa o da carta, e le legu-

(1) Non cito neppure una delle molte accuse e critiche fatte alla risicoltura (non tutte per verità infondate specie quando sono rivolte alle risaie stabili) e consiglio piuttosto di leggere nel citato volume del PEGLION: *Le bonifiche in Italia* il capitolo IV e XIII e specialmente pagg. 169-171 (La risaia e le bonifiche).

(2) Su un esperimento fatto nel 1925 entro il perimetro delle Bonifiche private SULLAM in Portotolle vedi e Fed. Naz. *Bonifiche: L'epopea delle Bonifiche private* pag. 163. Altre più vaste magnifiche risaie a vicenda si possono ora vedere in molte altre bonifiche p. es. nella Grande Bonificazione Ferrarese (Tenimento Rambaldo degli Avvocati Abbove, Tenimento Jolanda di Savoia della Soc. Bonifiche Ferraresi. Quest'ultima coltiva risaia anche nella Bonifica privata della Mesola).

Sui problemi della Risicoltura italiana vedi il recente volume: MARIO BANDINI: *Caratteri e Problemi della Risicoltura Italiana*. (Istituto Nazionale di Economia Agraria. Studi e Monografie. N. 20. Roma 1935. Questo volume e specie le conclusioni cui arrivanon mi hanno molto soddisfatto ma non è qui il luogo di esporne una critica.

(3) Per esempio la risicoltura può essere per taluni terreni una premessa indispensabile per altre colture. Si vedano, a questo proposito, le risaie ed i prati a Jolanda di Savoia e nei tenimenti Abbove.

(4) Vedi ANGELO SULLAM: *Appunti sulla coltivazione del Ricino in provincia di Rovigo*. Rivista Agraria Polesana 28 febbraio 1915. I campioni della cellulosa ottenuta dal Ricino furono esposti a Piacenza nell'Esposizione del Po. Autunno 1908.

(5) ANGELO SULLAM: *Intorno alla coltivazione del girasole* in «Agricoltore Ferrarese» Maggio 1914.

minose più adatte per migliorare rapidamente i terreni delle dune marine (1).

Io sono, per una parte dei miei studi (*di cui certamente i più importanti erano quelli per le piante annuali da cellulosa*), potuto uscire dalla fase sperimentale, mentre altri invece, con sacrifici ingenti, dopo avere provato e riprovato sono riusciti ad arrivare ad ammirevoli risultati pratici.

Tra questo mi pare sia da segnalarsi in modo specialissimo: la coltura della menta (*mentha piperita*) che gli Avvocati (sì, sono due Avvocati) Alessandro e Mario Abbove hanno introdotta e fatto prosperare nella loro stupenda azienda entro il comprensorio della Grande Bonificazione Ferrarese, così da poter provvedere da soli a larga parte del fabbisogno nazionale.

* * *

Gli studi e le sperimentazioni delle stazioni agrarie delle bonifiche dovrebbero oggi, a mio avviso tendere essenzialmente ad alcuni scopi ben determinati:

dare all' Italia :

carburanti
lubrificanti
cellulosa
tessili.

Per i carburanti, mentre per anni gli appelli di tecnici e non tecnici erano rimasti inascoltati, pare che quest'anno,

Olio, pannello e cellulosa furono esposti alla Mostra delle Novità Agrarie in Roma nell' aprile 1912 (vedi Società degli Agricoltori Italiani Serie nuova pubblicazioni speciali N. 3 Roma 1912.

(1) Furono coltivate specialmente, con semine cortesemente fornite dall' U. S. Department of Agriculture, i Velvet beans (che però non arrivarono a maturare i semi, e alcune varietà di Cow-Peas.

Fotografie di queste coltivazioni furono esposte nella preindicata Mostra (vedi Soc. Agr. Ital. pubbl. citata).

finalmente, si farà anche nelle zone di bonifica per produrre dell' alcool carburante (1).

Per i lubrificanti invece è da temere che con l' intento, lodevolissimo, di salvare e diffondere l' olivicoltura si sieno colpite quelle prove di coltivazioni di piante oleifere annuali, che si stavano iniziando in qualche bonifica della pianura (2).

Sotto questo punto di vista i provvedimenti a favore dell' olivo coltura e contrari alla produzione degli oli di semi si potrebbero considerare veri provvedimenti più a favore della bonifica collinare che della trasformazione agraria delle pianure (3).

Ma se non coltiveremo, nelle bonifiche di pianura, piante annuali da olio potremo pure coltivare quelle da cellulosa e le piante tessili.

Infatti per la cellulosa, mentre si è arrivati a risultati molto promettenti con la paglia di riso (4) e si sono compiuti

(1) Come è noto nel 1935 è stata estesa la coltivazione delle bietole da zucchero per utilizzarne una parte per la produzione dell' alcool carburante o alcool-forza.

Una prima distilleria agricola sotto la guida della Federazione Nazionale dei Bieticoltori sorgerà a Tresigallo in comune di Formignana entro la Grande Bonificazione Ferrarese.

(2) Un oleificio triestino aveva, ad esempio, fatto alcuni contratti per coltivazioni di piante annuali oleifere nelle Bonifiche vicine a Monfalcone.

Ignoro però se i contratti abbiano avuta esecuzione dai molti provvedimenti legislativi che gravano sulla produzione degli oli di semi e di cui ricorderò soltanto in Decreto Legge 20 settembre 1934 N. 1491 (convertito nella Legge 9 Maggio 1935 N. 903) che modifica l' imposta di fabbricazione e la corrispondente soprattassa di confine degli oli di semi.

(3) Vedi però per la coltivazione dell'olivo anche in bonifica: MARI-NUCCI MARIO: *Per l' olivo nella bonifica*. Olivicoltore N. 10 del 1934 p. 3-10.

(4) Cartiere Burgo: *La cellulosa di paglia di riso* (Rizzoli & C. Milano 1934).

La carta dell' opuscolo - come si avverte sulla copertina - è stata fabbricata a Romagnano Sesia con cellulosa di paglia di riso.

studi ed esperienze molto promettenti con la paglia di frumento (1), è stato costituito un Ente Nazionale per la cellulosa che ha tra i suoi scopi quello di « adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali per la cellulosa » (2).

Per le piante tessili il Governo fascista con la usata energia, ha condotto quest'anno una campagna per l'utilizzazione della canapa e del lino, accompagnando le mostre dei tessili nazionali con opportuni provvedimenti legislativi (3).

A qualcuno parrà forse che queste coltivazioni non sieno proprie delle bonifiche, ma che rientrino tra le colture abituali o che dovrebbero essere consuetudinarie in Italia.

E così è realmente, fuorchè per le piante da cellulosa che potranno costituire nuove colture, come io ho cercato di dimostrare con le prove da me fatte ancora tanti anni or sono e più sù ricordate.

Ma anche per le piante (bietole da alcool, canapa, lino ecc.) che si coltivano tanto nelle terre vecchie quanto in quelle nuove di bonifica, la produzione delle bonifiche può, generalmente, offrire il grande vantaggio di essere una produzione a grandi masse e quindi o trasformabile addirittura sul posto (4) o trasferibile negli stabilimenti industriali con

(1) Su queste esperienze vedi Generale GIULIO COSTANZI: *La cellulosa* in « Corriere Padano » 9 Marzo 1933.

(2) Art. 2 della Legge 13 giugno 1935 XIII N. 1435 (Gazz. Uff. N. 186 del 10 Agosto 1935). Costituzione dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti ecc.

(3) Vedi, ad esempio, D. L. 11 prile 1935 N. 726 Divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta.

(4) Questo, per esempio, è già dimostrato praticamente per la menta che nell'azienda Abbove viene subito trasformata sul posto in essenza.

Si tratta però di una coltivazione e di un'industria che non si possono, certamente, molto estendere.

Invece si sarebbero potuti creare Zuccherifici agricoli - tipo De Vecchi -

spese di gran lunga minori di quelle di oggi, mediamente occorrenti, ed a tipo più uniforme e perciò più facilmente trasformabile in prodotto industriale (1).

Come è noto una delle ragioni per le quali la nostra seta non può fare la concorrenza a quella dell' Estremo Oriente si è la suddivisione della nostra seta in molte partite simili ma non identiche, perchè provenienti da infinite piccole partite di bozzoli.

A questi frazionamenti delle colture industriali soltanto le bonifiche possono porre riparo sia perchè spesso vi esistono tuttora le grandi proprietà terriere (ed anche per questo bisogna andare adagio nel proclamare la necessità o l' opportunità di frazionamenti della proprietà o nella conduzione delle grandi proprietà bonificate (2) sia perchè in esse, mancano gli inceppamenti prodotti dai cosiddetti metodi tradizionali ed è quindi più facile adattare le coltivazioni, i sistemi di raccolta ecc. alle esigenze delle industrie trasformatrici

se gli Zuccherifici non avessero in tutti i modi ostacolato codesta nuovo tipo di industria e *potranno certo estendersi* le fabbriche di alcool di bietole sia come quella di Tresigallo (lavorazione delle bietole di 400 ettari) sia di proporzioni ancora minori (per 150-200 ettari) come sono già numerosissime in Francia.

Questo frazionamento della produzione dell' alcool - forza risponderebbe, in pieno, ai bisogni della difesa nazionale perchè aumenterebbe la produzione dell' alcool mentre diminuirebbe enormemente (per il frazionamento e mascheramento degli impianti) i pericoli degli attacchi aerei.

Cfr. le comunicazioni da me fatte all' Ateneo di Venezia il 3 febbraio 1935 su « *Il dominio dello spazio e l' Agricoltura Italiana* » (Ateneo Veneto Aprile 1935).

(1) Vedi per le bietole il volume: *Bietole e zucchero in Italia*. Relazione della Commissione nominata dal Ministero dell' Economia Nazionale (Ferrara s. a) I *Materia prima e fabbricazione. I trasporti* (pagg. 24-25) ed allegato 10 del Senatore Marozzi. *Le spese di trasporto* pag. 1 3.

(2) Cfr. SERPIERI A.: *Problemi di colonizzazione* (Discorso tenuto alla inaugurazione dell' anno accademico 1932-33) Ann. R. Ist. Sup. Agr. e Forest. di Firenze per l' Anno Accad. 1932-33 p. 23-40. Firenze 1933 (in realtà 1935).

* * *

Ho cercato sin qui di indicare ed esaminare alcuni problemi che riguardano le piante per le bonifiche o, più esattamente, per le bonifiche e nelle bonifiche.

Non ho inteso e non intendo di additarli e di svolgerli tutti, almeno oggi, chè dovrei dedicarvi non queste poche pagine ma un intero volume.

Oggi però, prima di lasciare questo tema che tanto mi ha appassionato e tuttora mi appassiona, non posso fare a meno di ricordare alcuni altri problemi che sono connessi con quelli dei quali ho prima parlato.

Come ho prima accennato (a proposito dei varii provvedimenti a favore dell'olivo coltura) alcune disposizioni legislative anche se apparentemente non parlano di bonifiche hanno ed avranno un'importanza fondamentale per la coltivazione delle bonifiche o di talune zone di bonifica.

Così, per esempio, quando, essendo diminuito il consumo dello zucchero, si sono posti limiti rigorosi alla coltivazione delle bietole, si è tolta la possibilità a vaste bonifiche nuove di coltivare codesta sarchiata, che, si noti bene, in qualche caso non era sostituibile con alcun'altra od era malamente sostituibile.

Veramente nel 1934 si è cercato di ripararare a questo doloroso stato di cose e un altro, minimo, tentativo si è pur fatto questo anno; ma in realtà vediamo tuttora che mentre taluni agricoltori possono investire a bietole da zucchero il 20, il 30 e mi si dice sino al 50 % dei loro terreni, altri invece ne coltiva a bietole l'uno o l'uno e mezzo per cento (!!) perchè si trova in bonifiche relativamente recenti.

Nè questa enorme disparità di trattamento trova al-

cuna giustificazione nella qualità dei terreni o in particolari difficoltà di trasporti, perchè a volte si concede di coltivar meno bietole nei terreni più adatti e dai quali più facilmente si arriverebbe agli zuccherifici.

La Federazione dei Bieticoltori, naturalmente, non ignora questi fatti innegabili ma non ha voluto o non ha potuto procedere ad un' equa redistribuzione delle superfici da investirli a bietole. Perciò talune bonifiche nuove si trovano in uno stato di inferiorità riguardo alle terre vecchie o alle bonifiche più anziane, inferiorità che diventa più grave e più dolorosa per le restrizioni esistenti sulla canapicoltura, (che però è sperabile vengano ora finalmente a cessare) e, come ho ricordato più sù, sulla coltivazione delle piante annuali oleifere.

Un rimedio poteva esservi e sarebbe stato quello di far coltivare le bietole da alcool soltanto o principalmente nelle zone di recente bonifica.

Invece, pur dando una piccola preferenza alle bonifiche nuove, si sono distribuite le superfici da coltivarsi a bietole da alcool tra tutti i precedenti bieticoltori, migliorando così le condizioni di quelli che già coltivavano molte, o troppe, bietole da zucchero e concedendo agli altri poco più che il barlume di un miglioramento. Qualcuno, per esempio, ha ottenuto di coltivare a bietole da alcool la *duemillesima parte* (scrivo in lettere perchè non ci sieno errori) dei propri fondi ossia circa due quinti di ettaro sopra 800!! (e ne poteva coltivare prima - ossia dal 1934 - soltanto 12 ettari, ossia l' uno e mezzo per cento!!).

Ho ricordate le grosse questioni riguardanti la coltivazione delle bietole da zucchero e da alcool nelle nuove bonifiche per dimostrare come, pur avendo con tanti provvedimenti cercato in tutti i modi di favorirle, non si è sa-

puto o voluto metterle in condizioni di poter avere od estendere le colture adatte ai propri terreni.

Tra queste bisognerebbe, naturalmente, dare larga parte a quelle foraggere.

Ma chi coltiva volentieri foraggio quando il bestiame cala continuamente di prezzo?

Chi può dedicarsi alla suinicoltura se questa non ha o non ha avuta una sufficiente e duratura protezione doganale?

D'altra parte è possibile e conveniente allargare la risicoltura quando, come è accaduto per molto tempo questa era minacciata da disposizioni legislative gravosissime e più ancora dall'interpretazione che di esse ne davano coloro, non sempre invero molti adatti al compito (1), chiamati ad applicarle?

Le aziende agrarie di bonifica, alludo particolarmente alle aziende delle bonifiche più recenti, sono molte volte organismi che hanno compiuto e che stanno compiendo sforzi gravi e continui e che hanno come atleti che debbano partecipare ad una gara bisogno di subire un congruo allenamento, di essere superalimentati e di godere di una completa tranquillità.

Se noi non diamo a codeste aziende la possibilità giuridica ed economica di arrivare gradualmente a coltivare i propri terreni secondo la loro natura e con opportune divisioni e rotazioni, noi intaccheremo la solidità di codeste aziende, che cadranno subito o se ne risentiranno in avvenire, così come gli atleti che sieno stati disturbati nella loro preparazione o durante il loro cimento.

(1) Cfr. ANGELO SULLAM: *Le bonifiche private*. Relazione al Congresso Nazionale dei Bonificatori. Napoli Settembre 1935 in Atti del Congresso ecc. pagg. 191.

È indispensabile quindi provvedere, e provvedere subito, perchè le bonifiche, specie quelle più recenti, possano coltivare tutte le piante, arboree o annuali, che sono loro necessarie per vivere ordinatamente e prosperamente (1).

* * *

Il 21 Novembre 1933 in Roma Benito Mussolini annunciando che il raccolto del grano nel 1933 aveva superato gli 81.000.000 di quintali aggiungeva che l'« aumento verificatosi nel 1932-33 rispetto all'anno precedente coincideva, in genere, coi nuovi investimenti avvenuti nelle terre di bonifica, che il Regime ha riscattati alla coltura ».

« Il massimo accrescimento si è avuto nel Veneto (7.06 per cento) e nella Sardegna (7.97 per cento), ove sono in corso grandi opere di bonifica e di trasformazione fondiaria » (2).

Così per una pianta, la regina delle piante: quella che dà il pane: le bonifiche hanno dato largo contributo alla vittoria, per liberare le Nazioni dalle servitù economiche straniere (3).

Purchè si sappia e si voglia, come si è fatto per il grano, tenacemente studiare e lavorare, per altre piante, con frutti commestibili o con frutti trasformabili in prodotti industriali, le bonifiche daranno ancora, daranno sempre all'Italia altre vittorie.

(1) Un esempio si è già dato facendo sorgere a Littoria un nuovo zuccherificio e rendendo così possibile nella bonifica Pontina l'estendersi della bieticoltura.

(2) Comunicazione al Comitato permanente del grano riprodotte in: *Scritti e discorsi di Benito Mussolini*. Ediz. definitiva Vol. VIII pagg. 275-6 (Milano Hoepli 1934).

(3) MUSSOLINI - Insediando il Comitato permanente per il grano - 4 Luglio 1925.

IV.

La bonifica integrale ed il riassetto del territorio nazionale.

(Prime linee di uno studio teorico
per un piano regolatore nazionale).

La bonifica integrale ed il riassetto del territorio nazionale.

(Prime linee di uno studio teorico per un piano regolatore nazionale)

SOMMARIO: § 1 - *La legge Mussolini del 24 Dicembre 1928-VII N. 2134 e il R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215.*

Un voto di Eliseo Jandolo.

Il R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215.

Il Convegno di Firenze per la Bonifica Integrale (21-22 Maggio 1934-XII) e le « norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi ».

Gli art. 1, 2, 38, 43 delle Norme per la Bonifica Integrale approvate con R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215.

§ 2 - *Le disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.*

Gli argini, I fiumi e le trasformazioni del territorio nazionale.

La navigazione fluviale.

§ 3 - *Il testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (11 Dicembre 1933 - N. 1775).*

Le derivazioni di acque pubbliche.

I serbatoi e laghi artificiali.

Le acque sotterranee.

La giurisdizione dei Tribunali delle acque per le controversie riguardanti l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica.

§ 4 - *I boschi ed i terreni montani.*

La Milizia Forestale.

L'azienda di Stato per le Foreste Demaniali.

Il Segretariato Nazionale per la Montagna.

Il Comitato Forestale Nazionale.

§ 5 - *Altre leggi concernenti od attinenti direttamente od indirettamente le bonifiche.*

A) - Provvedimenti Enti ed organi che agiscono in tutto il territorio Nazionale.

Le leggi sanitarie (T. U. 27 Luglio 1934 N. 1265) e la lotta contro la malaria.

L' Opera Nazionale per i Combattenti.

Il Commissariato per le migrazioni interne.

L' Ispettorato Centrale per le Opere Pubbliche.

B) - *Provvedimenti ed Enti che agiscono in singole regioni.*

Il Magistrato alle Acque nelle Province Venete ed aggregate.

L' Ente di Rinascita Agraria nelle Tre Venezie.

Il Commissario per la Bonifica Agraria nella Provincia di Rovigo.

Le leggi dell' Agro Romano.

I provvedimenti speciali per le Province Meridionali e le Isole:

i Provveditorati alle Opere;

il Commissario Straordinario per la Città e Provincia di Napoli.

L' Ispettorato per la Maremma Toscana.

Il Commissario Straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara.

L' Ente Ferrarese di Colonizzazione.

I provvedimenti per la bonifica agraria, in « Burana », nel Basso Bolognese e nel Basso Ravennate.

§ 6 - *Istituti ed organi per le bonifiche.*

Organi dirigenti, organi consultivi, organi esecutivi e di sorveglianza.

Il Sottosegretariato per la bonifica integrale.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; gli organi decentrati.

Il Comitato speciale per le bonifiche, gli Ispettorati Agrari Regionali, i Comitati Provinciali per le opere di Bonifica.

Il Genio Civile.

I Consorzi di Bonifica.

L' Associazione Nazionale delle Bonifiche: I Comitati Tecnici dell' Ass. Naz. delle Bonifiche.

L' Ufficio per la Bonifica Integrale della Confederazione Nazionale degli Agricoltori.

§ 7 - *Le Bonifiche e le modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli Enti locali.*

Precedenti.

La revisione generale delle circoscrizioni comunali del 1928-29.

Il Comune di Mussolinia di Sardegna.

Littoria, Sabaudia, Pontinia.

La Provincia di Littoria.

§ 8 - *Gli Enti Autonomi per i territori di particolare interesse turistico.*

§ 9 - *Le strade e la meccanizzazione dei mezzi di trasporto.*

Gli automezzi ed i combustibili prodotti dalle bonifiche.

- § 10 - *L'urbanesimo e la vita nelle campagne e sulle montagne.*
La deficienza delle popolazioni rurali.
Lo spopolamento delle montagne.
- § 11 - *I piani regolatori regionali negli altri stati d'Europa e negli Stati Uniti di America.*
- § 12 - *Per un piano regolatore nazionale.*
- A) - Il concetto di bonifica.
 - B) - Le bonifiche private.
 - C) - Difetti dell'attuale legislazione: esempi.
 - D) - La difesa nazionale.
 - E) - Problemi della città e bonifiche (Padova e Mestre).
 - F) - L'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli.
 - G) - Il trasferimento al Capo del Governo delle attribuzioni spettanti al Ministro per i Lavori Pubblici in materia di migrazioni interne.
 - H) - L'art. 189 della Costituzione Olandese
 - I) - La Repubblica di Venezia e le Bonifiche.
 - L) - Il Fascismo ed il rinnovamento totalitario della vita Italiana.
-

§ 1. — *La legge Mussolini del 24 Dicembre 1928-VII N. 2134 e il R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215.*

SOMMARIO: — *Un voto di Eliseo Jandolo. — Il R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215. — Il Convegno di Firenze per la Bonifica Integrale (21-22 Maggio 1934-XII) e le « norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi ». — Gli art. 1, 2, 38, 43 delle Norme per la Bonifica Integrale approvate con R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 2145.*

Il 6 Aprile 1930 all'Accademia dei Georgofili in Firenze, Eliseo Jandolo, chiudendo il suo magistrale discorso su « la Bonifica integrale ed il progresso della legislazione sulle opere pubbliche » (1), diceva, « la legge Mussolini (2) ha concluso un processo di elaborazione legislativa, e ne apre un altro in cui, corretta l'eccessiva specializzazione delle leggi e ricondotte le varie provvidenze dai loro fini particolari alla meta comune di generale riassetto territoriale,

(1) Pubblicata in « Rivista di Diritto Agrario » Aprile-Giugno 1930 pagg. 221-234: Cfr. anche: JANDOLO: *La legge sulla bonifica integrale*. Vol. I *Le opere*, pagg. 4-5 (Padova, Cedam 1935).

(2) « Legge Mussolini » viene chiamata la legge 24 Dicembre 1928 N. 3134: « Provvedimenti per la bonifica integrale ».

Lo Jandolo è opportuno ricordarlo, a proposito di questa, giustamente, celebre legge così si esprime nel suo volume: « *La legge sulla bonifica integrale* » (Vol. I: *Le opere* Padova, Cedam, 1935): « La legge 24 Dicembre 1928 N. 3134 . . . non vi (nella situazione giuridica precedente) introdusse radicali modificazioni ».

« Essa fornì, con larghezza inconsueta i mezzi finanziari per l'applicazione delle varie leggi esistenti . . . ».

« Dal punto di vista sistematico, essa segnò un'innovazione, generalmente poco rilevata, ma non per questo meno importante, perchè raccolse finalmente in una stessa legge, disposizioni relative alle bonifiche idrauliche, alle sistemazioni montane, alle trasformazioni fondiari, alle irrigazioni, alle strade e agli acquedotti rurali, in genere, a presso che tutti i miglioramenti fondiari, sussidiabili secondo la precedente legislazione ».

non vi saranno più le norme per le bonifiche, per le trasformazioni fondiari, per le irrigazioni, per le case, per le strade, per gli acquedotti, ma *vi sarà una legge sola - concisa, semplice, piana - la legge per l'agricoltore* ».

Tre anni dopo (il 4 Aprile 1933) la Gazzetta Ufficiale pubblicava il Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215, col quale, « in virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 24 Dicembre 1928 N. 3134 » (legge Mussolini), venivano approvate « le norme per la bonifica integrale ».

Questo decreto legislativo avrebbe dovuto, secondo il suo Autore, S. E. Serpieri, sopprimere tutte le leggi preesistenti in materia ⁽¹⁾, riformando e riordinando in un testo unico le norme che si volevano mantenere in vigore, ed altre, talune essenziali, aggiungendo di nuove.

In realtà il decreto ha abrogate, con l'art. 119, soltanto alcune leggi o decreti o parti di leggi e decreti ⁽²⁾, lasciandone sussistere altri e per altri ancora facendo sor-

(1) SERPIERI: *La legge sulla bonifica integrale nel IV° anno di applicazione*: Capitolo II°: *La legislazione sulla bonifica integrale*, pag. 75 (Roma: Libreria dello Stato 1934).

«... la legge che ha soppresso tutte quelle preesistenti».

Ma l'art. 5 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile ha stabilito: « le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ».

Nessuno di questi tre casi si verifica per tutte le leggi anteriori al R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215. Talune sono abrogate esplicitamente dal citato art. 119, altre sono incompatibili, ma tutta la materia non è regolata dal Decreto 13 Febbraio, tanto è vero e lo dimostrerò qui sotto esistono numerosissime disposizioni sulle bonifiche che indubbiamente non sono affatto abrogate o incompatibili o modificate da quel Decreto.

(2) Tra le quali il R. Decreto 30 Dicembre 1923 N. 3256 sulle bonifiche delle paludi e delle terre paludose; il R. Decreto 18 Maggio 1924 N. 753 e la legge 29 Novembre 1925 N. 2464 sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse, e *parecchi articoli della stessa legge Mussolini*.

gere molti dubbi, come in uno studio precedente ho cercato di dimostrare per quel che riguarda le bonifiche private.

Il decreto non costituiva quindi, malgrado le fondamentali innovazioni da esso apportate ed il riordinamento ed il coordinamento e le semplificazioni da esso operati o tentati, quella legge sola, concisa, semplice e piana, augurata da Eliseo Jandolo nella conferenza, ricordata poche righe più su.

Hanno continuato infatti a sussistere altre norme sulle bonifiche sparse in infinite leggi e decreti sia espressamente emanati per regolare le bonifiche sia destinati a statuire su materie affini, sia anche sorti per fissare norme apparentemente del tutto indifferenti per la vita delle bonifiche, ma in realtà utili o contrarie alle bonifiche stesse o a talune bonifiche.

Nè avrebbero affatto contribuito a raccogliere o a disciplinare in un tutto organico i precedenti provvedimenti quelle « Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi », che frutto, essenzialmente, del Convegno per la Bonifica Integrale, tenuto in Firenze nel Maggio 1934 ⁽¹⁾, erano state presentate alla Camera dei Deputati nel Novembre 1934 ⁽²⁾ e vi sono state anche discusse ed approvate nel Dicembre successivo ⁽³⁾.

Queste norme tendevano soprattutto a modificare il

(1) Atti della R. Accademia dei Georgofili (Quinta Serie: Volume XXXI: Disp. 3^o: Luglio Settembre 1934) « Convegno per la Bonifica Integrale: Firenze 21-22 Maggio 1934 ».

(2) Camera dei Deputati: Legislatura XXIX Sessione 1934 N. 248: Disegno di legge: Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi. Presentato alla Presidenza il 12 Novembre 1934-XIII.

(3) Camera dei Deputati: Legislatura XXIX: Sessione 1934 N. 248 A.: Relazione della Giunta Generale del Bilancio (Relatori Borghese, Pavoncelli e Razza) sul Disegno di Legge « Norme per la integralità della bonifica ecc. » presentata alla Presidenza il 5 Dicembre 1934-XIII.

Camera dei Deputati: ecc. Tornate del 10-11-12 Dicembre 1934.

preindicato Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215 sia per accelerare o rendere effettiva l' esecuzione delle opere di competenza privata sia per aumentare il controllo dello Stato e delle organizzazioni sindacali sopra i Consorzi.

Però il disegno di legge non è più stato presentato al Senato e quindi, per ora, sono rimaste in vigore le « Norme » approvate dal R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215 di cui è stato modificato soltanto l' art. 74 in parte sostituito dall' art. 4 del R. Decreto legge 12 Febbraio 1934, N. 189: (nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiarii).

Senonchè alle preindicate « Norme » si sono aggiunte molte altre disposizioni legislative, le interpretazioni di numerose circolari del Sottosegretariato alla bonifica integrale e della Associazione Nazionale delle Bonifiche⁽¹⁾, così che siamo ancora lontani o siamo tornati nuovamente lontani (anche perchè continuano ad esistere tutti gli altri provvedimenti, come più sopra ho accennato) da quella legge sola per la bonifica integrale, ripetutamente invocata da Eliseo Jandolo.

Credo però che non sarà mai agevole, io non dico possibile, arrivare a disciplinare con una legge sola una materia così complessa come è quella delle bonifiche.

Invece mi sembra non impossibile, e cercherò di farlo, nei paragrafi seguenti, di ricordare e raggruppare le principali disposizioni che direttamente o indirettamente riguardano le bonifiche non tanto per constatare se esse possano coesistere, quanto per vedere se codeste disposizioni ed altre ad esse più o meno attinenti o simili, non valgano

(1) Vedi le circolari riprodotte nei due volumi: SERPIERI: *La legge sulla bonifica integrale del IV° anno di applicazione* (Roma: Libreria dello Stato 1934) e *La legge sulla bonifica integrale nel V° anno di applicazione* (Roma: Libreria dello Stato 1935).

tutte insieme a preparare lo studio ed anche l'attuazione di quel piano di generale riassetto territoriale, cui lo Jandolo accennava nella già tante volte ricordata conferenza fiorentina.

* * *

Non parlerò delle questioni finanziarie, non perchè io ne ignori tutta la importanza, ma perchè volutamente io desidero non trattarne nelle prime linee di questa mia ricostruzione teorica.

* * *

Rammenterò invece nel loro testo gli articoli principali delle Norme approvate col R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215, anche per dimostrare come i principi ed i provvedimenti riconosciuti, e stabiliti con le suddette Norme si ricolleghino con i principi, i provvedimenti, gli esempi che io verrò qui sotto man mano esponendo e raggruppando e per arrivare in fine, come dianzi accennai, a mostrare se e come, da tutto codesto materiale giuridico, possa scaturire, almeno in un primo embrione, un piano teorico di riassetto del territorio nazionale.

Gli articoli principali delle « Norme » sono i seguenti:

Titolo I° - Della bonifica integrale.

Art. 1: « Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici e sociali, in comprensori in cui ricadano

laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico o sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica».

Titolo II°. — *Delle bonifiche.*

Capo I. — *Della classificazione dei comprensori e del piano generale di bonifica.*

Art. 2: «I comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali ;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse ;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell' energia elettrica per gli usi agricoli dell' intero comprensorio o di una parte notevole di esso ;

g) le opere stradali, edilizie o d' altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso ;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica».

Delle opere di competenza privata.

Art. 38 : « Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l' obbligo di eseguire, coi sussidi previsti nell' art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal Ministero dell' Agricoltura e delle foreste.

Nei comprensori di prima categoria può essere fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate ».

Titolo III. - Dei miglioramenti fondiarii indipendenti da un piano generale di bonifica.

Art. 43 : « Possono essere sussidiate dal Ministero dell' Agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del

concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni ; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e inter-poderali e le teleferiche che possano sostituirle ; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali ; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi, le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell' energia motrice degli impianti idrovori, le opere di miglioramento fondiario, dei pascoli montani, le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati :

a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonchè i macchinari elettrici di utilizzazione della energia elettrica.

b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni ».

§ 2. — *Le disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle varie categorie.*

Gli argini. I fiumi e le trasformazioni del territorio nazionale.

La navigazione fluviale.

Come ho ricordato in un precedente studio ⁽¹⁾ alcune norme sulle bonifiche, riprodotte integralmente dalla legge 20 Marzo 1865 N. 2248, Allegato F., si trovano tuttora nel « *T. U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie* », approvato col R. D. 25 Luglio 1904 N. 223 e modificato poi in molti articoli dalla legge 13 Luglio 1911 N. 774, ma non in quelli (Capo V° Scoli artificiali: Art. 63, 64, 65, 66, 67) che riguardano le bonifiche e che, come dimostrai, sono molto importanti specialmente per le bonifiche private.

Però codesto T. U. non merita di esser rammentato soltanto per codeste poche norme, che parlano proprio delle bonifiche, quanto piuttosto, per tutte le disposizioni che esso contiene sulle opere idrauliche, cui le bonifiche sono spesso legate.

Veramente le « *Norme sulla bonifica integrale* » approvate col R. Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215, nell' articolo 2 (lett. e) pongono tra le opere di competenza dello Stato nei comprensori soggetti a bonifica, le opere di difesa dalle acque, ossia gli argini, ma, salvo che nelle regioni che godono di un particolare trattamento di favore ⁽²⁾, quasi sempre sarà più vantaggioso per i con-

(1) « *Piante per le bonifiche* ».

(2) Per il combinato disposto degli art. 7 e 2 lettera a) delle Norme per

cessionari delle bonifiche di non fare includere tra le opere di bonifica gli argini ma di farli costruire come opere idrauliche, quando sieno di II^a categoria, perchè in tal caso penserà il Genio Civile, e non il concessionario, a custodirle o a rifarle in caso di piena o di rotta.

Soltanto per alcune difese, e vi accenno perchè il fatto è inspiegabile, ossia per le difese verso il mare bisognerà sempre provvedere come opera di bonifica perchè... lo Stato non ha mai voluto ammetterle tra le opere idrauliche!!

Ma il T. U. 25 Luglio 1904 N. 223 (modificato in questo articolo dalla legge 13 Luglio 1911 N. 774) nella Sezione III^a art. 5 stabilisce:

« Appartengono alla II^a categoria

..... b) le nuove inalveazioni, rettificazioni, ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi (ossia a quelli che sono di grande interesse per una provincia).

A sua volta l'art. 7 delle « Norme sulla bonifica integrale » (del 13 Febbraio 1933) statuisce:

« Le opere di sistemazione di corsi d'acqua, che servono alla bonifica di comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri ».

la bonifica integrale (13 Febbraio 1933 N. 215) la correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua « e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di comprensori ricadenti per la massima parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole sono a totale carico dello Stato ».

Quindi uno dei problemi più importanti per le bonifiche viene regolato, per una parte rilevante d'Italia e proprio per quella in cui scorrono quasi tutti i maggiori fiumi, non con le leggi delle bonifiche ma con le disposizioni vigenti per le opere pubbliche.

Il problema è importantissimo, vitale anzi per talune bonifiche, perchè un territorio non si difende dal fiume soltanto aumentando le difese arginali, ma più e meglio eliminando o diminuendo la minaccia del fiume.

Si vedano a questo proposito i numerosi appelli di Ugo Mozzi per la sistemazione dell'Adige, che sovrasta (è il vero caso di dirlo) come una spada di Damocle sul territorio di Este.

E si leggano anche l'esposizione ed i suggerimenti che ha fatto e dati in proposito Luigi Miliani, Presidente del R. Magistrato alle Acque (1).

Gli insegnamenti del Miliani valgono, certamente, anche al di fuori della Regione Veneta e io potrei citare più di un esempio di sistemazioni fluviali che si sarebbero dovute fare e non si sono fatte in tempo, obbligando così le sottostanti bonifiche a gravissime spese di arginature che si sarebbero potute se non del tutto risparmiare almeno notevolissimamente diminuite.

Ma la vera sistemazione dei fiumi può avere in qualche caso, come benefica conseguenza, non soltanto la diminuzione della spesa per le arginature ma la creazione o la migliore utilizzazione di ampie zone del territorio.

Basta guardare la carta d'Italia tra la foce dell'Adige e le valli di Comacchio per persuadersi che un territorio

(1) LUIGI MILIANI: *Nuovi criteri per la sistemazione idraulica dei fiumi* Conferenza tenuta alla R. Scuola di Ingegneria di Padova il 18 Giugno 1931, pubblicata in « Annali dei Lavori pubblici. Roma 1931 fascicolo 7.

vastissimo e fertilissimo, come è tutto quello del Delta Padano, potrebbe essere conquistato sul mare e sulle valli, ove si volesse realmente riordinare tutta la parte bassa del corso del Po (1).

Sò benissimo che le valli da pesca rappresentano un reddito per i proprietari e un apporto (minore però di quanto si è andati dicendo in passato) all'alimentazione del Paese (2), ma noi abbiamo bisogno soprattutto di accrescere il prodotto lordo del nostro suolo, abbiamo bisogno di creare lavoro per la feconda popolazione rurale della provincia di Rovigo (3).

I tecnici hanno già pensato al problema (4), ma indu-

(1) Sulle vicende del Delta del Po, vedi: O. MARINELLI: *Le foci del Po* secondo le ricognizioni aeree del 1924 con figure e una carta in « L' Universo » Firenze, Maggio 1925.

GIUSEPPE MERCIAI: *Le vicende del Delta del Po*, in « Realtà » Milano 1° Dicembre 1932.

(2) A favore della vallicoltura anche in relazione alle bonifiche ha scritto replicatamente Vittorio Peglion sia nel volume « *Le bonifiche in Italia* » Bologna 1924 pagg. 40-43 sia in « *Bonifiche e pesca* » (« La terra » Bologna 10 Ottobre 1925) Vedi anche « Ministero dei Lavori Pubblici: *Bonifica e Vallicoltura* ». (Roma 1926. Libreria dello Stato).

Io non dico affatto di sopprimere tutte le valli da pesca, anzi le credo utilissime là dove non è facile colmarle con sufficiente rapidità, ma non posso trovare alcuna giustificazione per la conservazione delle valli là dove i fiumi le colmerebbero in pochi anni.

(3) Sul problema demografico e la bonifica integrale in provincia di Rovigo vedi: Federazione Provinciale Fascista Polesana « *Il Problema demografico del Polesine e la bonifica integrale* » (Rovigo 1928). Si veda anche il fascicolo 24 « Provincia di Rovigo » del Volume III del VII Censimento Generale della Popolazione (21 Aprile 1931).

Nel Comune di *Porto Tolle*, che è il centro del Delta Padano e che aveva al censimento del 1931 una popolazione presente di 14540 persone, si sono avuti nel 1934 678 nati vivi e 177 morti con un aumento, quindi, per nascite di 501 individui, numero che corrisponde all'incirca anche quello degli anni precedenti.

Il vicino Comune di *Taglio di Po* (dove non esiste alcuna industria) ha oggi circa 10.000 abitanti su poco più di 40 kmq. di superficie ossia più di 200 individui per kmq !!

(4) Vedi: Ing. Prof. MARIO GIANDOTTI: *Le piene del Po. Proposte di*

giano troppo, probabilmente non per colpa loro, a passare a decisive esperienze.

Bisogna che chi può ordini e si risolveranno insieme tre problemi: rendere meno pericolose le piene del Po; accrescere la superficie coltivabile ed accrescerla con terreni feracissimi; dar lavoro per decenni a popolazioni numerose, parche, laboriose e sempre ricche di nuove, giovani forze.

* * *

Un altro problema, che interessa le bonifiche e che è essenzialmente regolato dal T. U. 25 Luglio 1904 N. 523 (modificato però in questo punto dalla legge 2 Gennaio 1910 N. 9), è quello della navigazione interna.

A questo proposito è da rilevare che mentre l'art. 9 del T. U. 30 Dicembre 1923 N. 3256 prescriveva come obbligatorio lo studio dei lavori occorrenti per l'utilizzazione dei canali di bonifica a scopo di navigazione interna, le Norme del 1933 parlano soltanto della manutenzione delle opere di navigazione interna (art. 17). Si potrebbe però sostenere che le opere di navigazione interna rientrano tra le opere stradali (art. 2 lettera g, delle Norme) oppure tra le opere di utilizzazione agricola delle acque (art. 2, lettera e).

Vero è che lo Jandolo, con tutto il peso della sua autorità, ha affermato ⁽¹⁾ che «l'elencazione, contenuta nel-

provvedimenti per attenuarle. Annali dei Lavori Pubblici. Maggio 1930, Luglio 1930.

(1) JANDOLO: *La legge sulla bonifica integrale.* Volume I: *Le opere.* (Padova Cedam 1935) pag. 24 e 31. Lo Jandolo sostiene esplicitamente (pag. 3) le possibilità di eseguire opere di navigazione come opere pubbliche di bonifica.

l' art. 2 della legge, è da ritenere esemplificativa », ma sarebbe stato, ciononostante, non superfluo l' indicare chiaramente tra le opere di bonifica anche quelle sulla navigazione interna quando sieno eseguite entro i comprensori di bonifica e sieno progettate per tornare essenzialmente utili alla bonifica.

La navigazione interna non ha mai goduto di gran favore in Italia, ed oggi trova rivali, apparentemente vittoriosi, negli autotrasporti.

Non dobbiamo dimenticare però che gli autotrasporti consumano combustibili importati e che una barca anche di grande portata può essere trascinata per i canali interni da uno o da due cavalli, che qualunque contadino può mantenere facilmente.

Perciò, per lo meno dove si possano fare con spese limitate, sarà necessario continuare o ricominciare a eseguire i lavori necessari per adattare i canali di bonifica anche ai bisogni della navigazione interna.

§ 3. — *Il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici* (11 Dicembre 1933 N. 1775).

SOMMARIO: — *Le derivazioni di acque pubbliche. — I serbatoi e laghi artificiali. — Le acque sotterranee. — La giurisdizione dei Tribunali delle acque per le controversie riguardanti l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica.*

Ho accennato nel paragrafo precedente all'importanza che per le bonifiche hanno le disposizioni sulle opere pubbliche.

Altrettanta importanza ⁽¹⁾ ha anche il T. U. sulle acque soprattutto perchè disciplina le derivazioni di acque pubbliche, i serbatoi e laghi artificiali e le acque sotterranee ma anche perchè, allargando ampliando i principi stabiliti dall'art. 67 del R. D. 9 Ottobre 1919 N. 2161; attribuisce alla cognizione dei Tribunali delle Acque molte controversie derivanti dall'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica.

Tra le derivazioni di acque pubbliche sono comprese, naturalmente, non solo quelle per irrigazione ma anche quelle per le colmate (art. 6, lettera *d*).

Tra le norme fissate per i serbatoi e laghi artificiali ve ne è una (art. 76) che eleva il contributo dello Stato quando il serbatoio o lago « giovi all'irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori ».

Quanto alle acque sotterranee io credo che per la provvista e la utilizzazione agricola di esse nei comprensori

(1) Vedi l'articolo del compianto T. Sacchi Lodispoto: *Il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici nei riguardi dell'agricoltura*, in «Italia Agricola» Febbraio 1934.

classificati di bonifica si debbano applicare le Norme sulla bonifica integrale, armonizzandole con queste (che sono posteriori) sulle acque pubbliche.

Però questi problemi, forse anche perchè sono nuovi, dovrebbero esser meglio studiati e disciplinati anche in relazione ai serbatoi e laghi artificiali, che in taluni casi possono esser alimentati appunto dalle acque sotterranee.

In un paese, come il nostro, dove in certe zone ed in certi periodi l'acqua è così paurosamente scarsa non sarà superfluo qualsiasi tentativo che si farà per cercar di arrivare se non a grandi irrigazioni, almeno ad irrigazioni parziali od oasistiche (1).

Quanto alla giurisdizione dei tribunali delle acque, come determinata dall'art. 140 del T. U. 11 Dicembre 1933 N. 1775, non è fuori di luogo il rilevare come tale giurisdizione sia stata avvalorata anche dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione del Regno (2).

(1) Cfr. SERPIERI: *Le direttive per la trasformazione agraria del Tavoliere di Puglia*: in SERPIERI: *La legge sulla bonifica integrale nel quinto anno di applicazione* (Roma; Libreria Stato 1935) pag. 263.

(2) Cassazione del Regno: Sezione Unite: 13 Marzo 1934: Consorzio speciale di esecuzione delle Opere di Bonifica Agro Bresciano tra Mella e Chiese contro Arengi Angelo e Massa Giuseppe.

Cassazione del Regno: Sezioni Riunite: 27 Aprile 1934: Consorzio speciale di esecuzione delle Opere di Bonifica Agro Bresciano tra Mella e Chiese contro Traccagno contessa Elisabetta ecc.

§ 4. — *I boschi ed i terreni montani. — La Milizia Forestale. — L' Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. — Il Segretariato Nazionale per la Montagna. — Il Comitato Nazionale Forestale.*

SOMMARIO: — *La Milizia Forestale. — L' azienda di Stato per le Foreste Demaniali. — Il Segretario Nazionale per la Montagna. — Il Comitato Forestale Nazionale.*

Arnaldo Mussolini nell'illustrare, tra « i problemi dell' Agricoltura italiana » (1): la rinascita forestale, ricordava, giustamente, a quale stato di depauperamento, addirittura pauroso, fossero ridotti i boschi italiani al principio di questo secolo e più dopo la guerra mondiale, ed aggiungeva :

« Nel periodo del turbine devastatore, Luigi Luzzatti aveva fatto sentire la Sua voce autorevole, riuscendo a salvare alcune foreste, che costituirono poi il primo nucleo del Demanio Forestale. Appena si ebbe l' avvento del Fascismo, il Paese si rivolse fiducioso a Benito Mussolini, affinché volesse iniziare, con il ritmo dello stile nuovo, l' improrogabile opera di restaurazione boschiva e montana ».

Così una delle prime, grandi leggi fasciste è stato il R. Decreto legge 30 Dicembre 1923 N. 3267 che riunì e coordinò la legislazione sui boschi ed i terreni montani.

Di questo Decreto-Legge l' art. 119 delle Norme per la bonifica integrale (13 Febbraio 1933 N. 215) abroga soltanto gli articoli da 92 a 99 conservando quindi in vigore tutti gli altri (in totale sono 182, di cui però 5 sono stati modificati dal Decreto Legge 3 Gennaio 1926 N. 23).

(1) « Problemi attuali dell' Agricoltura italiana », studi raccolti da L. Federzoni con prefazione di Benito Mussolini — Bologna, Zanichelli 1932.

Lo Jandolo nel suo volume sulla Legge della Bonifica Integrale (Capo I^o, § 3) chiarisce « perchè la legge sulla bonifica integrale non ha abrogate le norme del R. D. 30 Dicembre 1923 N. 3267, assumendo sotto la propria disciplina la sistemazione di tutti i bacini montani ».

Secondo lo Jandolo la nozione di sistemazione di bacino montano (per la legge sui boschi e terreni montani), risponde ad un concetto, per dir così, « statico e di conservazione » mentre « se la sistemazione di un bacino montano non è destinata soltanto ad assicurare la stabilità del terreno e a correggere il disordine torrentizio, ma deve soddisfare anche ad altre rilevanti esigenze economiche e sociali, non raggiungibili col semplice riassetto idrogeologico, la legge sui boschi e sui terreni montani diventa insufficiente allo scopo, e si rende applicabile la legge per la bonifica integrale »,

Non c'è alcunchè da obiettare a questa opinione così chiaramente espressa dallo Jandolo, ma può però crederci che in taluni casi non apparirà evidente, almeno al primo momento, con quali norme sieno regolati tutti i varii problemi o le parti di uno stesso problema.

Non è fuor di luogo qui di ricordare che le sistemazioni montane in corso al 1^o Luglio 1934 riguardavano circa 63,739 kmq., ossia più di un quinto della superficie totale del Regno (1).

Per conservare le foreste esistenti, per compiere la sua grandiosa opera di rimboschimento il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste si vale della Milizia Forestale.

Questa è stata creata con il D. L. 16 Maggio 1926

(1) SERPIERI: *La legge sulla bonifica integrale nel V^o anno di applicazione* (Roma Libreria dello Stato 1935) pag. 76.

N. 1066 (convert. in legge 9 Giugno 1927 N. 1156) ed ha in questi nove anni sempre più perfezionato il suo organismo ed adempiuto sempre più intensamente ai suoi non facili compiti.

Ad essa o ai suoi ufficiali le Norme per la bonifica integrale (13 Febbraio 1933 N. 215) e le circolari del Sottosegretariato per la bonifica affidano tutte quelle mansioni in cui occorrono particolari nozioni teoriche e pratiche.

Con un successivo Decreto Legge (17 Febbraio 1927 N. 324) veniva soppressa la Direzione Generale delle Foreste e dei demani e veniva istituita la Azienda Foreste Demaniali, cui venivano dati uno statuto ed un regolamento con il Decreto 12 Agosto 1927 N. 1546.

L' Azienda amministra le foreste demaniali già esistenti o di nuovo acquisto od esproprio, provvedendo a formare riserve di legnami per il fabbisogno del paese.

Forse si potrebbe far voti perchè l' Azienda cerchi di incrementare anche i boschi litoranei, la cui necessità per tagliare i venti ho già illustrata in un precedente studio.

Da segnalare, come una indiscutibile benemeranza della Milizia, le prove che essa da tempo va compiendo per dimostrare la possibilità di adoperare la legna ed il carbone di legna come carburante anche per gli automezzi (1).

Pur alle dipendenze del Ministero dell' Agricoltura, per effetto del R. D. 1° Ottobre 1929 N. 1885) è il Segretariato Nazionale per la montagna, che tende a favorire il miglio-

(1) Console A. MERENDI: *Considerazioni sull' impiego del gaz di legno e di carbone vegetale come carburante nazionale*. Relazione al Convegno del Carburante Nazionale. Firenze 9 Giugno 1934. (Atti della R. Accademia dei Geografi. Ottobre-Novembre 1934).

ramento dei pascoli montani; il rimboschimento e miglioramento dei boschi deteriorati e la sistemazione idraulico forestale dei bacini montani (1).

In fine è da ricordare, soprattutto per la Persona, che ne fu l'animatore: Arnaldo Mussolini: il Comitato Nazionale Forestale, cui sono affidati essenzialmente compiti di propaganda per il rimboschimento e le sistemazioni montane.

Questo complesso di provvedimenti, strettamente collegato con le Norme per la bonifica integrale, dovrebbe permettere di provvedere sia pure lentamente (« l'attesa sarà lunga e non inferiore a mezzo secolo » ha preannunziato il Duce) (2) ad una delle più gravi deficienze del nostro Paese quella del legname da opera per cui siamo, purtroppo, in larghissima parte tributarii dall'Estero.

E dovrebbe anche consentire più rapidamente, ma non certo in pochissimi anni di risolvere, almeno in parte, l'altro grave problema, cui ho accennato ripetutamente nel precedente studio (« Piante per le bonifiche ») quello della cellulosa.

Dalle foreste, dalle grandi foreste verranno all'Italia nuove ricchezze per le montagne, maggior sicurezza all'agricoltura del piano, materie prime alle nostre industrie.

(1) Vedi SERPIERI: *I compiti del Segretariato Nazionale per la Montagna* in SERPIERI: *La legge sulla bonifica integrale nel V° anno di applicazione* (Roma Libreria dello Stato 1935) pagg. 252-255.

(2) Vedi le parole del Duce riportate da Arnaldo Mussolini nello scritto prima citato.

§ 5. — *Altre leggi concernenti od attinenti direttamente od indirettamente le bonifiche.*

SOMMARIO: — A) — *Provvedimenti Enti ed organi che agiscono in tutto il territorio Nazionale. — Le leggi sanitarie (T. U. 27 Luglio 1934 N. 1256) e la lotta contro la malaria. — L'Opera Nazionale per i Combattenti. — Il Commissariato per le migrazioni interne. — L'Ispettorato Centrale per le Opere Pubbliche. — B) — Provvedimenti ed Enti che agiscono in singole regioni. — Il Magistrato alle Acque nelle Province Venete ed aggregate. — L'Ente di Rinascita Agraria nelle Tre Venezie. — Il Commissario per la Bonifica Agraria nella Provincia di Rovigo. — Le leggi dell'Agro Romano. — I provvedimenti speciali per le Province Meridionali e le Isole: i Provveditorati alle Opere; il Commissario Straordinario per la Città e Provincia di Napoli. — L'Ispettorato per la Maremma Toscana. — Il Commissario Straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara. — L'Ente Ferrarese di Colonizzazione. — I provvedimenti per la bonifica agraria, in « Burana », nel Basso Bolognese e nel Basso Ravennate.*

Come ho accennato in uno studio precedente (Piante per le bonifiche), molte leggi, che apparentemente sono state emanate per tutto altro scopo, possono avere un'influenza sulle bonifiche o su una o l'altra forma di bonifica.

Non di queste leggi però voglio ora qui ricordare le disposizioni perchè io dovrei fare un'enumerazione lunghissima ed ancor più incompleta (temo) di quella che cercherò di far qui sotto, dove rammenterò e in qualche punto commenterò le leggi che direttamente od indirettamente concernono o sono attinenti alle bonifiche.

Convieni anzi tutto dividerle in due gruppi: A) leggi che agiscono in tutto il territorio dello Stato; B) leggi che agiscono in singole regioni.

A) *Leggi per tutto lo Stato.*

La più importante mi sembra sia il Testo Unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934 N. 1265: la quale regola alcune

materie, delle quali si occupano anche le Norme per la bonifica integrale (13 Febbraio 1933 N. 215) o devono occuparsi i Consorzi di bonifica.

Troviamo così nel T. U. delle leggi sanitarie (Titolo III^o) norme sul deflusso delle acque (art. 202), per la coltivazione delle piante tessili e del riso (203 e 215) sull'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni (art. 218 a 230).

Il Titolo IV^o: Sezione IV^a (art. 248) stabilisce l'obbligo dei Comuni di provvedere all'acqua potabile e l'articolo viene a collegarsi con l'art. 2 lettera *d*) delle Norme per la bonifica integrale (13 Febbraio 1933 N. 21).

Il Titolo V^o Sezione VII contiene le disposizioni per diminuire le cause della malaria (e per l'applicazione di queste disposizioni è stato già emanato un Regolamento approvato col R. Decreto 28 Gennaio 1935-XIII^o N. 93).

Per spegnere o far diminuire la malaria si sono fatte oppur tentate molte bonifiche (1) e se oggi la legislazione sulle bonifiche tende anche ad altri scopi non si può nemmeno ora disconoscere che la bonifica integrale tende anche risanare i varii territori e quindi combattere la malaria, e anzi lo si riconosce esplicitamente tanto che ai « lavori e agli interventi antianofelici » è dedicato l'intero titolo IV^o (art. 48, 49, 50, 51, 52 e 53) delle Norme per la bonifica integrale (13 Febbraio 1933 N. 215).

Si può dire di più, l'art. 53 delle Norme statuisce

(1) Non è qui il luogo di rifare la storia di tutte le bonifiche eseguite o tentate con lo scopo di debellare la malaria. Consiglierei però di leggere per quanto riguarda gli Stati Pontifici il volume, già citato, di EUGENIO CASANOVA: *I precedenti storici, giuridici ed economici della legge per la bonifica integrale*. (Milano, Treves 1929 e specialmente il § 1^o del capitolo II sulle Paludi Pontine. Vedi anche: D. FALLERONI: *La bonifica integrale e il problema della malaria* in « Italia Agricola » Marzo 1930 e JANDOLO: *La legge ecc.* (Ediz. 1935) pagg. 1, 2, 241 ecc.

che « le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica ».

Per questo articolo le due leggi (sulla bonifica integrale e T. U. delle leggi sanitarie) si saldano e completano interamente tra loro.

A proposito delle disposizioni per diminuire le cause della malaria e del preindicato titolo IV^o delle Norme per la bonifica integrale, non posso fare a meno di rilevare lo strano stato di cose che si verifica nelle Venezie.

Naturalmente tutti i proprietari delle zone malariche pagano il loro contributo (talvolta molto notevole; persino superiore alle 20 lire per ettaro) per il chinino.

Ma se i proprietari fanno parte di un Consorzio di bonifica devono poi versare al loro Consorzio una quota parte del contributo che il Consorzio deve alla sua volta pagare all' Istituto Autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (5, 6, 7 lire per ettaro ed anche più).

Ed invece l' Istituto nulla esige da coloro che non sono consorziati! Perciò si verifica questo assurdo: che coloro, i quali non hanno eseguita alcuna bonifica e mantengono le loro proprietà in condizioni tali da renderle veri focolai di malaria, pagano soltanto per il chinino (sulla cui distribuzione ci sarebbe molto da ridire), mentre invece coloro che hanno compiuta la bonifica pagano due volte e per il chinino e per l' Istituto antimalarico.

Un vero incoraggiamento... a non combattere la malaria e a non fare bonifiche.

Non si capisce poi perchè mentre con il R. Decreto 13 Aprile 1933 N. 474 (pubblicato nella Gazz. Uff. del 27-5-33) si è soppresso l' Istituto Nazionale per il risanamento antimalarico della Regione Pontina (di cui però il decreto riconosce le benemerienze), affidandone i compiti alla Croce

Rossa Italiana con conseguente sgravio degli enti sovventori, non si faccia altrettanto anche nelle Venezie, dove le condizioni degli agricoltori e dei Consorzi non sono certo così floride da consentir loro di continuare in una spesa che nelle altre regioni non esiste.

* * *

Ancora in piena guerra, anzi in uno dei periodi meno lieti della nostra guerra era stata istituita l'Opera Nazionale per i Combattenti (1). Successivamente, col R. Decreto legge 16 Settembre 1926 N. 1606, se ne approvava il Regolamento legislativo, il quale, all'art. 1, stabiliva:

« L'opera nazionale per i combattenti... ha lo scopo di concorrere allo sviluppo economico ed al migliore assetto sociale del paese, provvedendo principalmente alla trasformazione fondiaria delle terre ed allo incremento della piccola e media proprietà, in modo da accrescere la produzione e favorire l'esistenza stabile sui luoghi di una più densa popolazione agricola ».

Anche prima di questo Decreto l'Opera aveva già iniziate e portate avanti numerose bonifiche sparse per ogni parte d'Italia.

Ma dopo il 1926, mercè i fondi messi a disposizione dell'Opera (in più riprese), il lavoro di redenzione si è esteso in superficie e sempre più intensificato.

Dall'Alto Adige a Taranto, dal Piemonte (Tenuta Casanova) alla Sardegna, da Coltano a Caorle l'Opera ha compiute o sta eseguendo bonifiche di vario tipo, quasi sempre degne di grandissima lode.

Ha continuate opere di altri (per esempio Albarese) o le ha create ex novo, ma da per tutto ha costituite aziende

(1) Decr. Luog. 10 Dicembre 1917 N. 1970.

modello sia dal punto di vista agrario sia dal punto di vista sociale.

Tra tutte più importante e perchè compiuti in una zona che pareva maledetta da Dio e dagli uomini, e perchè condotti con una celerità sorprendente, e perchè arrivati a risultati indiscutibili sono i lavori per la redenzione dell' Agro Pontino: la creazione di Littoria, Sabaudia e Pontinia.

Certo l' Opera ha avuto facilitato il suo compito (1) dalla larghezza e liquidità di mezzi di cui ha potuto disporre, ma quello che è stato fatto anche se è dovuto, essenzialmente alla volontà del Duce (2), e alla capacità ed attività degli Uomini che diressero l' Opera e le bonifiche è pure in relazione con la natura dello stesso Ente e induce a riflettere sui modi migliori da adottarsi per arrivare effettivamente a bonificare per lo meno le zone più difficili, o meno abitate.

A questa opera di bonifica di zone poco abitate tende anche il Commissariato per le migrazioni interne, che, dopo esser sorto come un Comitato per le migrazioni interne presso il Ministero dei Lavori Pubblici fu poi trasferito alle dipendenze del Capo del Governo, che subito dopo procedette alla nomina di uno speciale Commissario (3).

(1) L' osservazione non è mia ma del Senatore Prampolini (Convegno per la bonifica integrale: Firenze 22 Maggio 1934. (Atti dell' Accademia dei Georgofili) Luglio-Settembre 1934, pag. 438.

Il Senatore Prampolini, in quello stesso discorso, rilevò anche, ed il rilievo è fondatissimo, che se la proprietà dell' Opera esente da imposte, dovesse molto estendersi non si sa chi pagherebbe o come sarebbero gravati quelli che dovrebbero pagare.

(2) « Si è parlato di « un miracolo di Littoria ». Non esistono miracoli: qui esiste il vostro lavoro, la vostra tenacia, la superba capacità dei nostri ingegneri e tecnici, la mia volontà e il risparmio del popolo italiano » MUSSOLINI *Discorso ai Camerati di Littoria*, 18 Dicembre 1933 riprodotto in Mussolini *Scritti e Discorsi dal 1932 al 1933*. Edizione definitiva (Milano: Hoepli 1934) pagg. 283-4.

(3) D. 4 Marzo 1926; N. 440: Istituzione del Comitato permanente per le

Per chiudere questa brevissima rassegna dei provvedimenti ed Enti che agiscono in tutto il territorio nazionale, ricorderò l' Ispettorato Centrale per le Opere pubbliche.

Questo Organo del Ministero dei Lavori Pubblici apparentemente non si occupa di bonifiche perchè le bonifiche non dipendono più dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Ma l' Ispettorato Centrale, che era sorto come Ispettorato per le opere pubbliche nel mezzogiorno e nelle Isole, ha dal maggio 1927 (R. Decreto 19 Maggio 1927 N. 849) come scopo quello di « seguire l' andamento della attività svolta in materia di opere pubbliche da tutti indistintamente gli uffici locali dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici » (art. 1).

Di conseguenza l' Ispettorato Centrale verrà a seguire anche l' attività degli uffici locali in tutte quelle opere pubbliche che interessano le bonifiche.

Su questo Ispettorato Centrale ritornerò in seguito (§ 12).

B) *Provvedimenti, Enti ed organi che agiscono in singole regioni.*

Dopo che per anni ed anni se ne era chiesta la restaurazione (1) specialmente da Leone Romanin Ja-

migrazioni interne; D. 26 Giugno 1930 N. 870. Trasferimento al Capo del Governo delle attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici in materia di migrazioni interne; D. Capo del Governo 3 Luglio 1930 Norme per l' attuazione del D. 26 Giugno 1930 N. 870; D. C. G. Nomina dell' On. Luigi Razza a Commissario per le migrazioni interne.

(1) L' attuale Magistrato alle acque rappresenta in realtà una fusione di tre Istituti della Repubblica Veneta: i « Savi sopra le acque » (istituito nel 1501), il « Collegio alle Acque » creato dal Consiglio dei Dieci il 19 Maggio 1505 con la memoranda considerazione « *materia aquarum est tanto ponderis atque momenti ut unico verbo dici possit importare secum consistentiam totius status*

cur ⁽¹⁾ e dopo che le disastrose inondazioni del maggio 1905 avevano dimostrata l' urgente necessità di speciali provvedimenti per il Veneto, con legge 5 Maggio 1907 N. 257, veniva istituito « un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine e Belluno, e del bacino della provincia di Mantova, compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro ».

« Questo ufficio prende il nome di *Magistrato alle acque* ed ha la sua sede in Venezia ».

« Art. 2: Il Magistrato alle Acque provvede in conformità alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche – così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche – *del sistema delle bonifiche...* ».

« Art. 3.... Il Presidente del Magistrato alle Acque rappresenta il Ministro dei Lavori Pubblici, dal quale dipende.... Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il Ministro d' agricoltura, industria e commerci e da lui dipende ».

nostri) e i « Provveditori sopra li beni inculti istituiti nel 1545, o secondo altri nel 1556. Vedi: GIULIO ROMPIASIO: *Metodo in pratica di sommario o sia compilazione delle leggi... appartenenti agli illustr. Collegio e Magistrato alle Acque* – (in Venezia dalla Stamperia Ducale MDCCLXXI).

Il Sommario di tutte le leggi e parti ottenute nel illust. et Serenissimo Senato in materia delli beni inculti » in Venezia per Gio. Griffio MDLIX.

Vedi anche: GIOVANNI ORLANDINI: *Il Veneto Magistrato alle acque. Parte I e II* in « Ateneo Veneto » Anno 1906. Vol. I pag. 203-249, 257-309.

ROBERTO CESSI: *La politica dei Lavori Pubblici della Repubblica Veneta* (Estratto dal volume « L' azione dello Stato Italiano per le opere pubbliche (1862-1924) » (Roma Libreria dello Stato 1925) pag. 33-35.

UGO MOZZI: *I Magistrati Veneti alle Acque e alle Bonifiche*. Bologna Zanichelli, 1927.

(1) ANNIBALE ALBERTI: *Leone, Emanuele e Michelangelo Romanin Jacur* (Roma, Tip. Camera Deputati 1930) pagg. 110-112.

Si noti la frase « sistema delle bonifiche » non soltanto « bonifiche ».

Con Decreto Luogotenenziale 3 Settembre 1916 N. 1236 la competenza territoriale venne estesa ai bacini imbriferi dell' Adige e suoi affluenti, del Brenta e suoi affluenti, fiume Piave e suoi affluenti, fiume Isonzo e suoi affluenti. Laguna di Grado, corsi d' acqua che in essa hanno foce e litorale Adriatico sino a Monfalcone.

Con R. D. 12 Dicembre 1923 N. 2846 la competenza veniva estesa (o meglio confermata e precisata) « ai circondarii di Idria, Gorizia e Gradisca ».

Con Decreto Reale 29 Novembre 1925 N. 2583 la competenza del Magistrato veniva estesa anche a quella parte della provincia di Brescia, che è bacino imbrifero del Lago di Garda.

Il Magistrato dispone di numeroso personale Tecnico ed Amministrativo stabilmente addettovi e che compie la sua carriera entro gli uffici del Magistrato, è assistito da uno speciale ufficio Idrografico e da un Comitato Tecnico di Magistratura, ed ha (R. Decreto 31 Dicembre 1923 N. 3228 art. 5) le funzioni e le attribuzioni della II^a sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il Comitato Tecnico di Magistratura è stato completato con l' Ispettore Agrario Regionale ed un esperto in materia economico agraria dopo l' entrata in vigore delle Norme sulla bonifica Integrale.

Il Magistrato alle acque, anche per il valore e l' operosità degli Uomini che vi sono stati e vi sono preposti, ha assai bene adempiuto ai suoi compiti e il Veneto deve al Magistrato se, pur essendo stato minacciato da altre grandi piene dei suoi tremendi fiumi, non ha più subite le vastissime e spaventose inondazioni, che lo avevano funestato nel precedente trentennio.

Mentre salvava il Veneto dalle inondazioni il Magistrato provvedeva anche a migliorarne, anzi a rinnovarne la rete di navigazione fluviale e a favorirne in tutti i modi le bonifiche (forse, per dire il vero, più le bonifiche che non i sistemi delle bonifiche, come giustamente ordinava la legge) così che attualmente le bonifiche del Veneto (Venezia Euganea) comprendono da sole 690123 ettari (esattamente un decimo di tutti i comprensori di bonifica italiani) e la Venezia Tridentina 29.485 (1).

Stupefacente opera degli uomini, la pianura Veneta (e i più non se ne accorgono) è tutta una bonifica, che da secoli e secoli si va compiendo e che il Magistrato ora dirige mostrandosi degnissimo erede dei Veneti Savi alle Acque e dei Provveditori alli Beni Inculti.

Per questo è da dolersi che al Magistrato non sieno stati concessi più ampi poteri, così che tutte, e quindi comprese anche le strade, le opere pubbliche vengano (come accade per i territori dei Provveditorati alle opere) progettate ed eseguite con unicità di intendimenti e di criteri.

Non per riparare ai danni delle acque ma a quelli altrettanto e forse più gravi (per fortuna in una zona più ristretta) prodotti dalla guerra è stato istituito nel 1921 l'Ente di Rinascita Agraria delle Venezie (R. Decreto 8 Settembre 1921 N. 1343).

L'Ente ha sistemati e coltivati terreni di sudditi ex nemici o abbandonati dai proprietari, compiendo un'opera realmente molto utile, che esso tuttora continua ma che è stata molto limitata dalla scarsità dei mezzi (2).

(1) Cfr. SERPIERI: *La legge sulla bonifica integrale nel V° Anno di applicazione* pag. 3.

(2) All'Ente è stato dato un nuovo Statuto con Decreto 14 Agosto 1931 N. 1188 e si è cercato di dare nuovi mezzi finanziari proprio in questo anno (1935).

Si potrebbe dire che l'Ente ha cercato di compiere nelle Tre Venezie in scala ridotta (e forse con maggior perfezione) lo stesso lavoro di trasformazione agraria che l'Opera Nazionale per i Combattenti ha eseguito e v'è eseguendo in tutte le regioni d'Italia.

* * *

I provvedimenti statali a favore delle bonifiche venete non si sono però limitati alla creazione (che però fu ed è fondamentale) del Magistrato alle Acque e dell'«Ente per la rinascita agraria delle Tre Venezie».

Per il combinato disposto dei R. Decreti Legge 9 Nov. 1919 e 28 Nov. 1919 N. 2405 e della Legge 20 Agosto 1921 N. 1177 (provvedimenti contro la disoccupazione) veniva dato facoltà al Governo di estendere ai territori soggetti a bonifica idraulica i benefici delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano.

Di essi parlerò qui sotto.

Ora basti dire che l'estensione avvenne per alcune provincie Venete, e particolarmente per Venezia e Rovigo, consentendo così la trasformazione agraria e le costruzioni rurali in zone di recente bonifica.

Purtroppo l'estensione dei benefici dell'Agro Romano, dopo la prima pratica applicazione è caduta prestissimo in desuetudine, mentre soltanto le leggi per l'Agro Romano rappresentano una logica, economica (per lo Stato e per i privati) soluzione del problema del finanziamento delle bonifiche (per lo meno di quelle agrarie).

Per talune provincie Venete (Rovigo, Pola e Treviso) sono stati emanati speciali provvedimenti di credito agrario o fondiario-agrario. Per Rovigo (D. L. 26 Febbraio 1928 N. 410 convertito in Legge 14 Giugno 1928 N. 1380) si è

accordato uno straordinario concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui ed è stato nominato un Commissario per la bonifica agraria.

Speciali agevolazioni sono state concesse (Legge 24 Dicembre 1928 N. 3137) per le bonifiche istriane.

Se noi consideriamo nel loro complesso i provvedimenti riguardanti direttamente od indirettamente le bonifiche Venete possiamo dividerli in due gruppi: creazione del Magistrato alle acque e provvedimenti del Magistrato stesso per favorire o per far eseguire le bonifiche idrauliche; provvidenze varie per rendere meno gravose ai bonificatori Veneti le opere di trasformazione fondiaria, senza però che queste provvidenze (fuorchè ed in modo incompleto in questo caso per Rovigo e per l' Istria) costituissero un tutto organico come si era fatto e continuato, saggiamente, a fare per l' Agro Romano.

* * *

Per l' Agro Romano, infatti, si è creata una legislazione speciale che se in qualche periodo, per la scarsa energia del Governo del tempo, non ha dati pratici risultati, ha potuto però in altri momenti condurre alla sistemazione idraulica (in qualche parte non ancora completa) e ad una notevole trasformazione agraria del territorio intorno a Roma, che il Governo Italiano aveva trovato in condizioni preoccupanti.

Tanto preoccupanti anzi che, mentre la legge sulle Opere pubbliche promulgata nel 1865 per l' unificazione del Regno (Legge 20 Marzo 1865 N. 2248 Allegato F) non si occupava quasi affatto delle bonificazioni e rimandava ad una legge futura i provvedimenti a loro riguardo, la prima legge che viene pubblicata sulle bonifiche è proprio quella (11 Dicembre 1878, N. 4642 (Serie 2^a) concernente la boni-

ficazione dell' Agro Romano, « primo esempio di una bonifica igienica ed agricola in terreni privati assunta dallo Stato dopo la costituzione del Regno » (1).

E l' art. 1º di questa nuova (veramente nuova per il nuovo Italo regno) legge annuncia :

« Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma, e nell' interesse della Nazione, sarà intrapresa la bonificazione dell'Agro romano, che è dichiarata di pubblica utilità. ».

E prosegue :

La bonificazione *dovrà comprendere* :

a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d' Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciacappe, dei bassi fondi dell' Almone, di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo palustre che richiedesse lavori d' indole straordinaria ;

X b) L' allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli, mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio ;

c) *il bonificamento, anche nei rispetti agricoli, di una zona di terra per un raggio di circa dieci chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del Foro.* ».

E l' art. 7 stabilisce :

« *il bonificamento di tutti i luoghi, descritti nelle lettere a) e c) dell' articolo 2, sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione. . . .* ».

Questa legge innovatrice è dovuta ad Enrico Pessina e Alfredo Baccarini (autore quest' ultimo dell' altra legge

(1) CICHETTI G.: *L' evoluzione del concetto di bonifica nella legislazione italiana*, in Acque e trasporti. Roma Agosto-Settembre 1931.

sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi del 25 Giugno 1882 N. 869 (Serie 3^a) che è la prima legge che provvede a tutte le bonifiche italiane).

Alla legge sull'Agro Romano segue poche settimane dopo (28 Febbraio 1879) un Decreto Ministeriale che istituisce un ufficio speciale del Genio Civile per lo studio e la compilazione dei progetti di Bonificazione dello Agro Romano. L'ufficio viene soppresso nel 1881, ma torna ad essere istituito nel 1884 ed ancor oggi sussiste (1).

La legge per la bonifica dell'Agro Romano viene completata da altre leggi e decreti del 1883 e del 1903 sino a che si giunge al T. U. del 10 novembre 1904 N. 647 sul bonificamento dell'Agro Romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato.

Seguono il Regolamento 20 Novembre 1905 n. 661, altri decreti ed altre leggi, tra le quali quelle del 17 Luglio 1910 N. 491 (e relativo Regolamento 22 Gennaio 1911 N. 248), il D. L. luog. 24 Aprile 1919 e il R. D. 12 Novembre 1921 N. 1713 che estendono ad altre zone i provvedimenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano.

Benchè, come preannuncia l'art. 120 delle « Norme che la Bonifica Integrale » (13 Febbraio 1933 N. 215) sia oggi augurabile un coordinamento di tutte queste leggi sul bonificamento e sulla colonizzazione dell'Agro Romano e relative disposizioni estensive (2), pure si può dire che le leggi per l'Agro Romano rappresentano un complesso lo-

(1) Alle bonifiche dell'Agro Romano sovrintende però ora anche la Divisione V della Direzione Generale delle Bonifiche al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

(2) Sinora è stato soltanto pubblicato un R. D. L. (14 Gennaio 1935 XIII N. 40, sulla « Corresponsione del contributo statale dei mutui per il bonificamento dell'Agro Romano ».

gico di provvedimenti perchè con essi si è inteso di compiere non soltanto la bonifica idraulica ma anche quella agraria e si è creato un ufficio tecnico speciale per studiare e progettare le opere e, statuita l'obbligatorietà del bonificamento agrario per tutto i proprietari (art. 1 del T. U. 10 Novembre 1905), si è stabilito che ad essi verranno concessi mutui di favore dal Ministero di Agricoltura, senza interferenze, si badi, di alcuni istituti di credito.

Si è detto che questo sistema non si poteva o non si potrebbe estendere a tutta Italia, eppure è proprio unicamente questo sistema che potrà rendere possibile la trasformazione agraria di tutta Italia.

* * *

Se le leggi per il bonificamento e la colonizzazione dello Agro Romano hanno la loro origine nel desiderio del nuovo Stato Italiano di migliorare le condizioni sanitarie della sua Capitale e di circondarla di una oasi tutta ben sistemata e coltivata, i provvedimenti per l'Italia Meridionale e le Isole sono stati emanati in gran parte per cercare di rimediare alle catastrofi prodotte dai terremoti o a condizioni di particolare disagio.

Io non enumererò qui tutti i provvedimenti per le provincie meridionali e le isole in quest'ultimo trentennio e particolarmente dal Governo Fascista ma su due di codesti provvedimenti - tutti e due recanti la firma di Benito Mussolini - devo soffermarmi: l'Istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole R. Decreto Legge 7 Luglio 1925 N. 1173; l'Istituzione di un Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli (R. Decreto-Legge 15 Agosto 1925 N. 1636).

I provveditorati alle opere sono 7:

1° - Provveditorato per le provincie di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno ;

2° - Provveditorato per le provincie di Aquila, Chieti, Teramo e Campobasso ;

3° - Provveditorato per le provincie di Foggia, Bari, Taranto e Lecce ;

4° - Provveditorato per la Basilicata ;

5° - Provveditorato per le Provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ;

6° - Provveditorato per la Sicilia ;

7° - Provveditorato per la Sardegna.

« Per la provincia di Napoli (dice il Decreto Legge) sarà, ai medesimi effetti, provveduto con separato decreto ».

Il Decreto Legge prosegue stabilendo la competenza del Ministero dei Lavori Pubblici anche per le opere di irrigazione, di imboscamento delle zone litoranee, al bonificamento agrario, in quanto collegato con quello idraulico, le provviste di acqua potabile, l'attuazione delle provvidenze derivanti da estensione delle leggi dell' Agro Romano, per l'approvazione dei piani di borgate, dei centri di colonizzazione ecc.

Due norme meritano un rilievo particolare :

Per l' art. 6: *I Provveditorati « devono formare i piani regolatori delle opere riguardanti ciascun compartimento... allo scopo di renderle consone ai fini del decreto o per coordinarle qualora fosse consigliato dalla connessione e dall' economia delle sistemazioni da intraprendere ».*

Per l' art. 9 devono formare i piani regolatori delle strade di bonificamento agrario.

I Provveditorati, cioè, devono formare i piani regolatori delle regioni in cui operano.

Io non sò se veramente lo abbiano fatto, ma qui basta

constatare che la legge ha additata questa necessità di piani regolatori ed ha voluto che i piani sieno fatti dagli Uffici statali che devono sovrintendere alle singole regioni.

Anzi l' art. 6 regola anche le grandi sistemazioni che comprendano il territorio di più Provveditorati e stabilisce che in tal caso l'iniziativa sarà assunta dal Provveditorato maggiormente interessato, d' intesa con gli altri.

Tutti i Provveditori fanno parte di diritto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 5).

Il provvedimento per Napoli fa ancora un passo avanti. Dice infatti l' Art. 1 del citato Decreto-Legge 15 Agosto 1925 N. 1636 :

« Per promuovere e coordinare tutte le attività dirette al sollecito miglioramento delle condizioni economiche e sociali ed al riordinamento ed incremento dei pubblici servizi nella città e Provincia di Napoli, è istituito, fino al 30 Giugno 1930 (1), un Alto Commissariato al quale sono deferite :

a) *tutte le attribuzioni che, a norma della legge comunale e provinciale e di ogni altra legge, spettano al Prefetto.*

b) *tutte le attribuzioni che, a norma del R. Decreto Legge 7 Luglio 1925, N. 1173, concernente i Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno ed Isole, spettano al Provveditore per le opere pubbliche.*

c) *la sovrintendenza su tutte le Amministrazioni statali aventi sede nella Provincia, tranne quelle attinenti all' Amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, dell' aviazione e delle finanze ».*

L' art. 2 (modificato col R. Decreto 7 Giugno 1928

(1) Con D. L. 10 Luglio 1930 N. 1048 fu prorogato il termine per il funzionamento dell' Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, fu prorogato al 30 Giugno 1935 e fu poi ulteriormente prorogato col R. Dec. Legge 5 Marzo 1935 N. 467.

N. 1552) : « L' alto Commissario è assistito da un Comitato Tecnico Amministrativo ».

Art. 3 : « Per quanto si riferisce all' attività dell' Alto Commissario come provveditore alle opere, il Comitato tecnico ha le funzioni e le attribuzioni delle sezioni del Consiglio dei Lavori Pubblici competenti per materia.

Art. 5 : « L' Alto Commissario e l' Ispettore superiore del Genio Civile ; addetto al Comitato Tecnico, faranno parte di diritto ; anche del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ».

Nel Titolo II^o stabilite le « speciali provvidenze per la città e Provincia di Napoli » si statuisce anche :

Art. 28 : « L' Alto Commissario ha competenza per l' esame e per la approvazione delle proposte di miglioramenti agrari, per la formazione dei piani regolatori delle strade di bonificazione agrario, per l' approvazione dei piani complementari di bonificazione, per la revisione dei ratti agrari ».

« È pure di competenza dell' Alto Commissario l' applicazione alla Provincia di Napoli, delle altre provvidenze stabilite dalle vigenti leggi per il miglioramento delle colture agricole ».

Art. 29 : « I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei monti Somma e Vesuvio e dell' Isola d' Ischia ... sono devoluti, sia per quanto riguarda l' approvazione dei progetti, sia per quanto attiene alla loro esecuzione, alle competenze rispettivamente assegnate, all' Alto Commissario ed al Comitato tecnico, dal presente decreto ».

Qualche modificazione era stata apportata per l' Istituzione degli Ispettorati regionali agrari, ma probabilmente ora scomparsi gli Ispettorati si ritornerà come prima.

In ogni caso noi abbiamo davanti a noi due gruppi di provvedimenti.

Col primo gruppo (Provveditorati alle opere pubbliche) si sono creati altri sette uffici simili al Magistrato alle Acque dando ad essi però poteri più ampi (in certi sensi; per esempio competenza sulle strade) di quello del Magistrato alle acque, di cui però i Provveditorati non eguagliano (anche per la più lontana e grandiosa tradizione storica) l'importanza.

Ma non siamo usciti dal Genio Civile, abbiamo degli Uffici autonomi, altissimi se si vuole, del Genio Civile.

Restano quindi anche ai Provveditorati i Prefetti, i Presidi delle Provincie, Podestà ecc., e tutti gli uffici relativi e quindi 2, 3, 4 autorità sullo stesso identico territorio.

Invece con la legge sull'Alto Commissariato per Napoli si fa un passo decisivo avanti: si crea una sola Autorità centrale per tutta la provincia; l'Alto Commissario ha tutti i poteri, compresi quelli riguardanti le bonifiche idrauliche ed agrarie e le sistemazioni idraulico-forestali.

L'Ispettore superiore del Genio Civile c'è ma è il consulente dell'Alto Commissario che è il solo Capo della Provincia per tutte le opere pubbliche e per tutti i servizi.

Questo è il modello.

Non sarà perfetto perchè non accade spesso che le opere degli uomini, nemmeno le leggi, sieno perfette, ma questa legge è, ripeto, un modello, un esempio, un prototipo, chiamatelo come volete, e converrà riparlarne più in là.

* * *

Simile se non identico ai Provveditorati alle Opere è l'Ispettorato per la Maremma Toscana con sede in Grosseto⁽¹⁾ (D. L. 7 Febbraio 1926 N. 192), che sovrintende alle opere pubbliche in quella zona alla cui bonificazione i Lorenesi si erano accinti con non dimenticabili opere.

(1) Ispettorato per la Maremma Toscana - Legge 1926.

Alle deficienze delle bonifiche maremmane ho già accennato nello studio « Piante per le bonifiche ».

* * *

Nel 1925 si erano istituiti gli Ispettorati alle Opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole, nel 1926 l' Ispettorato per la Maremma Toscana, nel 1927 si creò un Commissariato straordinario per la bonifica integrale nella provincia di Ferrara (R. Decreto Legge 3 Nov. 1927 N. 2096).

Il Commissario aveva il compito di coordinare l' attività dei Consorzi e di provvedere alla trasformazione fondiaria.

Per questa si concesse anche un concorso straordinario dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui.

Il Commissario è riuscito indubbiamente a intensificare la bonifica integrale della provincia, ma non ha potuto nè far diminuire sensibilmente il bracciantato, nè, tanto meno, alleviare notevolmente la depressione economica di quella provincia, che ha anche in passato attraversate grandi crisi (1), in parte dovute all' andamento del mercato della canapa, una delle maggiori ricchezze del Ferrarese

Dato che da questi provvedimenti non si erano ricavati i vantaggi che se ne speravano, si pensò di organizzare una emigrazione di mano d' opera dalla provincia di Ferrara, costituendo con un Decreto del Capo del Governo (17 Ottobre 1933 pubb. nella Gazz. Uff. 3 Nov. 1933 N. 256) l' Ente ferrarese di colonizzazione con (art. 1) « il compito

(1) Vedi a questo proposito: Senatore PIETRO NICCOLINI *Ferrara agricola*. Cenni storici e statistici. Ferrara Taddei 1926.

Sulle bonifiche ferraresi vedi anche il libro non più nuovo ma sempre utile a consultarsi VITTORIO PEGLION *Le bonifiche Ferraresi dal punto di vista agrario*. Ferrara 1910.

di fissare il maggior numero possibile di famiglie tratte dalla provincia di Ferrara in Sardegna ed in altre zone a scarso indice demografico, al fine di costituire la piccola proprietà coltivatrice».

L'art. 8 stabilisce « L'Ente ha un patrimonio iniziale formato dal gettito dei contributi di cui all'art. 2 del decreto 15 Luglio 1933-XI del Capo del Governo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 169 del 22 Luglio 1933-XI » ossia « il gettito facoltativo deliberato dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ferrara per gli anni 1933-34, 1935, 1936 nella misura uguale a quella dei contributi obbligatori ». Con successivi decreti sono stati attribuiti all'Ente Ferrarese vari tenimenti in Sardegna.

* * *

Due altri provvedimenti per le bonifiche di Burana (in provincia di Mantova e Modena) e per quelle del Basso Bolognese e Basso Ravennate furono emanati il 27 Giugno 1929 e 26 Luglio 1929.

Col primo (Legge 27 Giugno 1929 N. 1107) si stabiliva un concorso straordinario dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale per parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna.

Col secondo (D. 26 Luglio 1929 N. 1414) si istituivano Commissari per le preindicate bonifiche.

I provvedimenti cioè erano simili, ma non identici, a quelli per le provincie di Ferrara e Rovigo.

§ 6. — *Istituti ed organi per le bonifiche.*

SOMMARIO: — *Organi dirigenti, organi consultivi, organi esecutivi e di sorveglianza. — Il Sottosegretariato per la bonifica integrale. — Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; gli organi decentrati. — Il Comitato speciale per le bonifiche, gli Ispettorati Agrari Regionali, i Comitati Provinciali per le opere di Bonifica. — Il Genio Civile. — I Consorzi di Bonifica. — L'Associazione Nazionale delle bonifiche: I Comitati Tecnici dell'Ass. Naz. delle Bonifiche. — L'Ufficio per la Bonifica Integrale della Confederazione Nazionale degli Agricoltori.*

Ma chi attua tutti questi provvedimenti per le bonifiche, chi ne crea di nuovi, chi li chiarisce, chi li coordina?

Al centro il Sottosegretariato per la Bonifica Integrale.

« Il Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale trae origine dal R. Decreto 12 Settembre 1929—VII N. 1661 che all'art. 1 dispone: « Il Ministero dell'Economia Nazionale è trasformato in Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha un Ministro ed un Sottosegretario di Stato. *Presso lo stesso Ministero è, inoltre, istituito un Sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale* » (1).

La ragione di questo ordinamento veniva chiarita dal Duce stesso, nel discorso da lui tenuto all'Assemblea del Partito Nazionale Fascista, nella quale Egli leggeva la lettera con la quale S. E. De Stefani Gli aveva, il 19 Aprile 1929, domandata l'istituzione di un Sottosegretariato per la Bonifica dicendo (2) « *l'applicazione della legge sulla bonifica integrale deve dipendere da un unico organo go-*

(1) SERPIERI: *La legge sulla bonifica integrale nel primo anno di applicazione* (Roma Libreria dello Stato 1931) pag. 1.

(2) Riprodotto in Serpieri *ibidem* pag. 2.

vernativo in modo possibilmente totalitario, e ciò per la dovuta unificazione dei servizi e la rapidità delle decisioni, unificazione che si ritiene più che mai necessaria data l'imponenza e le difficoltà del problema, dalla cui soluzione dipende il successo della politica economica e demografica del Regime ».

Il Sottosegretariato è costituito da un' unica direzione Generale diviso – attualmente – in 6 Direzioni di cui 5 corrispondenti ciascuna ad un gruppo di regioni.

Il Sottosegretariato deve però valersi come maggior organismo consulente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come si vale dei Comitati Tecnici del Magistrato alle Acque, da Provveditorati alle Opere ecc.

Ma dal 1933 (R. Decreto 7 Settembre 1933-XI) a termini dell' art. 3 del Regio Decreto 13 Febbraio 1933 N. 215 «è istituito un Comitato speciale per la bonifica integrale, che deve essere sentito per la classifica dei nuovi compressorì di bonifica e sulle proposte di espropriazioni e può essere sentito su altri affari e in particolare sui piani generali di bonifica ».

Del Comitato fanno parte alcuni funzionari tra i quali un delegato della Presidenza del Consiglio, il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori, il Presidente della Conf. Naz. dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

Questi tre fanno anche parte della Giunta.

Due mesi dopo la creazione del Sottosegretariato per la bonifica integrale, venivano istituiti col R. Decreto Legge 18 Novembre 1929 N. 2071, quattordici Ispettorati Agrari Regionali, che avevano tra i loro compiti quelli di approvare i progetti e concedere contributi e sussidi per opere di miglioramento fondiario e dar parere su progetti di trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

Con la stessa legge venivano istituiti Comitati tecnici provinciali con il compito di esaminare i progetti di bonifica idraulica, di sistemazioni di bacini montani, di opere idrauliche prevalentemente connesse con la bonifica idraulica e con le trasformazioni fondiariae di pubblico interesse, delle strade di trasformazione fondiaria, delle opere di trasformazione fondiaria di pubblico interesse, degli acquedotti rurali.

Il Sottosegretariato per la bonifica integrale, pur esistendo in ogni provincia questo Comitato, deve tuttora valersi del Genio Civile per tutta la parte tecnica, come ha lasciato ai Prefetti la sorveglianza dei Consorzi di bonifica.

Appare evidente, e lo ha scritto anche S. E. Serpieri, che di bonifiche si occupano o dovrebbero occuparsi nello stesso luogo troppe Autorità diverse che non dipendono direttamente dal Sottosegretariato, e che hanno già troppi altri compiti a loro affidati dai Ministeri di cui essi sono i veri organi.

Ma alle bonifiche provvedono in realtà, quasi da per tutto, altri Organismi: i Consorzi.

Io non rifarò almeno qui la storia dei Consorzi di bonifica, nè ne intesserò le lodi o le critiche, che sono state e vengono fatte da tante brave persone.

Non mi soffermerò nemmeno sulle discussioni che pro o contro i Consorzi sono state fatte nel Convegno per la bonifica integrale a Firenze nel Maggio del 1934.

Ricorderò piuttosto che tra quelle « Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi ». Come ho più sù rammentato, sono state approvate dalla Camera dei Deputati, ma non sono arrivate al Senato, molte tendessero ad accrescere l'ingerenza nei Consorzi del Ministero dell'Agricoltura e come per promuovere, assistere e vigilare l'attività dei Consorzi rimanesse in vita

l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, cui si dava il nome di Istituto Fascista per la Bonifica Integrale.

I cambiamenti, però anche se effettivamente si faranno, non avranno una fondamentale importanza e probabilmente i Consorzi e l'Associazione ossia l'Istituto rimarranno presso a poco quello che sono.

Vedremo così probabilmente continuare anche a sussistere nell'Associazione quel Comitato tecnico consultivo e quel Comitato consultivo di tecnici agrari che vi sono stati costituiti con i Decreti Ministeriali del 2 Maggio 1933 e del 28 Luglio 1933.

Ed, a questo proposito, è da ricordare che abbiamo anche già un Ufficio per la bonifica integrale presso la Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori diretto, per dire il vero, da un tecnico assai studioso e valente.

Si potrebbe aggiungere: troppi Comitati e troppi Uffici.

Ed anche: siamo lontani, lontani assai dalla « legge sola – concisa – semplice – piana » auspicata da Eliseo Jandolo.

§ 7 - *Le Bonifiche e le modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli Enti Locali.*

SOMMARIO: - *Precedenti.* — *La revisione generale delle circoscrizioni comunali del 1928-29.* — *Il Comune di Mussolinia di Sardegna.* — *Littoria, Sabaudìa, Pontinia.* — *La provincia di Littoria.*

La legge 24 Dicembre 1908 N. 752 ⁽¹⁾ divideva il Comune di Copparo in provincia di Ferrara, con una popolazione di 57.401 abitanti ed una superficie di 41.414 ettari, compreso per circa un terzo nella Grande Bonificazione Ferrarese, in 5 Comuni autonomi: Copparo, Ro, Berra, Formignana e Le Venezie (ora Iolanda di Savoia).

Avveniva così una notevole modificazione nella costituzione territoriale di un Comune come necessaria conseguenza della avvenuta bonifica idraulica di un' ampia parte del Comune.

Altre, e molte numerose, modificazioni nella costituzione dei Comuni seguivano vent'anni dopo in virtù del Decreto Legge 17 Marzo 1927 N. 383 (convertito nella Legge 7 Giugno 1928 N. 1382) che dava facoltà al Governo di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali.

Però questa revisione portava piuttosto a raggruppare più comuni in uno, o alcuni piccoli comuni intorno ad un altro maggiore, arrivando così ad effetti del tutto opposti a quelli ottenuti con la citata legge per Copparo, che aveva diviso un Comune per meglio adeguare la circo-

(1) Camera dei Deputati. Svolgimento proposta (dep. Melli) 20 Giugno 1908 (doc. 1082) Relaz. Commissione (Rel. Melli) 7 Dic. 1908 (doc. 1082 A). Discussione e approv. 12 Dic. 1908. Vol. 15 Dic. 1908 Senato Relaz. Commiss. 20 Dic. 1908 (Dic. 948 A) Discuss. 21 Dic. 1908 Votaz. 22 Dic. 1908.

scrizione territoriale a quella delle divisioni e suddivisioni della bonifica idraulica.

Ma con l'estendersi della bonifica, e col suo divenire una bonifica veramente integrale, necessita dare ai territori bonificati un'organizzazione amministrativa conforme alle trasformazioni che in essi e per essi si sono eseguite.

Ed ecco sorgere così il comune di Mussolinia di Sardegna (1), cui seguono quella di Littoria (2) di Sabaudia (3), di Pontinia (4).

E prima ancora che sia costituito il Comune di Pontinia il Governo Nazionale, adempiendo pienamente ed esattamente alla promessa del Capo (5), crea col D. L. 4 Ottobre 1934 N. 1682 la Provincia di Littoria (6) che viene inaugurata dal Duce il 18 dicembre dell'anno XIII^o con le memorabili parole «Oggi è grande festa per l'Agro Pontino redento. È un giorno di legittimo orgoglio per tutte le

(1) *Mussolinia di Sardegna*: Camera dei Deputati: Legislatura XXVIII Sessione 1929-30 Disegno di legge Documento 641. Relazione 641 A. Discussione e approvazione tornata 4 Dic. 1930 Legge 29 Dic. 1930 N. 1869.

(2) *Littoria (Comune)* D. L. 22 sett. 1932 N. 1343. Conv. in legge. Legislat. XXVIII I^a Sessione 1929-32. Camera dei Deputati. Disegno di legge documento 1492. Relazione 1492 A. Discussione e approvazione 29 Nov. 1932 Senato. Disegno di legge 1369. Relaz. 1369 A. Discussione e approvazione tornata 17 Dic. 1932.

(3) *Sabaudia*. D. L. 4 Agosto 1933 N. 1071. Conv. in legge. Legislatura XXVIII Sessione 1929 - 33. Camera Deputati Disegno legge 1817. Relaz. 1817 A. Discussione e approvaz. tornata 14 Dic. 1933. Senato. Disegno IV. 1765. Relaz. 1765 A. Discussione e approvaz. tornata 4 Gennaio 1934.

(4) *Pontinia*. Legislatura XXIX Sess. 1934-35. Camera Disegno di legge N. 652 Relaz. 652 A. Discussione ed approvaz. 22 Maggio 1935. Senato. Disegno di legge N. 640. Relazione 640 A. Discussione ed Approvaz. 31 Maggio 1935.

(5) MUSSOLINI: *Discorso ai coloni dell'Agro Pontino* 18 dicembre 1933 a Littoria riprodotto in *Scritti e discorsi di Benito Mussolini* Ediz. def. Vol. VIII (Milano Hoepli 1934) pag. 283.

(6) *Littoria (provincia)*. D. L. 4 Ott. 1934 N. 1682. Conv. in legge Legislatura XXIX Sessione 1934. Camera. Disegno 254 Relaz. 254 A. Discuss. e approv. 19 Dic. 1934. Senato Disegno 368. Relaz. 368 A.

Camicie Nere d' Italia e per tutto il popolo italiano. Si inaugura la 93^a provincia del Regno. Per realizzare l'importanza dell'avvenimento, basta per un solo minuto riflettere che qui, in questa piazza che reca come titolo la data del 23 marzo, fondamentale nella storia d' Italia, solo tre anni or sono regnava la mortifera palude » (1).

* * *

Non mi soffermerò ad illustrare tutte le norme emanate per la costituzione dei Comuni dell' Agro Pontino ma segnalo l'art. 2 del Disegno di legge per Pontinia dal quale chiari appaiono i legami tra i nuovi Comuni e l' Ente (Opera Nazionale per i Combattenti) cui è affidata l' esecuzione delle bonifiche.

Ricordo pure l' altra legge (6 Giugno 1935-XIII N. 1152) che approva il piano regolatore e di ampliamento di Littoria e le relative norme di attuazione.

Con questi provvedimenti si sono dati ai Comuni dell' Agro Pontino un ordinamento ed una vita che appaiono veramente meravigliosi, anzi miracolosi.

Forse non in tutte le bonifiche sarebbe possibile fare altrettanto.

Ma chi ha vissuto e vive nelle bonifiche sa per esperienza come se alcuni progetti di bonifica fossero stati e fossero più diligentemente studiati, *se l' azione dei Consorzi e dei Comuni fosse coattivamente resa concorde* molte zone di bonifica potrebbero avere un migliore assetto sia nei loro centri, sia nelle strade, sia nei servizi.

(1) MUSSOLINI: *Inaugurando la nuova provincia di Littoria*. Littoria 18 Dicembre dell' Anno XIII e riprodotto in SERPIERI. *La legge sulla bonifica integrale nel V^o. anno di applicazione* (Roma Libr. Stato 1935) pag. VII-VIII.

Quanti territori di bonifica non vi sono tuttora, anche nell'Italia Settentrionale, in cui difettano le strade, manca l'energia elettrica, non esistono o scarseggiano le farmacie, i medici, le scuole e persino le Chiese e i cimiteri?

Pure se si rifanno i conti delle spese fatte e che si sarebbero potute fare, si vede che con spese maggiori sì, ma non gravi, e distribuite nel tempo, sarebbe stato possibile di dare a quelle zone almeno quel « minimum » di servizi pubblici senza del quale la vita anche dei contadini più sobri e più accontentabili diviene penosa.

Questa sconcordanza tra l'azione trasformatrice della bonifica e l'inerzia degli enti locali palesa una grave lacuna delle nostre leggi che dovrebbe essere al più presto colmata.

E nel rimediarsi si dovrebbe anche stabilire che quando in un territorio si compiano delle bonifiche si farà luogo senz'altro alla revisione delle circoscrizioni territoriali per renderle conformi a quelle dei comprensori di bonifica.

§ 8. — *Gli Enti autonomi per i territori di particolare interesse turistico.*

Mentre nelle zone delle nuove bonifiche sono sorti nuovi Comuni ed una nuova Provincia, in altre zone profondamente diverse, che non erano sino a ieri malsane e desolate paludi, ma erano, all'opposto, famose da secoli per i doni della natura, sono stati creati nuovi Enti che modificano anch'essi la struttura amministrativa del Paese e possono, almeno mi sembra (e chiarirò più ampiamente questa mia opinione anche con altri esempi) essere il modello, modificabile e perfezionabile, di nuovi organismi giuridici ed economici adatti anche per le zone delle bonifiche di pianura o di monte.

Alludo agli Enti autonomi creati dal Governo Fascista per alcune stazioni balneo-climatiche.

Il primo tra questi nuovi Enti è quello denominato « Tirrenia » e istituito col Decreto Legge 3 Nov. 1932 N. 1466 per l'utilizzazione e la valorizzazione della zona lungomare in territorio di Pisa comprendente (art. 1) sia le aree cedute dal Comune di Pisa a quello di Livorno, sia le aree che il Demanio dello Stato ha cedute al Comune di Pisa.

(Art. 2). « L'Ente subentrò nei diritti patrimoniali e negli obblighi dei Comuni di Pisa e di Livorno ».

(Art. 3) : « L'Ente ha sede in Pisa ed avrà la durata di 50 anni. Esso provvede :

a) *ad apprestare un piano regolatore della zona ;*

b) *alla costruzione ed alla manutenzione delle strade, delle piazze e delle opere pubbliche contemplate nel piano regolatore ;*

c) *a tutti i servizi pubblici della zona;*

d) *a promuovere e a disciplinare tutte le iniziative private che tendano alla migliore utilizzazione e valorizzazione della zona, secondo la finalità dell'Ente».*

Più recente, recentissima anzi, è la legge per la «Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino» legge approvata dalla Camera dei Deputati nella tornata del 22 Maggio 1935 e dal Senato nella seduta del 31 Maggio 1935 ma che non è stata ancora pubblicata.

Per questa legge (art. 1) tutto il territorio del monte di Portofino «è sottoposto a speciali vincoli allo scopo di conservare le bellezze naturali, di conservare e *sviluppare la flora e la fauna.... di sistemare la viabilità...*».

Sono posti vincoli (art. 3) all'apertura di case, ai movimenti di terreno, ai dissodamenti, e alla riduzione a coltura dei boschi (art. 4), all'utilizzazione delle sorgenti ecc.

L'Ente ha personalità giuridica (art. 7), è retto da una Commissione nominata con decreto Reale (art. 6), può acquistare, *espropriare*, gestire terreni compresi nel perimetro del Monte (art. 9).

Questi due nuovi Enti compiono quindi vere e proprie opere di bonifica, di una bonifica che non ha come scopo quello di produrre o di aumentare la produzione di derrate agricole, ma di conservare o, come dice il Decreto-Legge 3 Novembre 1932 N. 1466 per l'Ente Autonomo «Tirrenia», «valorizzare rapidamente stazioni balneo-climatiche più favorite per posizione geografica, clima, prossimità a grandi centri urbani» ossia di mantenere o di mettere in valore alcune precipue ricchezze naturali del Paese.

Da rilevare il fatto che tutti e due gli Enti si estendono ai territori di più Comuni - Tirrenia a porzioni di quelli di Pisa e Livorno - Monte di Portofino a tutto il Comune

di Portofino (ettari 256) e a parte di quello di S. Margherita Ligure (ettari 295) e di Camogli (ettari 510) (1).

Ci troviamo quindi davanti ad organismi nuovi che si sovrappongono agli enti locali, assumendone in parte i diritti e gli obblighi, come, ed è questo che preme a me rilevare, accade o dovrebbe accadere per i Consorzi di bonifica che con talune opere (strade, case per il medico, scuole, chiesa) (2) possono assumersi i compiti che abitualmente sono di spettanza dei Comuni o delle Provincie.

Certo è meglio disciplinata (ed ha maggiori possibilità) l'azione dei nuovi Enti rispetto ai Comuni, che non l'azione dei Consorzi. Bisognerà più sotto riparlare.

* * *

La creazione dei due nuovi Enti autonomi – specie di quello di Tirrenia – perchè più vasto è il suo campo di azione – fa ricordare alcune iniziative straniere (cui accennerò brevemente più sotto ma delle quali farò altra volta un'esposizione ed uno studio assai più minuzioso): i piani regolatori regionali.

(1) Legislatura XXIX 1ª Sessione Camera dei Deputati. Discussioni Tornata 22 Maggio 1935 pagg. 1760-1763 e planimetrio allegato Senato del Regno. Documento 641 e Tornata 31 Maggio 1935 pagg. 1529-1531 e tavole allegate.

(2) Cfr. LUIGI FANO: *Storia ed utilità della Bonifica Integrale*. (Venezia Rossi 1927) pag. 54.

§ 9. — *Le strade e la meccanizzazione dei mezzi di trasporto.
Gli automezzi ed i combustibili prodotti dalle bonifiche.*

In questi ultimi cento anni è avvenuto un immenso mutamento nei mezzi di trasporto, che ha totalmente mutata la vita dei paesi e degli uomini.

Sino al 1825, anno in cui compare il « Razzo » la locomotiva a vapore di Giorgio Stephenson, gli uomini percorrevano le vie terrestri con gli stessi mezzi, di millenni prima: i cavalli, i muli, i carri, le carrozze. Dal 1840 in poi le ferrovie si diffondono anche in Italia.

Però le ferrovie non possono andare per ogni dove, anzi le linee delle strade ferrate si distendono principalmente entro le terre vecchie e raramente, timidamente penetrano nelle zone delle bonifiche.

Ma sul finire del secolo XIX, compaiono le automobili che nei loro infiniti tipi si prestano a tutti i bisogni, percorrono tutte le strade.

Le bonifiche, purchè sien dotate di una conveniente rete stradale, non rimangono più isolate, ma sono percorse, come le terre vecchie, per ogni dove.

Cresce quindi per le bonifiche non soltanto il bisogno di avere strade, ma di avere buone strade.

Per contro si aprono per esse possibilità di nuove produzioni. Non vi sono più difficoltà di trasporto; i mercati sono ravvicinati ai raccolti.

Aumenta perciò il valore dei terreni bonificati perchè essi non sono più di difficile accesso come erano un tempo.

Salgono anche le spese perchè padroni, agenti, operai merci tutti viaggiano con i nuovi veicoli non più trainati dai buoi o dai cavalli nutriti sul posto, ma da una forza generata da combustibili che non sono un prodotto nazionale e tanto meno locale.

Ed accanto ai mezzi di trasporto e, per quanto riguarda le bonifiche, consumatrici maggiori d'energia sono comparse e si sono diffuse (e molto più nelle bonifiche che non nelle terre vecchie) le macchine lavoratrici del terreno.

Il solco non è più aperto dall'aratro lentamente trainato dai buoi, ma dalla motaratrice che volta la terra velocemente spinta dalla forza del petrolio venuto d'oltremare.

Così sulle nuove terre costruite dai bonificatori italiani viene a pesare la servitù del combustibile e del lubrificante straniero.

Bisogna dare alle nostre terre la vera libertà liberandole da queste servitù economiche (1), bisogna far produrre alle nostre bonifiche anche i combustibili e i lubrificanti per le motoaratrici e per gli automezzi.

(1) Cfr. MUSSOLINI: *Insedando il Comitato Permanente del Grano*. 4 Luglio 1925.

§ 10. - *L'urbanesimo e la vità nelle campagne e sulle montagne.*

La deficienza delle popolazioni rurali.

Lo spopolamento delle montagne.

Premetto che, pur avendo scritto questo titolo, non volevo e non voglio trattare di tutti i problemi dell'urbanesimo, della vita nelle campagne o sulle montagne.

Desidero soltanto accennare ad alcuni problemi che hanno particolare importanza per le bonifiche o sono in relazione con le bonifiche.

Si sono invocate e si invocano le bonifiche come un rimedio contro l'urbanesimo.

Non ci credo molto.

Direi piuttosto che bisognerebbe combattere l'urbanesimo per estendere ed intensificare l'opera di bonifica integrale.

Mi spiegherò più chiaramente.

Bisognerebbe ridurre le spese che si fanno per le città (comprese quelle per le case operaie, per le case degli impiegati, per i pubblici servizi) e dedicare tutti quei mezzi finanziari a favore delle bonifiche e delle campagne.

Bisognerebbe anche impedire tutte le esaltazioni che della vita delle città, specie delle grandi città fanno continuamente i giornali.

La propaganda per la vita rurale?

Sopprimere, sopprimere subito, inesorabilmente, tutti gli articoli dei giornali che decantano Milano, le strade di Milano, i teatri di Milano ecc. (e dico Milano come potrei dire Torino, Genova ecc.).

E dare invece ai contadini quel minimo di comodità senza delle quali oggi pochi vogliono vivere.

Il Duce lo ha scritto con memorande parole: « Anche in Italia le condizioni delle case rurali sono assolutamente deplorabili. Mancano lo spazio e l'igiene più primitiva. Il giovane contadino che durante gli anni di servizio militare ha visto le case della città, trae il confronto e non si adatta facilmente. A mio avviso una casa ampia e decente è indispensabile, se si vuole che la famiglia del contadino resti unita e non si disperda con l'esodo verso la città ».

« Terzo fattore per trattenere i rurali nei loro villaggi è quello di far loro conoscere e utilizzare i ritrovati della tecnica e dell'inventività scientifica moderna. *Il villaggio deve avere la luce, il telefono, il cinema e la radio* e un sistema di strade che facilitino i traffici delle derrate rurali e il movimento degli uomini. Se il villaggio ha l'aspetto di una prigione il contadino tenterà di evadere » (1).

Le bonifiche, per le case, sono in condizioni di gran lunga migliori di quelle delle terre vecchie, ma sono in condizioni molto peggiori per tutto il resto perchè, come ho già detto, non è stato coattivamente imposta una concorde azione tra bonifiche ed enti locali.

Così in talune bonifiche mancano per anni i più elementari servizi pubblici o vi sono estremamente deficienti (l'Ufficio dello Stato Civile a 35 chilometri di distanza, cimiteri a 12-15 chilometri) anche per la gelosia degli abitanti delle terre vecchie verso quelli delle terre nuove.

E questo spiega perchè da qualche zona bonificata i contadini (specie i giovani) scappino verso le città.

(1) MUSSOLINI: *Ritorno alla terra*. « Popolo d'Italia » 4 Luglio 1933-XI e riprodotto in Mussolini. *Scritti e discorsi dal 1932 al 1933*. Ed. definitiva pagg. 215-62.

* * *

Un altro fatto che ha (e minaccia di averne di più in avvenire) grande importanza per le bonifiche è il numero medio dei componenti le famiglie rurali, numero che in talune regioni è già molto ridotto.

Più piccole sono le famiglie rurali e minore sarà la loro forza di lavoro e quindi più ristretta la superficie che potrà coltivare ogni singola famiglia.

Se si vorrà fare un appoderamento occorreranno case più piccole ma in quantità maggiore e si spenderà perciò molto di più di quanto si sarebbe speso in passato o che si spenderebbe in altre regioni.

Si confrontino — per esempio — i tre prospetti 8 del fascicolo 27 (Venezia) e 36 (Ferrara) e 45 (Grosseto) del Volume III° del VII° Censimento Generale della popolazione al 21 Aprile 1931 e si vedrà che la composizione media delle famiglie degli addetti all'agricoltura è in provincia di Venezia di 7,8 individui, in provincia di Ferrara scende a 6 ed in provincia di Grosseto arriva a 4,9.

Il che significa che se io eseguirò l'appoderamento nelle tre provincie dovrò per 78 individui fare in provincia di Venezia 10 case, in provincia di Ferrara 13, in provincia di Grosseto 16 case con un notevolissimo aumento di spese.

Questo assottigliamento delle famiglie rurali, cui si accompagna spesso l'inurbarsi di famiglie intiere o di singoli individui, rende difficile in taluni casi l'opera di trasformazione fondiaria e obbliga a importare mano d'opera dalle altre regioni più prolifiche (specialmente dal mio inesauro Veneto che ha popolato e va ripopolando, per esempio, l'Alberese, Littoria ecc.).

* * *

Nelle bonifiche però arriva più gente che non ne parta.

Ne viene anche dalla montagna, specialmente nell'Italia Centrale e Meridionale.

Un tempo gli uomini fuggivano dalle pianure malsane e malsicure e tutt' al più vi scendevano nell'epoca delle semine, dei raccolti, dei pascoli. Oggi nel piano si vive meglio che sui colli e sui monti e l'uomo lascia per sempre le montagne, che talora egli ha purtroppo spaventosamente denudate e scende stabilmente nel piano.

Il fenomeno è stato studiato (1) ed è studiato accuratamente, ma non è, credo, modificabile. L'uomo è sempre andato verso i paesi più caldi e più fertili, e quando vi si è insediato non è più tornato indietro. Le invasioni barbariche (io non dico affatto che i montanari sieno barbari) sono là a dimostrarlo.

Bisognerà piuttosto, per quanto possibile, rendere meno penosa la vita delle popolazioni delle colline e delle montagne (indubbiamente un tempo l'emigrazione temporanea all'estero dava a masse notevoli la possibilità di vivere e di guadagnare senza mutare stabilmente di sede) e bisognerà anche dirigere queste migrazioni interne verso le campagne e le bonifiche di pianura e non verso le città, perchè le famiglie continuino e a prosperare numerose, non isteriliscano e scompaiano.

(1) Cfr. BORDIGA ORESTE: *Spopolamento di montagne e ripopolamento di litorali* in *Annali di Tecnica Agraria*. Anno XIII Fasc. I Roma 1 Gennaio 1930.

Vedi anche i volumi sullo Spopolamento montano in Italia pubblicati dall'Istituto Naz. di Economia Agraria di Roma e specialmente « L' Appennino Emiliano - Tosco - Romagnolo ».

§ II. — *I piani regolatori regionali negli altri Stati d'Europa e negli Stati Uniti d'America.*

In Italia si sono fatti molti piani regolatori di città e concorsi per piani regolatori di città.

Non mi risulta che regioni o provincie abbiano bandito concorsi per un piano regolatore di una provincia o di un gruppo di provincie.

Abbiamo però da un lato, come ho illustrato al § 5 lettera B i Provveditorati alle opere pubbliche dell'Italia Meridionale e delle Isole che hanno tra i loro compiti i piani regolatori dei territori loro affidati, e dall'altro, come pure ho qui ricordato (§ 8), gli Enti Autonomi « Tirrenia » e « Monte di Portofino » che devono provvedere ai rispettivi piani regolatori.

Ed abbiamo pure, esempio di fondamentale importanza per le bonifiche, i provvedimenti per la bonifica dell'Agro Pontino e per la creazione di Littoria, Sabaudia e Pontinia e delle relative borgate, che attuano un eccellente piano regolatore, in cui sono compresi anche, come ho rammentato nello studio « Piante per le bonifiche » boschi e fasce frangivento.

Fuori d'Italia i piani regolatori di regioni hanno origine in parte da una speciale legislazione, in parte, anche senza leggi, dai bisogni di una metropoli, di un gruppo di città molto importanti, di zone turisticamente importanti.

Così vediamo in Francia una legge (18 Maggio 1932) per la Regione parigina ed un progetto di legge per le regioni di Bordeaux, Lilla, Lione, Marsiglia.

In Inghilterra, dopo il Town planning Act del 1919, vediamo che sorgono varii Comitati consorziali per lo studio di piani regolatori regionali, di cui i maggiori sono quelli per Londra (costituito da 140 Enti per studiare un terri-

torio di 4700 kmq. con una popolazione di 9 milioni di abitanti; Manchester (96 Enti, 2641 Kmq. circa 3 milioni di abitanti), Midland (58 Enti 2700 kmq., 2.300.000 abitanti).

Ve ne sono anche di molto piccoli, come Great Crosby (4 Enti, 60 kmq., 64.000 abitanti, Worthing (3 Enti, 61 kmq., 41.000 abitanti) ecc.

I Consorzi però sono volontari.

In Olanda si studia un piano di sistemazione intercomunale dell' Aia, Delft e Rotterdam.

In Germania esiste un Consorzio per l' intero bacino della Ruhr, che comprende 18 distretti urbani (tra i quali Essen, Dortmund, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen ecc.) e 6 Distretti rurali in una estensione di 4571 kmq. e con una popolazione di 4.000.000 di abitanti.

Il Consorzio è sorto per la legge prussiana del 5 Maggio 1920, è un organismo di diritto pubblico ed ha sede in Essen. È amministrato da un Comitato (Verbandsausschuss) di 16 membri e da un Direttore ed è controllato dallo Stato per mezzo di Verbandspräsident, cui è aggiunto un Verbandsrat.

Il Consorzio si occupa soprattutto degli sviluppi futuri, delle strade (ferrovie, canali, autostrade, strade ordinarie) degli spazi liberi e delle zone verdi.

Negli Stati Uniti d' America la Russell Sage Foundation si è assunta lo studio di una sistemazione regionale che comprende gli Stati di New York, New Yersey e di parte del Connecticut su un' area di 5528 miglia quadrate (circa 14.000 kmq., entro un raggio di 80 chilometri dal centro di Manhattan (New York) con 421 Comuni ed una popolazione attuale di 10 milioni che arriverà probabilmente ai 20 nel prossimo trentennio (1).

(1) Cfr. E. FUSELLI: *Urbanistica di Mussolini: il piano regolatore nazionale* in « Quadrante » Novembre XII pagg. 10-15.

Si sono così, fuori d'Italia, risolti o studiati problemi essenzialmente urbanistici ma che in parte sono anche problemi di bonifica integrale, come per esempio la conservazione o la creazione di nuovi boschi, le reti stradali, la provvista di acqua potabile, di energia ecc.

Io credo che sia opportuno tener presenti questi esempi stranieri appunto perchè collegano la formazione o trasformazione delle città, con la bonifica o la trasformazione dei territori agrari, collegamento che, all'infuori della provincia di Littoria e di qualche altro rarissimo caso (particolarmente per gli acquedotti per alcune città e vicine zone di bonifica), mi pare che in Italia non sia stato sinora bene studiato e progettato.

Ritornero altra volta su questi problemi che sarebbe opportuno esaminare anche dai punti di vista dell'economia e del diritto ricollegandoli, come prima accennai, quelle leggi italiane (Provveditorati alle Opere, Enti Autonomi ecc.) che già regolano problemi consimili.

Lo stesso: *La tecnica dei piani regolatori regionali all'Estero* in « Il piano regolatore provinciale di Roma » Scritti diversi. Roma Istituto di Studi Romani 1935 pagg. 113-138.

CHIODI CESARE: *La città moderna. Tecnica urbanistica. Parte III: Le organizzazioni urbane nel loro complesso; Cap. IV: I piani regionali*, pagg. 296-307 (Milano Hoepli 1935).

§ 12. - *Per un piano regolatore nazionale.*

SOMMARIO: - A) - *Il concetto di bonifica.* - B) - *Le bonifiche private.*
 - C) - *Difetti dell' attuale legislazione : esempi.* - D) - *La difesa nazionale.* - E) - *Problemi delle città e bonifiche (Padova e Mestre).* - F)
 - *L' Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli.* - G) *Il trasferimento al Capo del Governo delle attribuzioni spettanti al Ministro per i Lavori Pubblici in materia di migrazioni interne.* - H) - *L' art. 189 della Costituzione Olandese.* - I) - *La Repubblica di Venezia e le Bonifiche.* - L) - *Il Fascismo ed il rinnovamento totalitario della vita Italiana.*

È stato già esposto da altri, e, ripetutamente anche da Eliseo Jandolo (1), *dominus materiae*, l'evoluzione che il concetto di bonifica ha fatto nella legislazione italiana.

Oggi si può dire che tutte le leggi sulle bonifiche hanno «una mèta comune il generale riassetto territoriale» (2).

Ma hanno ed avevano - entro i loro limiti [qualche volta molto ristretti - tale meta anche quelle bonifiche private che il legislatore ha, come scrissi più sù, quasi dimenticate ma che sono state le precorritrici delle attuali grandi bonifiche pubbliche.

Perchè, e non è inutile ricordarlo anche più di una volta, i bonificatori privati hanno precorso, e non solo nel secolo XIX ma anche nei secoli scorsi (si ricordi quello che diceva nel 1540 Alvise Corner (3)) l'azione dello Stato,

(1) Vedi A. BUONGIORNO: *Le bonifiche italiane. Cenni storici* (Roma Libreria dello Stato 1925).

FANO: *Storia ed utilità della bonifica integrale.*

JANDOLO: nella più volte citata conferenza ai Georgofili ed anche in *Ancora dell' integralità della bonifica* in «Acqua e bonifiche» 31 Gennaio 1933 e nel volume sulla Legge della bonifica integrale.

CICCHETTO: *L'evoluzione del concetto di bonifiche* in «Acque e trasporti» Agosto-Settembre 1931 e Ottobre 1931.

VENDETTUOLI: *I Consorzi di bonifica e di irrigazione.* Roma 1934.

(2) JANDOLO: *Conferenza ai Georgofili* in fine.

(3) Nella sua relazione al Doge riprodotto in parte in Mozzì: *I Magistrati veneti alle Acque*, pag. 18.

il quale è intervenuto in un secondo tempo per aiutare i bonificatori privati, correggerne gli errori, completarne le opere.

Il bonificatore privato talvolta può anche aver agito al di fuori o contro le buone norme idrauliche, arginando terreni che meglio sarebbe stato aver lasciato colmare dai fiumi o facendo morire fiumi o torrenti.

Ma questi errori del bonificatore privato sono, almeno in parte, dovuti alla mancanza di quel piano regolatore nazionale e di quel complesso di piani regolatori regionali che io qui vado invocando.

Un errore non giustifica un altro.

Però accanto agli errori del bonificatore privato quanto altri errori delle bonifiche pubbliche, degli uffici pubblici non si potrebbero citare?

Basta andare in giro e guardare.

Strade doppie o triple in qualche zona, assenza di strade in altra, strade senza ponti e talvolta (il caso è più raro) ponti senza strade.

Acquitrini che permangono da decenni presso i centri abitati malgrado le proteste degli Enti antimalarici.

Canali che sarebbero potuti servire come rete per la navigazione fluviale interrotti, contro le chiare disposizioni di legge, da un ponte troppo basso fatto o tollerato da un ingegnere consorziale.

Bisognerebbe che i progetti fossero fatti ed attuati con maggior unità di intenti e la sorveglianza fosse più accurata e metodica (1).

Questo vale anche, come ho accennato in un altro studio, per i problemi della difesa nazionale che sono con-

(1) Questo forse non accadrebbe o accadrebbe in misura minore se ci fosse un Ispettorato Centrale per le bonifiche come c'è per le opere pubbliche.

nessi con quelli delle bonifiche, e vale anche, come ho ricordato prima a proposito dei piani regionali, per i problemi delle bonifiche che si collegano con i problemi fondamentali di taluni grandi centri urbani.

Il piano regolatore di Padova, per esempio, è strettamente connesso con la regolazione dei fiumi vicini alla città, con la navigazione fluviale, con la bonifica « Montà Portello », che anzi provvede al prosciugamento di una parte della stessa città.

Mestre non potrà veramente ed ordinatamente svilupparsi sino a che i territori intorno alla città, troppo spesso sommersi, non saranno effettivamente prosciugati e sistemati. Anche per Napoli e Provincia bisogna provvedere alla regolazione dei torrenti e alle bonifiche per salvare le borgate e i terreni coltivati.

Ma a Napoli, per fortuna, c'è un Alto Commissario c'è cioè un Capo che può studiare e risolvere da solo tutti i problemi amministrativi e tecnici, non ci sono come, purtroppo avviene altrove, molte Autorità che difficilmente vanno d'accordo.

Ed è a questo che bisogna arrivare più che a riformare le leggi sui Consorzi, più che a tentativi di trasformazioni fondiarie coattive.

Bisogna cercare di semplificare, di coordinare le leggi sulle bonifiche, e bisogna persuadersi che il problema delle bonifiche non è soltanto un problema di ingegneria, di agraria e di economia, ma è, per lo meno in Italia, un problema politico perchè la bonifica integrale tende veramente, anche al di fuori dei limiti dei comprensori di bonifica, al riassetto di tutto intero il territorio nazionale dalle vette delle Alpi al lido più meridionale della Sicilia, e quindi la bonifica integrale è uno dei problemi fondamentali della vita italiana.

Perciò lo studio di questo problema, i provvedimenti per risolverlo dovrebbero essere di competenza del Capo del Governo, cui sono già state trasferite tutte le attribuzioni che prima spettavano al Ministro dei Lavori Pubblici in materia di migrazioni interne.

L'art. 189 della Costituzione Olandese dice testualmente: « *Il Re ha l'alta sorveglianza di tutto ciò che riguarda il servizio delle acque*, senza distinguere se le spese debbono essere pagate sul tesoro del regno o in altro modo ».

« Il Re » ossia il Capo – perchè – ritorna il ricordo del Veneto sapiente – « il ritrarre paludi e luoghi inutili è sola cosa pertinente al Signore ».

Ma qualcuno dirà che non son questi tempi per fare bonifiche o per riordinarne le leggi.

Mi sia lecito rispondere mostrando ancora l'esempio dato da Venezia, che altri non ha rammentato ma che oggi è più che mai da ricordare.

La deliberazione di istituire il Collegio alle Acque presa dal Consiglio dei Dieci con il celebre considerando « *materia aquarum est tanti ponderis atque momenti ut unico verbo dici possit importare secum consistentiam totius status nostri* » è del 19 maggio 1505 e nel 1505 è già cominciata la lotta di Giulio II contro la Serenissima e questa ha dovuto cedere, il 10 Febbraio 1505, alla Santa Sede una parte delle terre di Romagna.

Gli altri provvedimenti dello stesso Consiglio o del Senato, per i Savi alle Acque, per i beni inculti sono presi

dal Senato o dal Consiglio nell'epoca che vada dalla Lega di Cambrai alla battaglia di Lepanto, mentre la Repubblica è minacciata in terraferma e sul mare dagli Stati più potenti di allora.

Ma proprio in quel periodo così travagliato per la Repubblica questa delibera di prendere provvedimenti « *acciò si possi cultivarsi i luoghi aridi ed inculti a beneficio universale, et laude, et gloria del Signor Iddio* » (Parte presa in Senato il 6 Februarii (more veneto), 1556) (1).

Così si può, così bisogna fare anche oggi.

È necessario riordinare le leggi perchè esse servano a riassetare tutto il territorio nazionale.

Bisogna che in ogni regione – e non soltanto in quelle meridionali e nelle isole – vi sia un autorità che provveda ad un piano regionale (2) o ad un insieme di piano regionali. Bisogna riunire i piani regionali per averne un piano nazionale.

Si potrà, se si vuole, come si è fatto per i piani regolatori delle città bandire qualche concorso per questo o quel piano regionale e forse per questo o per quel problema.

Ma sarà sempre necessario tener presente che i problemi giuridici, amministrativi economici si devono studiare e risolvere insieme con i problemi tecnici e questi insieme con quelli e che bisogna non dividere le forze, ma unirle e concentrarle sotto un'unica guida o sotto poche guide.

(1) *Il Summario di tutte le leggi in materia delli beni inculti in Venetia* per Gio Griffò MDLVIII. Parte presa sopra lo irrigar.

(2) Uno schema di piano regolatore regionale può considerarsi ad esempio, anche quello pubblicato dal Magistrato alle Acque « *Le risorse idriche del compartimento e le possibilità della loro utilizzazione nei riguardi dell'agricoltura*. (Roma. Provveditorato dello Stato 1931).

Chi ha saputo immaginare e compiere le opere che, dal giorno della Marcia su Roma, hanno mutato il volto e l'anima dell'Italia, può ordinare anche questo: un piano regolatore per tutto il Paese: può fare anche questo: attuare un piano regolatore di tutto il Paese, « a beneficio universale et laude, et gloria del Signore Iddio ».

The first part of the book is devoted to a general introduction to the subject of the history of the English language. It is divided into three parts: the first part deals with the pre-historic period, the second with the Anglo-Saxon period, and the third with the Middle English period. The second part of the book is devoted to a detailed study of the history of the English language from the Middle English period to the present day. It is divided into three parts: the first part deals with the history of the English language from the Middle English period to the early modern period, the second with the history of the English language from the early modern period to the late modern period, and the third with the history of the English language from the late modern period to the present day.

INDICE

- I. — Le bonifiche e la difesa nazionale pag. 9
- II. — L'esenzione ventennale sull'aumento del reddito
dei fondi idraulicamente bonificati da privati . . . » 37
- III. — Piante per le bonifiche » 63
- IV. — La bonifica integrale ed il riassetto del territorio
nazionale » 99
-

